
Organismo Pagatore ARGEA

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027

- **Condizionalità rafforzata – Criteri e Norme**
 - **CSR 2023-2027 – Sviluppo Rurale – Criteri impegni e obblighi – interventi connessi alle superfici ed agli animali**
 - **PSP 2023/2027 – Pagamenti diretti accoppiati – Controlli di ammissibilità zootecnica**
-

Specifiche Tecniche per i Controlli Aziendali Integrati

Campagna 2024



Documento valido dal 21/10/2024

Indice

1. – INTRODUZIONE	5
1.1 – Controlli Aziendali Integrati – ambito delle attività.....	5
1.2 – Controlli di Condizionalità rafforzata – Criteri e norme.....	6
1.2.1 – Tipologie di aziende e adempimenti specifici	11
1.3 – Controlli di ammissibilità nel settore zootecnico – sostegno accoppiato.....	34
1.4 – Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 – Misure connesse alla superficie ed agli animali – Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO).....	36
1.4.1 – Requisiti minimi.....	37
2. – QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	40
2.1 – Normativa comunitaria.....	40
2.2 – Normativa Nazionale	41
2.3 – Normativa Regionale	44
2.4 – Disposizioni e istruzioni operative ARGEA.....	48
2.5 – Altri documenti di riferimento.....	49
3. – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTROLLO.....	50
3.1 – Schema generale del processo di controllo	50
3.2 – Livelli di responsabilità.....	51
3.3 – Figure professionali incaricate dei controlli.....	52
3.4 – Attività di formazione ed aggiornamento.....	52
3.5 – Collaudi, Controlli di Qualità e Validazione esiti	53
3.5.1 – Collaudi e Controlli di Qualità.....	53
3.5.2 – Validazione Esiti.....	53
4. – ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO	54
4.1 – Indicazioni generali relative al controllo.....	54
4.1.1 – Preavviso	54
4.1.2 – Tempi di esecuzione dei controlli in loco	55
4.2 – Metodologia di controllo	55
4.3 – Aggiornamento dell’applicazione software CAI.....	56
4.4 – Stati di avanzamento del controllo	57
4.5 – Stati anomali del controllo.....	58
4.5.1 – Interruzione.....	58
4.5.2 – Sospensione.....	58
4.5.3 – Controllo non eseguibile per assenza del rappresentante aziendale.....	58
5. – IL FLUSSO DELLE ATTIVITÀ	60
6 – AVVIO CONTROLLO	62
6.1 – Estremi Visita	62

6.1.1 – Verifica UTE.....	62
6.1.2 – Selezione allevamenti da verificare	63
7. – VERIFICA OGGETTIVA	63
7.1 – Informazioni Aziendali	63
7.2 – Scansione documenti.....	64
7.3 – Analisi e valutazione della documentazione aziendale	64
7.3.1 – Il Quaderno di Campagna	65
7.3.2 – Contratto con il contoterzista.....	65
7.3.3 – Registri di stalla	66
7.4 – Acqua Irrigua	66
7.5 – Produzioni Vegetali e di Mangimi.....	66
7.6 – Utilizzo dei prodotti fitosanitari.....	66
7.7 – Fertilizzazioni	67
7.8 – Attivazione verifiche per criteri e norme di condizionalità non a controllo	67
8 – INPUT DATI ALFANUMERICI.....	68
8.1 – Definisci appezzamenti agronomici	68
8.2 – Operazioni colturali	68
8.3 – Fertilizzazioni	68
8.4 – Trattamenti fitosanitari (Condizionalità e Sviluppo rurale)	69
8.5 – Definisci sub-appezzamenti	70
8.6 – Dati aggiuntivi dell’appezzamento	70
8.7 – Dati aggiuntivi operazioni colturali	71
8.8 – Dati aggiuntivi trattamenti fitosanitari	71
9. – DATI DI BASE	72
9.1 – Depositi dei mezzi tecnici	72
9.1.1 – Deposito dei prodotti fitosanitari.....	72
9.2 – Stoccaggi effluenti zootecnici	72
9.3 – Acquisizione foto	72
10 – CONSISTENZA ZOOTECNICA.....	74
10.1 – Verifiche preliminari per tutti gli ambiti di controllo.....	74
10.2 – Consistenza Zootecnica per i Controlli di Ammissibilità	76
10.3 – Controllo Ovicaprini.....	79
10.4 – Controllo Bovini	80
10.5 – Anomalie.....	83
11 – CONTROLLI	86
11.1 – CGO 1 – Requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	86

11.2 – CGO 2 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	87
11.3 – CGO 3 – Conservazione degli uccelli selvatici (Direttiva 2009/147/CE)	91
11.4 – CGO 4 – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (Direttiva 92/43/CEE)	92
11.5 – CGO 5 – Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	93
11.6 – CGO 7 – Relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	94
11.7 – CGO 8 – Utilizzo sostenibile dei pesticidi	96
11.8 – Requisiti minimi fertilizzanti	104
11.9 – Requisiti minimi fitofarmaci	108
12 – CHIUSURA DEL CONTROLLO	110
12.1 – Valutazione dell'esito	110
12.1.1 – Prescrizione degli impegni di ripristino a seguito dei controlli di condizionalità	111
13 – CONTROLLO DEGLI IMPEGNI DI RIPRISTINO PER LE INFRAZIONI AI CRITERI E ALLE NORME DI CONDIZIONALITÀ	112
13.1 – Introduzione	112
13.2 – Pianificazione del controllo	115
13.3 – Esecuzione del controllo	115
ALLEGATI	116
ALLEGATO N°1 – FAC-SIMILE PEC PREAVVISO CONTROLLO IN LOCO	117
ALLEGATO N°2 – fac-simile conferimento di INCARICO	118
ALLEGATO N°3 – FAC-SIMILE TESTO NOTIFICA CONTROLLI CON ESITO POSITIVO	119
ALLEGATO N°4 – FAC-SIMILE TESTO NOTIFICA DI SOSPENSIONE DEL CONTROLLO	120
ALLEGATO N° 5 – FAC-SIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO	121

1. – INTRODUZIONE

1.1 – CONTROLLI AZIENDALI INTEGRATI – AMBITO DELLE ATTIVITÀ

Il Sistema Integrato di Gestione e Controllo introdotto dal regolamento (UE) n. 2021/2116 richiede che il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto ed agli interventi previsti dal PSP 23/27 debba essere controllato in modo efficace.

In conformità con l'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2116, ARGEA o gli organismi da essa delegati, di concerto con AGEA, eseguono controlli amministrativi sulle domande di aiuto SIGC per accertarne la legittimità e la regolarità a tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Con riferimento alle domande di aiuto FEAGA e alle domande di pagamento FEASR, tali controlli sono integrati da controlli in loco.

A tal fine, ARGEA O.P.R. annualmente predispone e descrive dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni ed altri obblighi stabiliti per i regimi dei pagamenti diretti, gli interventi dello sviluppo rurale e gli obblighi previsti dalla condizionalità rafforzata.

Le verifiche ed i controlli in loco sono un requisito fondamentale per accertare la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai vari regimi di aiuto. I controlli in loco sono eseguiti in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto SIGC o in altra dichiarazione;
- b. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto o all'intervento di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c. i criteri e le norme in materia di condizionalità.

Ai fini dello svolgimento dei controlli in loco, ARGEA O.P.R. seleziona i campioni delle aziende da verificare in base a un'analisi di rischio ed assicura la rappresentatività del campione rispetto alla popolazione delle domande di pagamento presentate.

Ciascuna verifica in loco è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate.

I controlli sono eseguiti tenendo conto del Periodo Ottimale di Controllo (POC), che corrisponde al periodo nel quale sono presenti in campo il maggior numero di elementi oggetto del controllo stesso, o nel periodo di vigenza del maggior numero di vincoli o altri obblighi applicabili per l'intervento specifico oggetto della verifica. L'OPR ARGEA definisce il POC per ciascuno degli interventi oggetto di verifica.

I controlli in loco previsti dal presente documento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dal PSP. La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario e sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata delle visite al beneficiario interessato.

La gestione integrata dei controlli aziendali per gli ambiti:

- Condizionalità rafforzata - Criteri e norme;
- CSR 23/27-Sviluppo Rurale – Criteri impegni e obblighi - interventi connessi a superfici ed animali;
- PSP 23/27 - Pagamenti diretti accoppiati - Controlli di ammissibilità Zootecnia;

consente di:

- ottimizzare il flusso delle rilevazioni, acquisendo una sola volta le informazioni utilizzate da più ambiti di controllo;

- ottimizzare la gestione delle informazioni, mettendo a fattor comune le informazioni complessivamente acquisite;
- garantire la congruità dei dati acquisiti in vari momenti del controllo, attraverso l'elaborazione delle informazioni e la gestione integrata delle stesse.

I controlli aziendali svolti in modalità integrata - Controlli Aziendali Integrati – (CAI) - sono affidati da ARGEA O.P.R. al RTI Lotto 2.

1.2 – CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA – CRITERI E NORME

Il regolamento (UE) n. 2021/2115 organizza i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in “settori di condizionalità” (insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare) quali “clima e ambiente”, “salute pubblica e salute delle piante” e “benessere degli animali” (di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115), divisi a loro volta per “temi principali”.

Il beneficiario, in funzione delle condizioni applicabili all'azienda agricola e dell'attività agricola svolta, è tenuto a rispettare gli obblighi e divieti relativamente ai CGO e le BCAA di seguito elencati.

1 ZONA (SETTORE) 1 – CLIMA E AMBIENTE

- Tema principale - Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)
- Tema principale – Acqua
- Tema principale - Suolo (protezione e qualità)

2 ZONA (SETTORE) 2 – SALUTE PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

- Tema principale - Sicurezza alimentare
- Tema principale - Prodotti fitosanitari

3 ZONA (SETTORE) 3 – BENESSERE DEGLI ANIMALI

- Tema principale - Benessere degli animali

Il DM “Controlli” n. 410739 del 04.08.2023, recante disposizioni relative ai controlli di ammissibilità e condizionalità soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), ha stabilito le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata, ed in particolare:

- l'autorità competente per l'applicazione del sistema di controllo della condizionalità rafforzata;
- le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata;
- il ruolo del monitoraggio satellitare in ambito di condizionalità rafforzata;
- il ruolo degli organismi di controllo specializzati;
- le procedure per la selezione del campione;
- il dimensionamento minimo del campione di controllo;
- le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l'adeguamento dei campioni.

In particolare, il sistema di controllo della condizionalità realizzato dalle Autorità Competenti si potrà articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità sull'insieme dei requisiti e delle norme:

- a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;

- b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l'AMS non è applicabile;
- c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall'azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;
- d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;
- e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale;
- f) sistema di controllo tramite l'applicazione dei "Piani di monitoraggio", per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell'articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l'effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell'Organismo Pagatore che possano consentire di trarre conclusioni definitive.

I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della Condizionalità rafforzata, sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all'articolo 5 del DM 147385.

La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dalla normativa unionale (regolamenti (UE) 2021/2115, 2021/2116, 2022/1172) e da quanto previsto a livello nazionale dagli artt. 7, 8 e 9 del Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 94 del 21-04-2023, dal DM n. 0093348 del 26/02/2024 - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal Decreto N.31/3293 del 18/09/2024 Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Sardegna

In particolare, l'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023, ai fini del calcolo dell'esito del definisce:

- **«portata» di un'inosservanza:** parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- **«gravità» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- **«persistenza» o «durata» di un'inosservanza:** parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Il comma 1 dell'art. 8 del D.lgs. n. 42/2023 dispone che l'Organismo pagatore determini le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata.

Gli agricoltori, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

La tabella seguente contiene i 7 CGO, definiti sia dalle norme unionali che dal D.M. n. 0147385/2023, che sono oggetto di verifica nel corso dei Controlli Aziendali Integrati affidati da Argea O.P.R. al RTI Lotto 2.

Nella stessa tabella è inoltre riportata la eventuale corrispondenza alla BCAA o al CGO come previsti dalla Programmazione 2014-2022 per la condizionalità

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 2022
Clima e Ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	art. 11, par. 3, lettera e) e lettera h)	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 e come definite art. 2 (t) e (q) del DM 147385	BCAA 2 (autorizzazione uso acqua irrigua)
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	artt. 4 e 5	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN)	CGO 1
	Biodiversità e paesaggio	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.	art. 3 par. 1, art. 3 par. 2, lettera b), art. 4 par. 1, 2 e 4	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115. L'appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli	CGO 2
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	art. 6, par. 1 e 2	Superfici agricole, art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115 ricadenti nei SIC/ZSC	CGO 3

Settore	Tema principale	Criteri e norme			Ambito di applicazione (allegato 1 DM 147385)	Corrispondenza a BCAA/CGO della Programmazione 2014 2022
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	artt. 14 e 15, art.17, par. 1 (3) e artt. 18, 19 e 20	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 4
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	art. 55, prima e seconda frase	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 10 (per alcuni impegni)
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)	-art. 5, par. 2, e art. 8, parr. da 1 a 5; -art. 12 per le restrizioni in zone protette definite in base alla Dir 2000/60 sulle acque e alla legislazione di Natura 2000; -art. 13, parr. 1 e 3, su manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei residui	Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità	CGO 10 (per alcuni impegni)

1.2.1 – TIPOLOGIE DI AZIENDE E ADEMPIMENTI SPECIFICI

CGO 1 – Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati

- **Ambito di applicazione**

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

- **Descrizione degli obblighi**

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni:

- A. per assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente. La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.
- B. per proteggere le acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009. L'obbligo prevede l'inserimento delle seguenti informazioni minime:
 - Parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - coltura;
 - data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - tipo di fertilizzante e denominazione;
 - il contenuto percentuale in fosforo;
 - la quantità totale.

La comunicazione fatta da un centro di consulenza all'organismo di controllo ed al beneficiario, che ne conserva copia per almeno tre anni, circa la prescrizione – da parte dello stesso centro di consulenza – di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione), può sostituire la registrazione dei suddetti concimi nel quaderno di campagna.

- **Elementi di verifica**

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti del presente Criterio sono valutati i seguenti elementi di verifica:

- **per l'impegno A**, inerente al rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente:
 - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione:
 - a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua, rilasciata dall'autorità competente o di corretto avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
 - b. congruità e completezza della documentazione con l'effettiva situazione aziendale.
 - c. La verifica della presenza della documentazione di autorizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui risulti l'utilizzo di acque irrigue, compresi gli orti familiari.

- **per l'impegno B**, inerente alla protezione delle acque dall'inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d'inquinamento da fosfati, è previsto l'obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - l'impegno si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri:
 - la disponibilità del **quaderno di campagna**;
 - l'aggiornamento del **quaderno di campagna** con le seguenti informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato:
 - a. parcelle/appezzamento, per coltura praticata, e relativa superficie;
 - b. coltura;
 - c. data di distribuzione (giorno/mese/anno);
 - d. tipo di fertilizzante e denominazione;
 - e. il contenuto percentuale in fosforo;
 - f. la quantità totale.
 - oppure, **in alternativa**:
 - la disponibilità della **comunicazione fatta da un centro di consulenza** relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (**piano di fertilizzazione**).

CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

- Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 4.3 del Reg. (UE) 2021/2115, ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

- Descrizione degli impegni

Gli adempimenti da rispettare sono quelli contenuti nei documenti gestionali approntati dagli enti preposti a livello territoriale: i **Programmi di Azione**.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto 25 febbraio 2016 n.5046, e da quanto stabilito dai Programmi

d'Azione regionali, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione:

1. del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame nell'allevamento (cfr. Allegato 5);
2. del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all'articolo 22(3) del Decreto 25 febbraio 2016 n. 5406) prodotto o gestito dall'azienda.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l'eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

- Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:

1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, titolo III-bis;
3. predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata (Registro delle concimazioni) per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN.

CLASSE	Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Obblighi amministrativi
1	Minore o uguale a 1000	esonero dalla comunicazione e dal PUA
2	Da 1001 a 3000	comunicazione semplificata Esonero dal PUA
3	Da 3001 a 6000	Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato
4	Maggiore di 6000	Comunicazione completa con PUA completo
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, titolo III-bis	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo
	Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

B – Obblighi relativi agli stoccaggi

4. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
5. stato di funzionalità dell'impianto:
 - c. stato di manutenzione;
 - d. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti

6. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell'azienda posti all'interno delle ZVN;
7. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all'interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell'azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all'interno o all'esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.

D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettiera esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all'insieme delle superfici a disposizione dell'azienda comprese nelle ZVN)

8. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
 - a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d'acqua, acque marine e lacuali;
 - b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
 - c. terreni in pendenza;
 - d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
 - e. boschi;
 - f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
9. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:
 - a. periodo 1° novembre – 28 febbraio;
 - b. altre restrizioni dovute all'utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
10. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.

- **Inadempienza con effetti extra aziendali:** si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia effetti **extra aziendali** quando l'inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

- Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite ai sensi all'articolo 4.3 del regolamento (UE) 2021/2115.

- Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza di provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna si applicano all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Al di fuori delle ZPS, l'eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 8, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.

- Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni seguenti:

- Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - di divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - di divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

- Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 8. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell'autorizzazione, ove tale

autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 8, in particolare:

- elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
- siepi di larghezza superiore a venti metri.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

CGO 4 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

- Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, così come definite all'articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

- Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza di provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

- Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:

- Terreni compresi nei SIC/ZSC.

1. superfici di cui alle lettere q) e r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera p) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;
3. superfici di cui alla lettera r) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno;
 - attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
4. superfici di cui alla lettera t) dell'articolo 2 del DM 147385:
 - divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
 - divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.

N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all'esterno dei terreni detenuti dall'azienda stessa.

CGO 5 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

- Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72.

- Descrizione degli impegni ed elementi di verifica

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza di provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato "Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance" (vedi Allegato 6).

I beneficiari devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, i requisiti previsti e la responsabilità del controllo, salvo accordi regionali differenti.

1 – PRODUZIONI ANIMALI – IMPEGNI A CARICO DELL'AZIENDA		
Descrizione requisiti		Responsabilità del controllo
1a.	curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;	SSVV (OP)
1b.	prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;	SSVV (OP)
1c.	assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;	SSVV (OP)
1d.	tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di:	
	i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;	SSVV (OP)
	ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;	SSVV (OP)
	iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento;	SSVV (OP)

1e.	1.e - immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;	SSVV (OP)	
1f.	1.f - immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.	SSVV (OP)	
1g.	1.g - procedure di tracciabilità per la produzione primaria: disponibilità, idoneità.	SSVV (OP)	
1h.	1.h - attivazione delle procedure di ritiro, nei casi previsti, degli alimenti e mangimi prodotti o utilizzati in azienda e di informazione delle autorità competenti.	SSVV (OP)	
1i.	1.i - attivazione delle misure correttive atte a risolvere i problemi individuati nel corso di controlli precedenti.	SSVV (OP)	
1j.	1.j - correttezza delle dichiarazioni sul modello 4 in relazione alla provenienza e destinazione degli animali	SSVV (OP)	

2 – PRODUZIONI VEGETALI – IMPEGNI A CARICO DELL'AZIENDA

Descrizione requisiti		Responsabilità del controllo	
2a	modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);		OP
2b	presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;		
	i. presenza del registro o della documentazione relativa alle analisi effettuate;		OP
	ii. aggiornamento del registro o completezza della documentazione relativa alle analisi effettuate;		OP
2c	conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, ed in particolare:		
	i. presenza del registro dell'anno in corso;		OP
	ii. aggiornamento del registro dell'anno in corso. L'aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento;		OP
	iii. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta);		OP
	iv. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica;		OP

Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Valgono i seguenti casi particolari:

- nel caso in cui l'utilizzatore e/o l'acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell'azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
- nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
- nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
- il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

3 – PRODUZIONE DI LATTE – IMPEGNI A CARICO DELL'AZIENDA		
Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
3a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma	SSVV (OP)	
3b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;	SSVV (OP)	
3c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:		
i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell'azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;	SSVV (OP)	
ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte;	SSVV (OP)	
iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;	SSVV (OP)	
3d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme;	SSVV (OP)	

3e.	corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione;	OP (SSVV)
3f.	presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (<u>per le sole aziende che producono latte fresco</u>);	OP (SSVV)

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Per la produzione di latte, il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.

Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.

4 – PRODUZIONE DI UOVA – IMPEGNI A CARICO DELL'AZIENDA	
Descrizione requisiti	<u>Responsabilità del controllo</u>

4a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;	SSVV (OP)	
---	----------------------	--

5 – PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER GLI ANIMALI – IMPEGNI A CARICO DELL’AZIENDA		
Descrizione requisiti	Responsabilità del controllo	
5a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;	SSVV (OP)	
5b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);		OP (SSVV)
5c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a:		
i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;	SSVV (OP)	
ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM);	SSVV (OP)	
iii. presenza del registro o della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP (SSVV)
iv. <u>aggiornamento</u> del registro o completezza della documentazione relativa alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.		OP (SSVV)

- L’iscrizione dell’operatore ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, è requisito obbligatorio per l’attività di produzione primaria di colture potenzialmente destinabili al consumo animale, in modo da garantire che l’acquisto dei mangimi venga effettuato solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005.
- per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti.
- per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d’impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri.

In particolare, gli impegni:

- *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per il CGO 6;
- *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell’ambito del CGO 7;
- *assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze*

proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato anche nell'ambito del CGO 6.

Occorre inoltre sottolineare che:

- le attività di **registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi**, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 7.

In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Le aziende interessate da questo Atto sono tutte quelle assoggettate alla condizionalità.

- **Ambito di applicazione**

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

- **Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza di provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna vigono gli impegni di seguito riportati.

Per le aziende, i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF), valgono i seguenti impegni:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti.

Nel caso di ricorso a contoterzista, l'azienda deve conservare la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469) ovvero il contoterzista dovrà annotare sul registro dei trattamenti aziendale gli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvalga di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del PF presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

- **Elementi di verifica**

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

1. disponibilità e conformità del registro dei trattamenti (quaderno di campagna). Il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
2. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere messa a disposizione e conservata per tre anni la scheda trattamento contoterzisti o, in alternativa, il contoterzista registra e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dei trattamenti dell'azienda (vedi punto precedente);
3. aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) da parte del beneficiario, ovvero registrazione e controfirma del registro da parte del contoterzista o completa compilazione delle schede dei trattamenti;
4. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
5. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta del prodotto impiegato;
6. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per l'utilizzazione di ogni prodotto impiegato;
7. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, delle fatture d'acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale.

Di seguito si riporta il dettaglio, per alcuni elementi di verifica, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.

- **Registro dei trattamenti**

Per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d'uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

N.B.:

- La presenza del registro dei trattamenti in azienda/schede trattamento contoterzisti, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 5; pertanto, l'inosservanza di questi impegni, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 5. Ciononostante, dato che la presenza e la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza o la non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.;
- La disponibilità della documentazione d'acquisto (fatture, moduli d'acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato (vedi CGO 8).

- **Caso particolare**

Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista

Nel caso in cui il titolare aziendale e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano, e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF all'utilizzo dello stesso.

Resta in capo al soggetto delegante (beneficiario) la fatturazione e il relativo pagamento. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto abilitato sia uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.

CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71):

- articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5;
- articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000;
- articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

- Ambito di applicazione

Tutti gli agricoltori e altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II del regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 dello stesso regolamento.

- Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 3 del DM 0147385/2023, in assenza di provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna vigono gli impegni di seguito descritti:

- a. Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (articolo 9 del Decreto legislativo n. 150/2012).
- b. Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 – Esecuzione del controllo funzionale periodico.
L'intervallo tra i controlli non deve superare i 5 anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
- c. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6. La regolazione o taratura deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale per adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto

volume di miscela da distribuire, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari. Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno registrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso. L'eventuale regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (volontaria e non oggetto della presente norma) di cui al punto A.3.7 del PAN è da considerarsi sostitutiva della regolazione eseguita direttamente dall'utilizzatore professionale, e della relativa registrazione che si sarebbe dovuta effettuare sul proprio registro, per l'intera durata del certificato.

- d. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi, riportate nell'allegato VI al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.

Con riferimento al punto d), ai fini del presente CGO, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

d1. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte. L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.

d2. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.2 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a. In caso di captazione di acqua da corpi idrici, effettuare il riempimento dell'irroratrice esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).
- b. Disporre di macchina irroratrice con strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

d3. Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.3 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a. Effettuare la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tali quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare attenzione va posta alla verifica dell'integrità degli imballaggi e alla presenza e all'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari nonché alla conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza,

assicurando la disponibilità dei DPI in ciascuna delle operazioni effettuate.

- b. Disporre le confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.
- c. Depositare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili. Ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

d4. Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrice residua nell'irroratrice al termine del trattamento

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.4 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a. minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

d5. Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione

L'agricoltore, ai fini del presente CGO 8, applica il punto VI.5 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a. effettuare una corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.
- b. effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice;
- c. se si dispone di un'area per il lavaggio in azienda assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie dell'area attrezzata al termine delle operazioni di lavaggio

d6. Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Per i prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri inutilizzati o parzialmente utilizzati, che non sono più distribuibili sulle coltivazioni in atto, ai fini del presente CGO 8, si applica quanto previsto al punto VI.6 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, come precisato di seguito.

L'agricoltore è tenuto a:

- a. conservare temporaneamente, secondo le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1 lettera b), del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari in un'area apposita e ben identificata
- b. smaltire secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.

Per lo smaltimento degli imballaggi vuoti, devono essere rispettate le normative vigenti e le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza. I rifiuti contaminati da prodotti fitosanitari devono essere smaltiti secondo le leggi vigenti. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui (es. matrici dei biofiltri) oppure dal

tamponamento di perdite e gocciolamenti con materiale assorbente

- **Elementi di verifica**

Per quanto attiene le verifiche ed il calcolo dell'eventuali riduzioni, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sotto descritti.

1. Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità

1.1 Disponibilità e validità del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale

- **Il beneficiario deve disporre dell'abilitazione** all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;

- **Beneficiario non abilitato che si avvale del servizio offerto da un contoterzista**

Nel caso in cui un soggetto non abilitato o abilitato si avvalga di un contoterzista è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni, dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il distributore, all'utilizzo dello stesso.

- **Delega per trattamenti fitosanitari che non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista**

Nel caso in cui il beneficiario e l'utilizzatore professionale dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da un contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all'utilizzatore professionale firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti.

Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle abilitazioni previste per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari.

Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l'acquisto e l'utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà verificato che la documentazione presente in azienda, o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali, siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un'autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.

2. Verifica dell'esecuzione del controllo funzionale periodico e verifica del rispetto dell'intervallo tra i controlli

Il controllo funzionale periodico delle attrezzature per i trattamenti fitosanitari è da effettuarsi presso i centri prova autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna

- **Scadenza del controllo funzionale**

Le macchine irroratrici per uso professionale, indicate nell'allegato I al Decreto n.4847/2015 (elenco non esaustivo), utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Di seguito l'elenco

delle macchine, di cui all'allegato I Decreto n.4847/2015:

A1) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo verticale (es. trattamenti su colture arboree)

- irroratrici aero-assistite (a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga);
- irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata e con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- cannoni;
- irroratrici scavallanti;
- irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero.

A2) macchine irroratrici per la distribuzione su colture a sviluppo orizzontale (es. diserbo colture erbacee)

- irroratrici a polverizzazione per pressione, pneumatica e centrifuga con o senza manica d'aria con barre di distribuzione con larghezza di lavoro superiore a tre metri;
- irroratrici con calate;
- cannoni;
- dispositivi di distribuzione a lunga gittata orizzontale con ugelli a movimento oscillatorio automatico;
- irroratrici per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree non dotate di schermatura;
- irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono la miscela in forma localizzata, con larghezza della banda effettivamente trattata superiore a tre metri.

A3) macchine irroratrici impiegate per i trattamenti fitosanitari alle colture protette

- irroratrici fisse o componenti di impianti fissi all'interno delle serre, come le barre carrellate;
- irroratrici portate dall'operatore, quali lance, irroratrici spalleggiate a motore;
- irroratrici mobili quali cannoni, irroratrici con barra di distribuzione anche di lunghezza inferiore a tre metri e irroratrici aereo-assistite a polverizzazione per pressione, pneumatica o centrifuga.

A4) altre macchine irroratrici

- irroratrici montate su treni;
- irroratrici spalleggiate a motore, con ventilatore.
- Le macchine irroratrici di uso professionale, che devono aver effettuato il controllo funzionale entro il 26 novembre 2018, sono di seguito elencate, come indicato all'articolo 2 del I Decreto n. 4847/201, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE:
- irroratrici abbinata a macchine operatrici, quali seminatrici e sarchiatrici, che distribuiscono prodotti fitosanitari in forma localizzata o altre irroratrici, con banda trattata inferiore o uguale a tre metri;
- irroratrici schermate per il trattamento localizzato del sottofila delle colture arboree.

- I controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a sei anni. Se le stesse attrezzature sono in uso a contoterzisti, i controlli funzionali successivi dovranno essere effettuati ad intervalli non superiori a quattro anni.
- **La funzionalità deve essere accertata da una struttura specializzata e certificata attraverso l'attestato di funzionalità;**
- **L'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare:**
 - cinque anni per controlli effettuati fino al 31 dicembre 2020;
 - tre anni per controlli effettuati dal 1° gennaio 2021.

Il MIPAAF, con nota DISR 03 – Prot. Uscita N.0069394 del 12/02/2021, al fine di fornire indicazioni omogenee a livello nazionale ai Centri Prova e ai diversi soggetti interessati, ha predisposto lo schema, come di seguito riportato, che riassume le scadenze e gli intervalli di tempo che intercorrono tra i controlli.

Tipo di attrezzature	Utilizzatore	Intervallo controlli fino 31 dicembre	Intervallo controlli dal 1° gennaio 2021
		Obbligo del controllo	Obbligo del controllo
Tutte in generale	Utilizzatore professionale	Ogni 5 anni	Ogni 3 anni
	Contoterzista	Ogni 2 anni	Ogni 2 anni
Attrezzature nuove	Utilizzatore professionale	5 anni dall'acquisto	5 anni dall'acquisto
	Contoterzista	2 anni dall'acquisto	2 anni dall'acquisto
Irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)	Utilizzatore professionale	Ogni 6 anni	Ogni 6 anni
	Contoterzista	Ogni 4 anni	Ogni 4 anni
Irroratrici montate su treni o aeromobili	-	Ogni anno	Ogni anno

3. Verifica della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali e registrazione su apposita scheda o sul registro della verifica della regolazione e della taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali

La regolazione e la taratura delle attrezzature deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore professionale e dovrà essere registrata annualmente su apposita scheda allegata al registro dei trattamenti, o sul registro stesso, riportando:

- la data di esecuzione della regolazione;
- i volumi di irrorazione utilizzati, per le principali tipologie colturali.

N.B.: In alternativa sarà verificata la certificazione relativa alla esecuzione della regolazione o taratura strumentale effettuata presso i Centri Prova (volontaria e non oggetto di impegno del presente CGO) sostituisce l'impegno precedentemente descritto per l'intera durata del certificato.

4. Stoccaggio dei prodotti fitosanitari

Per quanto attiene le verifiche si terranno in considerazione le violazioni relative agli impegni di seguito descritti:

4.1 - Presenza e caratteristiche generali – elementi di verifica

4.1.1 - Presenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari;

4.1.2 - Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, senza dispersioni;

4.1.3 - Presenza di locali con contenitori a non perfetta tenuta o armadi non chiusi e non protetti, e non posti su pavimento impermeabilizzato, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo;

4.1.4 - Presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati

4.2 – Localizzazione - elementi di verifica

4.2.1 - Presenza di un locale non appositamente costituito o di un'area non specifica all'interno di un magazzino, non delimitata con pareti o rete metallica, o assenza di appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti;

4.2.2. - Presenza nel locale o nell'area specifica o nell'armadio, per i prodotti fitosanitari, di alimenti o mangimi.

4.3 - Impermeabilità e contenimento degli sversamenti – elementi di verifica

4.3.1 - Il deposito non consente di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;

4.3.2 - Il deposito non consente di disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.

4.4. - Ubicazione e protezione delle acque – elementi di verifica

4.4.1 - Il deposito non è ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.

4.5 - Ricambio dell'aria – elementi di verifica

4.5.1 - Il deposito o l'armadio non garantiscono sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione non sono protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.

4.6 - Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici - elementi di verifica

4.6.1 - Il deposito è asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, ed è in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani sono di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.

4.7 - Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale – elementi di verifica

4.7.1 - I prodotti fitosanitari sono stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette sono integre e leggibili.

4.8 - Strumentazione per il dosaggio – elementi di verifica

4.8.1 - Il deposito fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi sono stati puliti dopo l'uso e sono conservati all'interno del deposito o armadietto.

4.9 - Accesso al locale – elementi di verifica

4.9.1 - L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.

4.10 - Custodia – elementi di verifica

4.10.1 - La porta del deposito è dotata di chiusura di sicurezza esterna e non è possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre).

4.11 - Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento – elementi di verifica

4.11.1 - Sulla parete esterna del deposito sono apposti cartelli di pericolo.

4.12. - Numeri di emergenza – elementi di verifica

4.12.1 - Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito sono essere ben visibili i numeri di emergenza.

4.13 - Materiali per limitare gli sversamenti – elementi di verifica

4.13.1 - Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.

5. Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari

5.1 - Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione (trattamento)– elementi di verifica

5.1.1 - in caso di captazione di acqua da corpi idrici, il riempimento dell'irroratrice è effettuato con tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es.: valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua).

5.1.2. - la macchina irroratrice dispone di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio.

Con nota MASAF del 21/09/23 è stato precisato quanto segue:

- tale obbligo può essere osservato in vario modo, anche non disponendo di strumentazione elettronica ma di una semplice asta graduata che sia ben visibile;
- per quanto concerne il livello di accettabilità della strumentazione disponibile presso le aziende, la misurazione può essere effettuata in diversi modi, anche con una graduazione a "lettura visiva", che indica il livello di miscela presente nel serbatoio

5.2 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze di prodotti fitosanitari – elementi di verifica

5.2.1 - corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari tal quali accuratamente, per evitare forme di inquinamento ambientale, conservando l'integrità degli imballaggi, la presenza e l'integrità delle etichette poste sulle confezioni dei prodotti fitosanitari.

5.2.2 - assicurare la disponibilità dei dispositivi di protezione individuali (PDI) per ciascuna operazione di manipolazione da effettuarsi.

5.2.3 - disposizione delle confezioni che contengono ancora prodotti fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed in posizione stabile, affinché non si verifichino perdite.

5.2.4 - stoccare i rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificabili, e ubicare i contenitori dei rifiuti all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata.

5.3 - Recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento – elementi di verifica

5.3.1. - Minimizzare la quantità di miscela residua al termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione.

5.4 - Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione – elementi di verifica

5.4.1 - Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera, per non determinare forme di inquinamento ambientale oltre che danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed altri malfunzionamenti.

5.4.2 - Effettuare la pulizia esterna dell'irroratrice in un'area impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento.

5.5 - Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi

Nel rispetto delle normative vigenti, comprese le istruzioni riportate in etichetta e nella scheda di sicurezza, la rimanenza di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti del tamponamento di perdite o di gocciolamenti, contaminati prodotti fitosanitari devono essere correttamente conservate e correttamente smaltite. Tali rifiuti comprendono anche materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari (es. matrici dei biofiltri):

5.5.1 - Conservazione temporanea, in un'area apposita e ben identificata (esempio all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari). Il deposito temporaneo in azienda (non necessita di un'autorizzazione), ma deve essere svuotato non meno di una volta l'anno e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danni a cose o a persone
- il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti;
- i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc.
- i rifiuti non pericolosi devono essere tenuti separati dai rifiuti pericolosi. I rifiuti pericolosi devono depositati in uno specifico contenitore con un'etichetta riportante il simbolo "R" di pericolosità ed un'etichetta riportante il Codice CER;
- la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione;

5.5.2 - Smaltimento secondo le prescrizioni previste

- La registrazione al SISTRI è obbligatoria per aziende agricole con più di 10 di dipendenti. Sono escluse le aziende che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
- Le aziende agricole sono tenute alla predisposizione e alla compilazione del registro di carico e scarico per i rifiuti pericolosi:
 - la registrazione e lo scarico del rifiuto deve essere effettuata entro 10 giorni lavorativi;
 - sono esonerati dall'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, le aziende agricole con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
 - i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento:
 - con cadenza almeno trimestrale (senza limite volumetrico);
 - o, in alternativa,
 - quando il volume raggiunge i 30 mc (di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi). Se non sono raggiunte le quantità massime ammesse il deposito temporaneo non può avere comunque una durata superiore all'anno;

5.5.3 - Allontanamento

- Conferimento a ditte specializzate che provvedono al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati (ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali);

- Trasporto in conto proprio dei rifiuti autoprodotti (iscrizione in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ad esclusione degli imprenditori agricoli che trasportano i propri rifiuti nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta);
- I rifiuti devono essere accompagnati dal Formulario Identificazione Rifiuti (FIR), siano essi pericolosi o non pericolosi, il quale va redatto e firmato dal produttore di rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Per ogni trasporto devono essere prodotte 4 copie di FIR;
- Una copia del formulario rimanere presso l'azienda agricola mentre le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una all'azienda agricola. L'azienda agricola archivia le 2 copie del formulario, che devono essere conservate per 5 anni.

5.5.4. - Smaltimento della miscela residua

- in azienda, la miscela residua presente nel serbatoio può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto ad hoc nell'area attrezzata oppure raccolta in un apposito contenitore contrassegnato. In entrambi i casi la miscela sarà prelevata da ditte specializzate e smaltita come rifiuto pericoloso;
- in azienda, attraverso tecniche legate alla biodegradazione degli agrofarmaci;
- in campo diluire la miscela rimanente (la diluizione deve essere di almeno 1/100) e, una volta che il prodotto fitosanitario distribuito sulla vegetazione si è asciugato, procedere con il nuovo trattamento diluito. La rimanenza può essere scaricata in un pozzetto di raccolta delle acque reflue predisposto nell'area attrezzata oppure ulteriormente diluita (diluizione 1/10) e distribuita su un'area dell'azienda caratterizzata da terreno inerbito e compatto, distante almeno 50 m dai corpi idrici;

N.B.

- La presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto anche per il CGO 5, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
L'eventuale inosservanza a tale impegno viene considerata un'unica infrazione nonostante costituisca violazione anche per il CGO 5.
- Saranno considerate infrazioni con **effetti extra - aziendali** le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.

1.3 – CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ NEL SETTORE ZOOTECNICO – SOSTEGNO ACCOPPIATO

Oggetto del controllo sono le aziende che hanno presentato domanda di aiuto nell'ambito del PSP 23/27 e che abbiano richiesto i Pagamenti diretti accoppiati - Sostegno accoppiato al reddito, previsto dal Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087.

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115, nell'ambito zootecnico, il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:

- a. latte;
- b. carni bovine;
- c. carni ovine e caprine;

Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

✓ **Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte (art. 23)**

- **Vacche da latte**

Il sostegno accoppiato è assegnato alle vacche da latte di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro

- **Livello 1:** spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che aderisce a ClassyFarm;
- **Livello 2:** spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari previsti (cellule somatiche; carica batterica; contenuto di proteina).

- **Bufale**

Il sostegno accoppiato è assegnato alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio spetta al detentore della bufala al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN).

✓ **Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina (art. 24)**

- **Vacche nutrici**

Il sostegno accoppiato è assegnato a vacche nutrici di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro:

- **Livello 1:** spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine. Ai fini dell'ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;
- **Livello 2:** spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

- **Bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi**

Il sostegno accoppiato è assegnato ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente

per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro:

- **Livello 1:** spetta ai capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- **Livello 2:** spetta ai capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione,.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013. 4. I premi sopra descritti spettano ai capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare

✓ **Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino (art. 25)**

- **Agnelle**

Il sostegno accoppiato è assegnato alle agnelle identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovis, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.

- **Ovicapri inviati al macello**

Il sostegno accoppiato è assegnato a capi ovicapri, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere inviati al macello e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ciascun capo ovicapri può essere oggetto di una sola domanda di aiuto. Il periodo di riferimento coincide con l'anno solare.

1.4 – COMPLEMENTO DI SVILUPPO RURALE 2023/2027 – MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE ED AGLI ANIMALI – IMPEGNI, CRITERI ED OBBLIGHI (ICO)

I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardino le superfici e gli animali per cui sono state presentate domande di pagamento.

Il campione rappresentativo per le verifiche in loco dei criteri di ammissibilità ed impegni sugli interventi dello Sviluppo RURale, non assoggettati al sistema AMS o su ELCO non monitorabili, viene selezionato nella misura

minima del 3% delle domande di pagamento FEASR presentate all'OP.

ARGEA O.P.R. in collaborazione con l'Autorità di Gestione regionale, predispone le necessarie procedure affinché gli impegni, i criteri e gli obblighi connessi all'adesione alle domande di pagamento possano essere controllate in base a una serie di indicatori verificabili.

I risultati dei controlli in loco sono oggetto di esame da parte di ARGEA O.P.R. al fine di stabilire le cause, la necessità di eventuali esami ulteriori e le necessarie misure correttive e preventive da attuare a fronte delle violazioni accertate nel corso dei controlli aziendali.

Per la campagna 2024 saranno gestiti nell'ambito del sistema dei Controlli Aziendali Integrati (CAI) i controlli del rispetto degli impegni, criteri ed obblighi per gli interventi connessi alle superfici ed agli animali.

In particolare, i controlli comprendono la verifica del rispetto degli impegni ed obblighi previsti dal CSR 23/27 e dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 finanziati con i fondi relativi a tale programmazione per gli interventi riportati nella tabella seguente:

Programmazione	Descrizione intervento FEASR
CSR 23/27	SRA01 - ACA 1 - produzione integrata
CSR 23/27	SRA03 - ACA3 - tecniche lavorazione ridotta dei suoli
CSR 23/27	SRA 14 – ACA 14 - Allevatori custodi dell'agro biodiversità
CSR 23/27	SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
CSR 23/27	SRA30 - benessere animale
PSP 14/22	11 - Agricoltura biologica
PSR 14/22	10.1.5 "Conservazione di razze locali minacciate di abbandono" (bando quinquennale con periodo d'impegno 15.05.2020 -14.05.2025 - domande di sostegno/pagamento annualità 2020)

1.4.1 – REQUISITI MINIMI

I Requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e per il benessere animale a norma degli articoli 31 e 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli articoli 28 (paragrafo 3), 29 (paragrafo 2) e 33, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rappresentano un impegno obbligatorio per i beneficiari degli ecoschemi e degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale i cui impegni virtuosi siano costruiti sopra gli obblighi descritti in uno o più di questi requisiti.

1.4.1.1 – Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti

Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere

degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola e nel Decreto 25 febbraio 2016 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e agli impegni in materia di gestione di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 4 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

1.4.1.2 – Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

A norma dell'articolo 6, del DM MASAF n. 147385 del 9/03/23, in assenza di provvedimenti della Regione Autonoma della Sardegna si applicano gli impegni di seguito indicati.

Le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo **controllo funzionale** entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi. Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo. Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a

controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE. Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la **conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria** (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014. b)
- Dal 26 novembre 2015 **gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione**, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A.1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza."
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo **stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari** riportate nell'allegato VI.1 al Decreto Mipaaf del 22 gennaio 2014.
- Le **disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili**, conformemente alla legislazione vigente.

1.4.1.3 – Requisiti minimi relativi al benessere animale

Si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione, cui siano pertinenti i requisiti in oggetto, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 nel caso siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

A norma dell'articolo 6 del DM MASAF n. 147385 del 9/03/23, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere **adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali** che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento

ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".

Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

- il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
- la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicapri, 5 anni per i suini; oppure
- mediante l'adesione dell'azienda al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, la Regione Autonoma della Sardegna può organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Tali corsi sono organizzati dai Servizi Veterinari ASL o sotto la loro supervisione, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale

2. – QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

2.1 – NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il

Pag. 40 di 134

regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante "modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione, del 12 febbraio 2024, che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;
- Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.
-

2.2 – NORMATIVA NAZIONALE

- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e s.m.i;

- DM MASAF n. 147385 del 9/03/23 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale.
- DM n. 147385 del 9 marzo 2023 - Risposte ai quesiti applicativi di cui alla nota 56089 del 19 luglio 2023 sulla Condizionalità rafforzata. Prot. Uscita n. 0503763 del 21/09/2023;
- DM 30 marzo 2023 n. 185145 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° marzo 2021, n. 99707, recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385, recante la "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 30 marzo 2023, n. 185101, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022";
- Decreto legislativo, del 17 marzo 2023, n. 42, recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Decreto legislativo di modifica e integrazione del decreto legislativo del 17 marzo 2023 n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio, del 2 dicembre 2021, sul "finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013", recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della Politica agricola comune;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 4 agosto 2023, n. 410739, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

- DM 27 settembre 2023 n. 525680 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densità di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa;
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 - Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53. (22G00142);
- DM n. 0093348 del 26/02/2024 - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;
- DM 29 febbraio 2024, prot. n. 101344: Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale".

2.3 – NORMATIVA REGIONALE

- Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/16 del 4 aprile 2006, all'interno del quale vengono indicate le zone vulnerabili, le zone potenzialmente vulnerabili e le zone scarsamente vulnerabili. (BURAS 30 giugno 2006, n. 21, S.S. n. 9).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005 "Direttiva 91/676 CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da fonti agricole. Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola". (BURAS 1° marzo 2005, n. 7, S.S. n. 3).
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/13 del 31 gennaio 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione preliminare del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea".
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione definitiva del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea". (BURAS 13 maggio 2006, n. 15, S.S. n. 6 del n. 2)
- Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" Art. 51 c. 1 lett. d), in merito all'attribuzione delle funzioni di ricevimento delle comunicazioni per l'utilizzo a fini agronomici dei fertilizzanti azotati. (BURAS 20 giugno 2006, n. 20)
- Decreto interassessoriale n. 22/III del 25 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Istituzione Organismo Alta Sorveglianza sull'attuazione del Programma d'azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006". (BURAS 18 agosto 2006, n. 27)
- Decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale "Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative, della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo". (BURAS 28 agosto 2006, n. 28, S.S. n. 18)
- Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", con la quale è stata istituita, presso la Presidenza, la nuova Direzione Generale denominata "Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna", resa operativa con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/3 del 13.05.2008. Pertanto le attività in precedenza in capo all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente - Servizio tutela delle acque dal marzo 2009 sono transitate presso la nuova Direzione generale del distretto idrografico - "Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità", tra le quali rientrano le attività connesse all'attuazione del Programma d'azione della zona vulnerabile da nitrati di Arborea. (BURAS del 14 dicembre 2006, n. 41)
- Determinazione interdirettoriale n. 0014137/Det/391 del 09.05.2007 dei Direttori Generali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ai sensi dell'art. 6 del decreto interassessoriale n. 23/III del 28 luglio 2006 in merito alla modifica della modulistica prevista dal Programma d'azione per la zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea, adottato con deliberazioni G.R. n. 4/13 del 31.01.2006 e n. 14/17 del 04.04.2006: definizione delle istruzioni tecnico operative della modulistica e dei limiti di accettabilità di rame, zinco e fosforo. (BURAS 25 maggio 2007, n. 17)

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 69/25 del 10.12.2008 recante Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”, art. 11 “Utilizzazione agronomica”: per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all’emanazione di apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006, fermo restando quanto previsto dal Programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola di Arborea, dall’art. 51 c. 1 lett. d) della L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 e, per quanto non in contrasto, dall’art. 15 del decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34. (BURAS 19 febbraio 2009, n. 6, S.S. n. 6)
- Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente del 21 gennaio 1997, n. 34 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili”, art. 15 relativo all’utilizzazione agronomica di reflui di aziende zootecniche aventi un carico non superiore a 40 q.li di peso vivo di bestiame per ettaro di terreno agricolo, per quanto non in contrasto con le norme successivamente emanate. (BURAS 11 febbraio 1997, n. 5). Testo integrato con il Decreto Assessoriale 23 giugno 1997 n. 1699 (BURAS 10 luglio 1997, n. 21) e con il Decreto Assessoriale 19 dicembre 1997 n. 3734 (BURAS 29 dicembre 1997, n. 39).
- Deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2008, n. 72/12 (BURAS 19 febbraio 2009 n. 6) relativa alla modifica del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006.
In tale deliberazione, in sintesi, è previsto esplicitamente che in caso di conferimento attraverso autobotte all’impianto di depurazione il preliminare pretrattamento tendente ad eliminare la frazione solida (croste, paglia, sabbie ect.) può essere fatto anche nell’area del predetto impianto.
Le aziende dovranno, inoltre, sottoscrivere un accordo formale con il gestore dell’impianto nel quale si attesta la destinazione del sottoprodotto all’utilizzo in azienda oltre all’impegno relativo al ritrasporto dello stesso sottoprodotto. Qualora, invece, l’azienda conferente il refluo mediante autobotte non sottoscriva l’impegno al ritrasporto e riutilizzo del sottoprodotto, alla stessa saranno addebitati i costi in base alla qualità del refluo conferito più quello derivante dal costo di smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di separazione solida.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 25 febbraio 2010, n. 1 “Adozione del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna”;
- Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale della Sardegna del 3 giugno 2010, n. 1 “Primo aggiornamento del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna adottato con delibera del Comitato del 25 febbraio 2010, n.1”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/14 del 3 agosto 2010 “Riesame e revisione del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Delib.G.R. n. 14/17 del 4.4.2006). Art. 5, paragrafo 7, della Direttiva 91/676/CEE. Proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi dell’art. 92, comma 8, lett. c) del D.lgs. n. 152/2006.”. Approvazione della proroga del Piano fino al 30 giugno 2011 ed entro il 30 novembre 2011 riesame ed eventuale rielaborazione del Programma d’Azione.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/37 del 19 giugno 2012 recante D.lgs. 152/2006, art. 92. Proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d’Azione per la zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/17 del 4 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/17 del 5 febbraio 2013 recante Conferma zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea (Deliberazione di Giunta Regionale n. 1/12 del 18 gennaio 2005)

in attuazione dell'art. 36 comma 7 ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge n. 221 del 17.12.2012, proroga del termine per il riesame e la revisione del Programma d'Azione (Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/17 del 04 aprile 2006) e proroga del Piano di Monitoraggio e Controllo.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 recante Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152".
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/12 del 3 dicembre 2013 "Disciplina Regionale di recepimento del DM 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152. Differimento termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013."
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/8 del 25 giugno 2014 "Disciplina regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 "Differimento dei termini di presentazione della comunicazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013 successivamente modificati dalla deliberazione n. 50/12 del 3 dicembre 2013 e dei tempi di realizzazione e adeguamento dei contenitori di stoccaggio di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 21/34 del 5 giugno 2013."
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 59/19 del 3 novembre 2016 "Attuazione del Programma d'Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea. Deliberazioni della Giunta regionale n. 4/13 del 31.1.2006 e n. 14/17 del 4.4.2006. Legge regionale 29 maggio 2007 n. 3. Programmazione fondi."
- Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 3.7.2019 (pubblicata sul B.U.R.A.S. Parte I e II n. 32 del 18.7.2019) "Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell'art.258 del TFUE – Piano di azione Nitrati per la risoluzione delle criticità individuate."
- Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 12 del 28.10.2019 (pubblicata sul suppl. straord. n. 83 al B.U.R.A.S. Parte I e II n. 54 del 12.12.2019) "Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell'art.258 del TFUE – Designazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole."
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/24 del 22 gennaio 2020 (pubblicata sul BURAS Parte I e II n. 10 del 5/3/2020) "Attuazione della Direttiva 91/676/CEE protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Lettera di costituzione in mora C (2018)7098 ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Designazione di nuove zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole."
- Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n. 10 del 28.07.2022 "Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell'art.258 del TFUE – Attuazione della Deliberazione n. 2 del 03.03.2021 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna. Definizione delle istruzioni operative, della relativa modulistica e conseguente Aggiornamento del Programma d'azione per le nuove ZVN designate con la

Deliberazione di Giunta regionale n. 3/24 del 22.01.2020.

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 16 febbraio 2023 (pubblicata sul BURAS n.23 del 4 maggio 2023, Parte I e II) “ Attuazione della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – Lettera di costituzione in mora C(2018)7098 ai sensi dell’art.258 del TFUE – Nuove ZVN designate con la Deliberazione di Giunta regionale n. 3/24 del 22.01.2020, approvazione del Programma d’azione, delle istruzioni operative e della relativa modulistica adottati con Deliberazione n. 10 del 28.07.2022 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.”
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE Zona Vulnerabile da nitrati di Arborea
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/56 DEL 8.10.2021 - Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/17 del 7 marzo 2007 – Designazione di Zone di Protezione Speciale.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/19 del 15 dicembre 2004 “Designazione di nuove Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/62 DEL 3.6.2010 “D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/45 DEL 17.10.2017 Proposta di designazione della ZPS “Campu Giavesu” in Comune di Giave;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/70 DEL 19.02.2019 “Rete Natura 2000 – Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia. Proposta di nuovi SIC e ZPS marini per la Sardegna”.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 48/74 del 10.12.2021” Realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica della potenza nominale di 85,80 MW sito in agglomerato industriale Ottana, Comune di Bolotana, Provincia di Nuoro. Proponente: Acea Solar S.p.A. Procedura di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.). D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.”
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/54 DEL 30.09.2022 Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.). Recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n. 303 del 28.12.2019).
- L.R. 8 marzo 1997 n. 8 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997);
- Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 (PRS) - Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/15 del 5.3.2020;
- Piani di Gestione approvati per i siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna (<https://portal.sardegnaasira.it/web/sardegnaambiente/sic-e-zps>).
- L.R. 7 giugno 1989, n. 31 - Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/21 DEL 28.12.2021 - Approvazione del “Quadro di azioni prioritarie” (Prioritized Action Framework, PAF) per il periodo 2021-2027;
- Misure di conservazione approvate con Deliberazione di Giunta regionale n.61/35 del 18/12/2018 per 13 siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna;

- Misure di conservazione approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 6/45 del 05/02/2019 per 2 siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna;
- Misure di conservazione approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 8/70 del 19/02/2019 per 8 siti della Rete Natura 2000 della Regione Sardegna;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/62 DEL 3.6.2010 “D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare. Individuazione di nuovi siti Natura 2000 a mare”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/70 DEL 19.02.2019 “Rete Natura 2000 – Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia. Proposta di nuovi SIC e ZPS marini per la Sardegna;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 14/39 del 4.04.2012. Approvazione definitiva dell'ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is Arenas.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16/12 del 9.04.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Sa Rocca Ulari” in Comune di Borutta.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/13 del 26.09.2013. Istituzione del Sito di Importanza Comunitaria “Grotta de Su Coloru” in Comune di Laerru.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013 “Rete Natura 2000: Procedura di approvazione dei piani di gestione di SIC e ZPS”.
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/50 del 5 febbraio 2019 - Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 39/56 del 8.10.2021 - Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 30/54 del 30.09.2022 Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.). Recepimento delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (GU Serie Generale n. 303 del 28.12.2019).
- Deliberazione di Giunta Regionale n.5/28 del 23 febbraio 2024 “Decreto MASAF n. 0147385 del 9 marzo 2023 (G.U. - S.G. n. 112 del 15.5.2023). Disciplina Regionale del regime di “Condizionalità rafforzata” 2023 - 2027 e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 applicabile dal 1° gennaio 2023.”
- Deliberazione di Giunta Regionale n.14/4 del 13 aprile 2023 “Piano Strategico per la PAC 2023-2027 e Complemento Regionale per lo sviluppo rurale della Sardegna. Presa d’atto e indirizzi attuativi.” e Allegato “Piano Strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale - 2023-2027 della Regione Sardegna (versione 01)”.

2.4 – DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE ARGEA

- Istruzioni Operative N. 8 del 24/04/2024 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2024 e successive;
- Istruzioni Operative N. 9 del 08/05/2024 – Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento per gli impegni derivanti dalla programmazione PSR 2007-2013 e precedenti – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna

2024;

- Istruzioni Operative N. 10 del 08/05/2024 – Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della programmazione PSR 2014-2022 – Misure connesse alle superfici e agli animali – Campagna 2024;
- Istruzioni Operative N. 11 del 10/05/2024 – Gestione del Fascicolo Aziendale, indicazioni in merito alla Politica Agricola Comune per la campagna 2024 e successive. Modifica delle Istruzioni Operative n. 8 del 24 aprile 2024 in tema di sfalcio;
- Istruzioni Operative N. 12 del 15/05/2024 – Sviluppo Rurale – Campagna 2024. Modifica Istruzioni Operative n. 9 e n.10 del 8 maggio 2024 – Misure connesse alle superfici e agli animali – Programmazioni 2014/2022 e precedenti. Modifica dei termini di presentazione delle domande.
- Istruzioni Operative N. 13 del 28/05/2024 – Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024;
- Istruzioni Operative N. 17 del 17/06/2024 – Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 – Integrazione delle Istruzioni n. 13 del 28 maggio 2024 per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024;
- Istruzioni Operative N. 18 del 03/07/2024 – Sviluppo Rurale – Campagna 2024. Modifica Istruzioni Operative n.12 del 15 maggio 2024 – Misure connesse alle superfici e agli animali – Programmazioni 2014/2022 e precedenti. Ulteriore modifica dei termini di presentazione delle domande;
- Istruzioni Operative N. 19 del 05/07/2024 – Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024 – Sostituzione delle Istruzioni n.13 del 28 maggio 2024 e n.17 del 17 giugno 2024;
- Istruzioni Operative N. 20 del 01/08/2024 – Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 02 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Istruzioni operative per la compilazione e la presentazione della Domanda Unificata – Campagna 2024 – Modifica delle Istruzioni operative n, 19 del 5 luglio 2024 – Ulteriore proroga termini;
- Istruzioni Operative N. 21 del 02/08/2024 – Sviluppo Rurale – Campagna 2024. Modifica Istruzioni Operative n.18 del 3 luglio 2024 – Misure connesse alle superfici e agli animali – Programmazioni 2014/2022 e precedenti. Ulteriore modifica dei termini di presentazione delle domande.

2.5 – ALTRI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Manuale operativo per la gestione del sistema I&R - Allegato 1 al Decreto 7 marzo 2023 (G.U. n. 113 del 16/05/23);
- Nota MASAF su Condizionalità rafforzata: quesiti applicativi – Prot. n. 0503763 del 21/09/2023;

Pag. 49 di 134

- Circolare AGEA.65915.2024 del 04 settembre 2024 – Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 – campagna 2024.

3. – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

3.1 – SCHEMA GENERALE DEL PROCESSO DI CONTROLLO

Le attività previste nell'ambito dei Controlli Aziendali svolti in modalità Integrata (CAI) vengono supportate in tutte le fasi di realizzazione (pianificazione; esecuzione; monitoraggio, calcolo esiti; produzione verbale) dal sistema software CAI. La Piattaforma CAI si compone di due moduli:

1. **CAI-Server**, accessibile ai coordinatori ed ai validatori, gestisce i processi di assegnazione, monitoraggio e valutazione dei controlli;
2. **CAI-PDA** (PDA/Notebook), a disposizione dei tecnici incaricati dei controlli, gestisce la procedura di controllo aziendale.

Entrambi i moduli risultano accessibili solo disponendo delle idonee abilitazioni che definiscono il profilo dell'utilizzatore e quindi le funzioni utilizzabili. Per ogni informazione di dettaglio inerente al funzionamento del software CAI, si rimanda allo specifico Manuale operativo disponibile nell'area download del portale SIAN. Secondo la metodologia adottata, il controllo delle aziende ricadenti nel campione 2024 prevede le seguenti fasi principali:

1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile;
2. Esecuzione delle verifiche previste presso i terreni ed il centro aziendale;
3. Stampa dei modelli prodotti dal *software* e consegna di copia della relazione di controllo al rappresentante aziendale;
4. Verifica esecuzione interventi correttivi previsti in caso di violazione degli impegni ed obblighi dello Sviluppo Rurale e degli impegni di ripristino assegnati in caso di violazioni degli obblighi della condizionalità rafforzata;
5. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.

Nella tabella che segue sono sintetizzate le attività relative a ciascuna fase.

FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE
1. Assegnazione delle aziende e caricamento banca dati su Tablet PC o PC portatile	- Vedi Manuale operativo CAI
2. Esecuzione del controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi applicabili all'azienda presso i terreni e presso il centro aziendale	- Incontro presso la sede aziendale
	- Eventuale riconvocazione tramite telegramma o pec in assenza del rappresentante aziendale
	- Espletamento delle formalità di riconoscimento del rappresentante aziendale
	- Comunicazione al rappresentante aziendale delle finalità e delle modalità di svolgimento del controllo

FASE DI LAVORO	ATTIVITÀ DA REALIZZARE
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Acquisizione tramite software CAI delle informazioni necessarie alla definizione dell'esito del controllo</i> - <i>Acquisizione della eventuale documentazione integrativa, necessaria per il completamento delle operazioni di controllo</i> - <i>Evidenza e documentazione (foto di campo georiferite) degli elementi qualificanti la conformità e delle eventuali infrazioni riscontrate e rilevazione punto GPS (centro aziendale) quando previsto.</i> - <i>Evidenza delle azioni correttive e interventi di ripristino eventualmente applicabili</i>
3. Compilazione e firma della relazione di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Firma della relazione di controllo prodotta da software da parte del tecnico incaricato e del rappresentante aziendale nel caso di accertamento di violazioni, acquisizione dei modelli firmati</i> - <i>Consegna di una copia dei modelli firmati al rappresentante aziendale</i>
4. Validazione dell'attività di controllo	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Verifica e validazione del 100% dei fascicoli di controllo da parte del Responsabile dell'attività in relazione a: completezza, coerenza e documentazione delle rilevazioni</i>
5. Verifica esecuzione azioni correttive per impegni ed obblighi dello Sviluppo Rurale	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Organizzazione del calendario dei controlli</i> - <i>Presenza di contatto con le aziende attraverso i CAA</i> - <i>Esecuzione del controllo in loco e verbalizzazione dell'esito</i> - <i>Rideterminazione dell'esito aziendale</i>
6. Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Archiviazione delle Relazioni di controllo</i> - <i>Archiviazione della documentazione aziendale acquisita</i> - <i>Archiviazione del materiale fotocartografico utilizzato</i> - <i>Consegna del materiale all'archivio centrale</i>

3.2 – LIVELLI DI RESPONSABILITÀ

Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi ed a diverso livello nell'esecuzione dei controlli oggettivi partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell'aiuto spettante al Produttore / Beneficiario.

I tecnici che effettuano i controlli in loco devono:

- avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell'Amministrazione che essi svolgono nei confronti del Produttore / Beneficiario;
- attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli;
- al termine dell'incontro, notificare al rappresentante aziendale, tramite il rilascio del documento fisico o attraverso l'invio con PEC la copia della relazione di controllo debitamente compilata e firmata;
- utilizzare correttamente il software e seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati;

- utilizzare le funzionalità del software al fine di registrare regolarmente i risultati del controllo e definire correttamente l'esito aziendale;
- firmare la relazione di controllo al termine dell'incontro, apponendo il proprio timbro professionale;
- invitare il rappresentante aziendale a firmare la relazione di controllo al termine dell'incontro ed in caso di rifiuto di questo, annotarne le motivazioni;

Il tecnico incaricato dei controlli aziendali è responsabile della veridicità e correttezza delle dichiarazioni che acquisirà all'interno del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e che porteranno alla valutazione dell'esito e quindi alla determinazione degli importi degli aiuti spettanti al produttore / beneficiario.

Il tecnico è anche responsabile del corretto utilizzo dell'applicazione software. Il tecnico dovrà tempestivamente comunicare alla struttura di supporto tecnico la presenza di eventuali malfunzionamenti dell'applicazione.

3.3 – FIGURE PROFESSIONALI INCARICATE DEI CONTROLLI

Le attività di controllo, in ogni loro fase, devono essere effettuate da personale tecnicamente qualificato. Nel caso specifico, il personale impiegato deve essere regolarmente iscritto ad uno dei seguenti Albi, Collegi e Ordini Professionali: dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici, Periti Agrari.

Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con CAA, OO.PP., aziende sottoposte a controllo. Il controllo deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, il personale che effettua i controlli in loco non deve quindi essere in alcun modo coinvolto con le attività di controllo amministrativo relativo alle stesse domande.

I tecnici incaricati saranno tutti registrati nella BDUV (Banca Dati Unica delle risorse preposte alle Verifiche) Viene garantita la coerenza tra il profilo del tecnico e l'attività assegnata.

Il personale incaricato dell'esecuzione dei controlli non deve essere stato implicato in procedimenti giudiziari relativi a reati di cui al D.lgs. 231/2001 e dovrà controfirmare apposite dichiarazioni, di cui al modello in allegato 6.

I tecnici coinvolti nel processo di controllo sono integrati nella struttura organizzativa e tecnica dell'area di coordinamento dei Servizi di Controllo del RTI Lotto 2.

I tecnici coinvolti nelle attività di controllo sono tenuti a garantire la loro disponibilità verso l'Amministrazione committente per la gestione di anomalie e richieste di riesame connesse all'esecuzione delle attività e per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori), che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli. Se ARGEA, nel corso dell'attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere al fornitore l'intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato.

3.4 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Tutto il personale impiegato a vario titolo e con qualunque funzione nelle attività previste per l'esecuzione dei controlli aziendali sarà destinatario, all'avvio delle attività operative, di uno o più incontri di aggiornamento e/o formazione. Obiettivo dell'attività è quello di rendere omogenea l'applicazione delle procedure di controllo.

Nel corso degli incontri di formazione, saranno illustrate le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le corrette modalità di esecuzione del controllo.

Lo svolgimento di tutti gli incontri di formazione/aggiornamento sarà formalizzato mediante la compilazione di un apposito “verbale di registrazione degli interventi formativi”.

La partecipazione agli incontri di aggiornamento e/o formazione organizzati dal RTI Lotto 2 è obbligatoria e rappresenta una condizione necessaria per l’abilitazione allo svolgimento delle attività di controllo.

3.5 – COLLAUDI, CONTROLLI DI QUALITÀ E VALIDAZIONE ESITI

3.5.1 – COLLAUDI E CONTROLLI DI QUALITÀ

Le attività di controllo saranno oggetto di monitoraggio, controllo qualità (CQ) e “reperformance” svolte dal RTI Lotto 2 e di collaudo da parte di SIN S.p.A.

I coordinatori ed i responsabili della qualità delle sedi operative nel corso delle verifiche previste metteranno a disposizione del personale incaricato dei controlli, tutti i materiali elaborati dai tecnici e consentiranno loro l’accesso alle banche dati per l’esecuzione delle operazioni di CQ.

Il CQ comporterà, da parte del personale incaricato, la riesecuzione e/o verifica del lavoro svolto. L’attività di verifica potrà avvenire in presenza dei tecnici/operatori il cui lavoro è oggetto di verifica.

Al termine dell’attività di controllo, al coordinatore e/o responsabile della qualità delle sedi operative sarà consegnata copia del verbale di CQ, contenente anche l’indicazione degli eventuali problemi riscontrati.

Nel caso in cui venissero accertate non conformità rispetto alle procedure di lavoro previste, i tecnici e/o gli operatori responsabili saranno chiamati a correggere od eseguire nuovamente il lavoro svolto, seguendo le indicazioni, i suggerimenti e le prescrizioni contenute nel verbale di CQ.

3.5.2 – VALIDAZIONE ESITI

Il 100% dei controlli eseguiti, una volta trasmessi al SIAN, saranno sottoposti alla validazione da parte del personale incaricato di tale attività. Tale procedura supportata da specifiche funzioni software (si veda manuale operativo CAI) consiste nel ripercorrere tutte le fasi del controllo, valutare la congruenza e completezza della documentazione acquisita nel corso della visita aziendale, la completezza e la coerenza intrinseca del controllo stesso.

Se l’azienda risulta validata negativamente sarà riassegnata al tecnico, che sarà tenuto a effettuare nuovamente il controllo in loco al fine di sanare le problematiche segnalate dal validatore. In caso di validazione positiva il controllo in loco può ritenersi concluso ed i relativi esiti utilizzabili ai fini della definizione del procedimento amministrativo.

4. – ELEMENTI GENERALI DEL CONTROLLO

4.1 – INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTROLLO

Il controllo in loco deve essere effettuato alla presenza del Beneficiario o, in subordine, di un suo rappresentante munito di delega scritta; nel caso in cui al controllo sia presente il tecnico del CAA mandatario, egli deve essere munito di apposito conferimento d'incarico (allegato n.2).

Il beneficiario è tenuto a collaborare con i tecnici incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alle strutture ed ai terreni costituenti la propria azienda. Inoltre, è tenuto a fornire tutti i documenti richiesti.

Ai sensi dell'Allegato I del Reg. (UE) 2022/127, "il pagamento può essere autorizzato quando sono stati effettuati controlli sufficienti per verificare la conformità alla normativa dell'Unione", ne consegue che, se i controlli non possono essere effettuati, come nel caso in cui il beneficiario non lo consenta, gli aiuti richiesti dall'azienda non possono essere erogati

4.1.1 – PREAVVISO

Preavviso dei controlli in loco

La gestione del preavviso nell'esecuzione dei controlli segue le disposizioni dell'articolo 5-bis del DM Controlli SIGC, che prevede quanto segue:

- i controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia;
- nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati;

L'eventuale preavviso deve avvenire a mezzo di un **telegramma**, indirizzato alla sede legale del titolare della domanda o tramite **PEC** (vedi allegato n. 1) da inviare all'indirizzo memorizzato nel fascicolo aziendale del SIAN.

È opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del produttore che per il raggiungimento della sede aziendale. A tale scopo nell'elenco delle aziende selezionate per il controllo e assegnate a ciascun tecnico, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento dell'ufficio CAA cui essa è associata.

Non dovranno mai essere resi pubblici gli elenchi delle aziende da sottoporre a controllo, tranne quelli relativi ai controlli da realizzarsi nelle 48 ore successive, da consegnarsi al personale individuato dai CAA per seguire le operazioni di controllo, rispettando così il vincolo posto dalla normativa comunitaria.

Al momento della visita, nel caso di ir reperibilità dell'azienda o del produttore, indipendentemente dal motivo, il controllore deve obbligatoriamente comunicare l'esecuzione di una seconda visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso indirizzato alla sede legale del titolare della domanda o tramite una PEC (allegato n. 1), da inviare all'indirizzo memorizzato nel fascicolo aziendale del SIAN.

Con riferimento al controllo del rispetto dei criteri relativi al Sistema di Identificazione e Registrazione degli animali, ai fini della giustificazione di capi mancanti, smarriti o morti, o nel caso di richiesta di duplicati per marchi auricolari, si evidenzia che non può essere considerata utile la documentazione giustificativa avente una data successiva a quella dell'invio del preavviso. Pertanto, mod. 4, denunce di smarrimento o furto di animali e certificati Veterinari di morte emessi in data successiva alla data del preavviso NON si possono accettare come giustificativo ed i relativi animali interessati sono da indicare come in anomalia

4.1.2 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI IN LOCO

Come principio generale, tutti controlli in loco contemplati dalla normativa unionale sono effettuati contemporaneamente.

Per gli interventi dello Sviluppo Rurale connessi alle superfici ed agli animali, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura. I controlli in loco verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi riguardanti tali regimi di aiuto. La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

Al fine di svolgere nel periodo opportuno le verifiche, per ciascun criterio, impegno ed obbligo (ICO) all'interno del sistema CAI risulta associato un parametro che indica il Periodo Ottimale di Controllo (POC). I controlli aziendali dovranno essere eseguiti secondo un calendario che consenta di verificare il maggior numero di ICO nel periodo ottimale. Nel caso in cui alcuni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possano essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco potrebbero richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono comunque organizzati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite presso il beneficiario.

In linea di principio, i controlli aziendali sono effettuati nell'ambito di una sola ispezione. In relazione alla dimensione dell'azienda da controllare, al numero ed al livello di complessità dei controlli da eseguire, il controllo potrebbe non completarsi nel corso di una sola giornata. Tuttavia, la durata massima dei controlli aziendali, da intendersi come numero di giorni trascorsi tra l'avvio del controllo e la data di stampa del verbale, tranne casi eccezionali opportunamente documentati, non dovrebbe essere superiore a 14 giorni. Nel caso di controlli che interessino gli allevamenti, è comunque opportuno completare le attività di controllo entro due giorni dal loro avvio.

Ai sensi dell'art. 27 del DM 410739 del 4/08/23, i controlli in loco sul campione di condizionalità sono effettuati nello stesso anno civile in cui sono presentate le domande di aiuto e/o le domande di pagamento.

4.2 – METODOLOGIA DI CONTROLLO

La procedura di controllo prevista per la verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi connessi ai criteri di ammissibilità e condizionalità degli aiuti, prevede la combinazione di diversi metodi di indagine:

- **Verifiche documentali:** tali controlli prevedono la possibilità di richiedere ai Beneficiari di esibire la documentazione relativa alle operazioni agricole, si richiederà, solitamente, di poter acquisire copia delle fatture e dei documenti contabili o altre certificazioni rilasciate da Enti terzi. Tali documenti, in combinazione con i quaderni di campagna ed i registri di magazzino, rappresentano un'importante fonte di prova;

- **Valutazioni tecnico agronomiche formulate nel corso delle visite in loco relative alle strutture dell'aziende ed alle superfici aziendali:** per alcune tipologie d'impegno, l'effettuazione di visite presso le strutture dell'azienda (magazzini, stalle, terreni) fornisce la principale fonte di informazione ai fini della verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi a cui sono soggetti i Produttori;
- **Misure analitiche:** verranno acquisiti elementi dimensionali e quantitativi di strutture e/o di situazioni specifiche presenti in azienda, quali misure fisiche degli stoccaggi, conteggio del numero di animali presenti, numerosità di elementi a controllo. In alcuni casi sarà previsto il prelievo di campioni (parti di pianta, terreno, ecc.) al fine di eseguire analisi chimico / fisiche finalizzate all'accertamento di sostanze il cui utilizzo è vietato o soggetto a limitazioni nell'ambito di specifici protocolli di coltivazione (es. agricoltura biologica/ integrata);
- **Controlli svolti nell'ambito del SIAN:** in questa categoria sono incluse tutte le verifiche che possono essere effettuate mediante l'incrocio di banche dati certificate (esempio: BDN / Banca Dati Fitofarmaci, ecc.) e mediante l'utilizzo dei dati del Fascicolo Aziendale (consistenza territoriale, UMA, macchine operatrici, ecc.).


4.3 – AGGIORNAMENTO DELL'APPLICAZIONE SOFTWARE CAI

Ad ogni avvio dell'applicazione CAI, se il PDA / PC è connesso alla rete internet, si avvierà in automatico il download dell'ultima versione dell'applicazione. Nel caso in cui non venga effettuato un allineamento dei dati entro 48 ore, il sistema presenterà un warning non bloccante, che consiglierà al tecnico di effettuare, appena possibile, un aggiornamento dell'applicazione.

In questo caso è necessario collegare il PDA / PC a internet ed effettuare un "invio dati", al termine del quale verrà in automatico aggiornata l'applicazione.

Se il tecnico non avrà provveduto ad aggiornare l'applicazione per 72 o 96 ore, verrà presentato un warning, in questo caso bloccante, che imporrà la necessità di un aggiornamento. In tal caso non sarà possibile iniziare alcun rilievo se non si collega il PDA / PC alla rete e se non si effettua l'invio dei dati al SIAN.

Nella figura seguente viene schematizzato il sistema di avvisi e blocco dell'applicazione in caso di mancato collegamento del PDA / PC al SIAN.



4.4 – STATI DI AVANZAMENTO DEL CONTROLLO

L'avanzamento del controllo aziendale è tracciato attraverso un codice composto da tre digit che identificano la modalità di avvio della visita, lo stato di avanzamento e quello finale. La codifica utilizzata è la seguente:

1. Il **primo** digit rappresenta la **modalità di avvio della visita** (1) e può assumere uno dei seguenti valori:
 - A = normale
 - B = dopo sospensione del controllo
 - C = dopo aborto (1° volta) del controllo
 - D = dopo modifica dei dati inviati al SVR, ma non ancora validati
 - E = dopo validazione negativa di un controllo completato
 - F = dopo devalidazione di un controllo validato positivamente
 - H = dopo interruzione del controllo
 - W = dopo richiesta istanza di riesame

2. Il **secondo** digit rappresenta lo **stato di avanzamento della visita**, (2) e può assumere uno dei seguenti valori:
 - A = visita da eseguire
 - B = visita pianificata
 - C = visita in corso
 - D = invio al SIAN dei dati alfanumerici acquisiti
 - E = ack dell'operazione D
 - F = invio al SIAN dei dati raster acquisiti
 - G = ack dell'operazione F
 - H = valore aggiornato dal server sul PDA

3. Il **terzo** digit rappresenta lo **stato finale della visita** (3) e può assumere uno dei seguenti valori:
 - X = void (visita non ancora completata)
 - A = normale
 - B = sospesa
 - C = abortita (assenza rappresentante)

- D = ute senza terra
- E = ute rifiutata
- N = validata positivamente
- O = validata negativamente
- H = interrotta

4.5 – STATI ANOMALI DEL CONTROLLO

4.5.1 – INTERRUZIONE

Il tecnico potrà trovarsi di fronte all'esigenza di interrompere il processo di controllo, al fine di modificare o ricontrollare i dati inseriti.

Il tecnico potrà interrompere il controllo ogni qual volta lo ritenga necessario, successivamente, al termine dell'interruzione, ricomincerà a lavorare l'azienda a partire dalla fase iniziale, senza la richiesta di acquisizione del documento di identità del rappresentante aziendale.

Nel caso di "interruzione del controllo" il sistema invierà al Server una copia dei dati raccolti fino a quel momento.

4.5.2 – SOSPENSIONE

Si potrebbero verificare situazioni che richiedono una sospensione formale del controllo, nel caso ad esempio di

- documentazione non idonea
- documentazione incompleta
- verifica della documentazione acquisita
- richiesta di sopralluogo suppletivo

oppure in altri casi in cui vengono accertate particolari infrazioni per le quali si rende necessaria una successiva visita (non sono compresi in questa casistica i controlli delle azioni correttive).

In questi casi, il tecnico avvierà la procedura di "sospensione del controllo": acquisirà nello specifico campo proposto dal sw il motivo della sospensione e il sistema invierà una copia dei dati raccolti fino a quel momento al SIAN. Il tecnico potrà sospendere il controllo ogni qual volta lo ritenga necessario, successivamente, tornato dalla sospensione, ricomincerà a lavorare l'azienda a partire dalla fase iniziale, acquisendo nuovamente il documento di identità del rappresentante aziendale.

In caso di sospensione, verrà prodotto un verbale che dovrà essere firmato dal tecnico incaricato e notificato al rappresentante aziendale. Si evidenzia che nel caso in cui il Beneficiario non si presenti al successivo incontro, nel luogo e nella data concordata, munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per la definizione dell'esito tecnico del controllo, i dati disponibili al momento del primo controllo.

4.5.3 – CONTROLLO NON ESEGUIBILE PER ASSENZA DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

Può accadere che il **rappresentante aziendale** non sia reperibile o non si presenti nel luogo e nella data concordata; in tal caso il tecnico dovrà selezionare dalla apposita combo il motivo dell'assenza del rappresentante. La selezione di uno dei motivi previsti causa l'immediata chiusura formale del rilievo, con la stampa della Relazione di Controllo e la necessità di acquisirne la scansione; verrà attivata quindi la fase di seconda convocazione, che

dovrà essere effettuata tramite l'invio al rappresentante aziendale di un telegramma o PEC, il relativo fac-simile è riportato come allegato 1 al presente documento.

Il tecnico sarà tenuto a ripresentarsi in azienda. Se per la seconda volta non sarà possibile effettuare il controllo per motivi imputabili all'agricoltore, il tecnico incaricato del controllo riacquisirà una Relazione di Controllo e si attiverà nuovamente la chiusura del controllo questa volta attraverso la "procedura di aborto". A questo punto l'azienda non sarà più presente nell'elenco delle aziende da lavorare.

Nel caso in cui il beneficiario non consenta lo svolgimento del controllo, gli aiuti richiesti dall'azienda non possono essere erogati.

5. – IL FLUSSO DELLE ATTIVITÀ

Il controllo presso l'azienda verrà effettuato utilizzando l'applicazione sw denominata CAI (utilizzabile da un Notebook o da un Tablet PC Windows), appositamente predisposta e fornita ai tecnici incaricati dei controlli.


Circa le modalità di controllo relative ad ogni ambito di verifica (Condizionalità / Sviluppo Rurale / Zootecnia), si rimanda alle specifiche procedure operative. In particolare, in merito ai controlli per gli interventi dello Sviluppo Rurale, sono stati predisposti i manuali operativi specifici, contenenti le procedure di controllo presenti nel sistema VECl (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi), validate dall'Organismo Pagatore ARGEA.

Per gli interventi del PSP 23/27, si provvederà a verificare anche il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità, ovvero degli obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili all'impegno che grava sul beneficiario. Tali impegni pertinenti di condizionalità saranno attivati automaticamente dall'applicazione software, in base a quanto previsto dal PSP 23/27.

L'applicazione software contiene tutte le informazioni di base necessarie ad eseguire il controllo, oltre a fornire una linea guida alla quale attenersi.

Il controllo aziendale si compone di una serie di attività (vedi figura seguente – Flusso delle Attività), a ciascuna delle quali sono dedicati i successivi paragrafi:

- Avvio Controllo
- Verifica Oggettiva
- Dati di base
- Controlli
- Valutazioni
- Chiusura del rilievo



6 – AVVIO CONTROLLO

6.1 – ESTREMI VISITA

Preliminarmente all'avvio del controllo presso la sede aziendale, si procederà al **riconoscimento del rappresentante aziendale**. Tale procedura prevede che il tecnico incaricato si presenti alla data e all'ora prevista presso la sede aziendale o il luogo di appuntamento prefissato, nel caso in cui sia stato fornito un preavviso, e svolga le seguenti attività:

- verifica della presenza del rappresentante aziendale;
- riconoscimento del rappresentante aziendale, con eventuale acquisizione del conferimento d'incarico (allegato n. 2) nel caso in cui il rappresentante sia un delegato del Produttore / Beneficiario.

Il Tecnico dovrà acquisire i dati anagrafici richiesti dall'applicazione desumendoli dal documento di identità che il rappresentante gli avrà fornito. Non sarà possibile procedere nella visita se non si scansiona il documento di identità del rappresentante aziendale.

Preliminarmente all'avvio del controllo, il tecnico incaricato della verifica dovrà comunicare al rappresentante aziendale alcune informazioni relative al controllo in corso. Le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere fornite riguardano:

- gli scopi del controllo;
- procedura di esecuzione del controllo;
- gli impegni, criteri ed obblighi che saranno verificati in azienda;
- i principi generali del metodo di calcolo dell'esito del controllo e le motivazioni che potranno generare il rifiuto o la revoca dei pagamenti in caso di accertamento di violazioni.

Si evidenzia che a completamento del controllo, contestualmente alla consegna della copia del verbale, il tecnico avrà l'obbligo di comunicare al rappresentante aziendale l'elenco completo delle violazioni accertate, le percentuali di riduzione derivanti, le azioni correttive e gli impegni di ripristino da realizzare nei tempi previsti.

6.1.1 – VERIFICA UTE

Per **UTE** si intende una porzione di azienda gestita in modo autonomo dalle altre; tale gestione può dipendere da cause esterne (distanza tra i corpi aziendali che ne impediscono una gestione unitaria o il ricadere di questi in Regioni diverse) o da scelte gestionali proprie dell'azienda.

Normalmente a ciascuna UTE è associato un set di documenti (Registro dei Trattamenti, Registro di Stalla, ecc.) distinto da quello relativo ad altri corpi aziendali.

Durante le fasi iniziali del controllo, il tecnico dovrà verificare, insieme al referente aziendale, se la ripartizione proposta corrisponde alla realtà oggettiva. In questa fase, il tecnico può confermare quanto proposto oppure creare o accorpate UTE, fino ad arrivare a definire la realtà aziendale.

Nel caso in cui alcune delle UTE ricadano in un'altra provincia (Regione) oppure comunque fuori dal raggio d'azione assegnato al tecnico, egli dovrà "rifiutare" le UTE interessate, le quali saranno assegnate ad altro tecnico. L'esito aziendale complessivo deriverà dall'aggregazione degli esiti delle singole UTE.

Una volta definito il corretto numero di UTE nelle quali l'azienda è suddivisa si procederà ad acquisire le informazioni minime che la caratterizzano (indirizzo della UTE ed estremi della persona di riferimento) e, successivamente, ad associarvi le particelle catastali che la compongono.

6.1.2 – SELEZIONE ALLEVAMENTI DA VERIFICARE

Il tecnico dovrà definire su quale codice ASL sarà effettuato il controllo aziendale. Se, infatti, l'azienda dispone, per la stessa specie, di codici ASL differenti, il tecnico deve selezionare quello relativo alla stalla presso cui effettua il controllo.

7. – VERIFICA OGGETTIVA

La Verifica oggettiva ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per definire la tipologia aziendale, le informazioni raccolte in questa fase saranno utilizzate nelle successive fasi per la definizione dell'esito del controllo.

7.1 – INFORMAZIONI AZIENDALI

L'applicazione CAI, per consentire una corretta esecuzione del controllo aziendale, mette a disposizione del tecnico anche i dati acquisiti dal SIAN e da altre banche dati nazionali certificate; tali informazioni sono di supporto per la valutazione preliminare dell'azienda da controllare e per meglio pianificare le attività di verifica.

I dati provenienti da banche dati esterne, sono resi disponibili in funzione dalla tipologia di controllo che si deve eseguire; in particolare:

- **Per TUTTI i controlli**
 - **Macchine Agricole:** questo menù consente di visualizzare l'elenco delle macchine agricole in possesso delle aziende iscritte all'UMA.

- **Solo per i CONTROLLI SVILUPPO RURALE**
 - **Appezamenti SR a premio:** Questo menù consente di visualizzare gli appezzamenti a premio nell'ambito delle domande per le misure a superficie del PSP, suddividendoli per UTE di appartenenza. Verrà visualizzata la coltura (codice e descrizione prodotto), il codice SIAN dell'appezzamento, l'eventuale appartenenza a zone SIC, ZVN o ZPS e per quale intervento del PSP è stato richiesto il premio.
 - **Particellare Sviluppo Rurale:** Questo menù consente di identificare le particelle associate ad un intervento a premio dello Sviluppo Rurale, suddivise per UTE di appartenenza.
 - **Consistenza Zootecnica Sviluppo Rurale:** Questo menù permette di prendere visione delle specie e categorie animali dichiarate nell'ambito delle domande PSR.

- **Solo per i CONTROLLI CGO**
 - **Particellare CGO:** Questo menù consente di identificare le particelle da controllare ai fini della condizionalità, suddivise per UTE di appartenenza.
 - **Macrousi:** Questo menù consente di prendere visione dei macrousi in cui è suddivisa l'azienda (seminativi, pascoli etc.), cioè delle superfici investite con le principali categorie di utilizzo. Inoltre, è

possibile visualizzare la superficie totale dell'azienda, quella che ricade in una zona SIC (Sito di Interesse Comunitario), ZPS (Zona di Protezione Speciale) oppure ZVN (Zona Vulnerabile da Nitrati).

- **Solo per i CONTROLLI ZOOTECNIA**

- **Consistenza zootecnica BDN:** Questo menù consente di prendere visione della consistenza zootecnica aziendale, ovvero della specie allevata e del numero di capi registrati in BDN per ogni allevamento.
- **Registro di Stalla:** Questo menù permette di prendere visione, in forma tabellare, dei capi presenti sul registro di stalla BDN che è stato precedentemente caricato nel sistema. In questo modo si visualizzeranno i codici delle marche auricolari per ogni capo, la razza, la data di nascita e/o di uscita e altre informazioni che verranno riprese per la valutazione della consistenza dei bovini e ovini.

7.2 – SCANSIONE DOCUMENTI

L'acquisizione dei documenti resi disponibili dal rappresentante aziendale è un passaggio fondamentale per la corretta esecuzione dei controlli. A tale scopo il tecnico dovrà richiedere direttamente in azienda, o anche tramite gli uffici dei CAA, la documentazione necessaria, il cui elenco viene definito dal sw in funzione delle caratteristiche aziendali e del tipo di controlli a cui l'azienda è soggetta. Per eseguire una corretta scansione il tecnico dovrà inserire sul piano di lettura dello scanner il documento da acquisire, assicurandosi che sia correttamente orientato. La scansione dovrà essere eseguita garantendo la leggibilità del documento scansionato.

7.3 – ANALISI E VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AZIENDALE

Preliminarmente alla scansione dei documenti, si procederà alla loro valutazione.

Per i documenti generici, come ad esempio gli elaborati tecnici (es: piano di concimazione aziendale, piani di accoppiamento, relazioni tecniche, elaborati grafici), gli attestati, le analisi, le autorizzazioni, le certificazioni rilasciate da Enti ed Organismi di Controllo, o altre Autorità competenti, viene generalmente richiesto di valutare e definire la completezza del documento, l'aggiornamento e la presenza di errori formali. Si forniscono di seguito alcuni criteri generali per la valutazione:

- **Completezza:** Un documento è completo quando è compilato in tutte le sue parti e contiene dunque tutti gli elementi richiesti; in particolare la completezza si riferisce alla presenza di tutte le parti costituenti il documento; ad esempio, un quaderno di campagna organizzato per schede colturali deve contenere le schede di tutte le colture praticate in azienda, con l'indicazione di almeno le principali fasi fenologiche.
- **Aggiornamento:** si hanno errori nell'aggiornamento del documento quando:
 - la data di fine validità dello stesso è successiva alla data in cui si effettua il controllo o una data limite stabilita dalla normativa;
 - alla data del controllo, si riscontra la mancanza di una o più delle registrazioni richieste; ad esempio, nel caso del quaderno di campagna, si riscontra l'assenza di lavorazioni delle quali si abbia contezza, o l'ordine di registrazione non rispetti la sequenza temporale attesa.

Si può presentare il caso particolare in cui la data di rilascio/scadenza del documento manchi. In tal caso si verifica in contemporanea sia l'incompletezza che il mancato aggiornamento;

- **Errori formali:** sono presenti errori formali quando si rilevano dati non congrui con quanto previsto dallo specifico campo del formulario, o si registra l'evidenza di errori procedurali (ad esempio, la correzione a penna per sovrascrittura di una registrazione del quaderno di campagna – si ricorda che

in tali casi la corretta procedura per la correzione di una registrazione prevede la cancellazione, con un tratto di penna, della registrazione errata e l'inserimento di una nuova registrazione nel rigo sottostante). Generalmente, segnalando un errore formale nella valutazione del documento, sarà possibile annotare in un apposito campo l'anomalia riscontrata.

- **Data:** si fa riferimento alla data (di ultima registrazione / emissione) riportata sul documento.

Per alcuni documenti particolari, come i documenti fiscali (fatture di acquisto di prodotti fitosanitari /fertilizzanti) o per i moduli di acquisto dei prodotti fitosanitari, il tecnico dovrà valutare e inserire anche altri dati, come data, la denominazione del venditore, il numero del documento, secondo quanto richiesto dall'applicazione.

Nel corso del controllo dei registri aziendali e prima di effettuarne la scansione, il tecnico apporrà sulla prima riga libera (subito dopo l'ultima registrazione presente), un tratto di penna, seguito dalla dicitura "controllo ARGEA", dalla data di svolgimento della verifica, dalla propria firma e timbro professionale.

7.3.1 – IL QUADERNO DI CAMPAGNA

Il Quaderno di Campagna è un documento di primaria importanza ai fini dello svolgimento del controllo. Il quaderno di campagna deve contenere i seguenti dati:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta;
- Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.
- Il quaderno di campagna riporta, nel caso in cui vengano effettuate, anche le operazioni di fertilizzazione. Tali registrazioni possono essere inserite in un apposito modulo o all'interno della lista delle varie operazioni colturali.

NB: Il quaderno di campagna va scansionato anche nel caso in cui sia privo di registrazioni.

Per le aziende che utilizzano un sistema elettronico per la tenuta del quaderno di campagna, al momento del controllo sarà comunque necessario produrre una stampa del modello da acquisire in forma di scansione all'interno del CAI.

7.3.2 – CONTRATTO CON IL CONTOTERZISTA

Nel caso in cui l'azienda si avvalga di un contoterzista per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari, dovrà essere presente in azienda un contratto tra le parti in cui si specifichi la natura della prestazione offerta dal contoterzista, la data di inizio e fine lavori etc. Il contoterzista dovrà rilasciare all'azienda, oltre che questo contratto, la scheda del trattamento effettuato, contenente le seguenti informazioni minime:

- prodotto utilizzato,
- quantità utilizzata,

- superficie della coltura oggetto del singolo trattamento,
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento.

NB: in caso di trattamenti eseguiti da un contoterzista, si dovrà sempre acquisire la scheda del trattamento; qualora questa sia sostituita dall'annotazione sul quaderno di campagna con timbro e firma del contoterzista, tale pagina dovrà essere acquisita quale scheda del trattamento. Tale acquisizione non esime tuttavia il tecnico dall'acquisire per intero anche il quaderno di campagna quale comprovante dell'esistenza dello stesso.

7.3.3 – REGISTRI DI STALLA

Per quanto riguarda i registri di stalla, nel momento dell'inserimento bisognerà inserire anche il codice ASL relativo alla stalla aziendale. Per le aziende che optano per la tenuta su BDN del registro risulta comunque necessario produrre una stampa da BDN del registro che dovrà essere acquisto all'interno del CAI.

7.4 – ACQUA IRRIGUA

Il tecnico valuterà l'eventuale utilizzo di acqua ai fini irrigui dopo aver effettuato un sopralluogo che riguarderà tutti i terreni e le strutture dell'azienda. In questa fase sarà valutata la presenza di fonti di approvvigionamento (pozzi, laghetti, fiumi, ecc.); la presenza di macchine, attrezzature e materiali per l'irrigazione; l'ordinamento colturale dell'azienda (presenza di colture ordinariamente irrigue). L'utilizzo di sorgenti presenti all'interno dell'azienda è soggetto ad autorizzazione così come l'utilizzo di altre fonti di approvvigionamento idrico. Fanno eccezione i soli invasi per il contenimento delle acque meteoriche, per i quali si dovrà tuttavia acquisire una certificazione del tecnico che attesta l'uso di tale fonte.

7.5 – PRODUZIONI VEGETALI E DI MANGIMI

Il tecnico valuterà le produzioni vegetali e la produzione di mangimi prodotti in azienda verificando l'ordinamento colturale e la documentazione probatoria disponibile al momento della visita.

7.6 – UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il tecnico incaricato del controllo accerterà l'utilizzo dei prodotti fitosanitari anche mediante:

- l'analisi del tipo, estensione e stato delle colture praticate;
- la verifica della documentazione disponibile presso l'azienda (quaderno di campagna, documentazione contabile, schede dei trattamenti compilate dal contoterzista).

Accertato l'uso dei prodotti fitosanitari, il tecnico dovrà definire se la gestione dei prodotti è eventualmente delegata a un consulente o a un contoterzista (in questo caso avrà già acquisito precedentemente la copia dei relativi documenti che attestano la circostanza).

In alcuni casi è previsto il prelievo di campioni vegetali e/o di terreno per l'accertamento analitico di residui di fitofarmaci il cui utilizzo non è consentito o risulta soggetto a limitazioni nell'ambito di taluni protocolli di coltivazione (es: agricoltura biologica; agricoltura integrata).

7.7 – FERTILIZZAZIONI

Il tecnico incaricato del controllo accerterà l'utilizzo di prodotti fertilizzanti tramite:

- l'analisi del tipo, estensione e stato delle colture praticate;
- la verifica della documentazione disponibile presso l'azienda (quaderno di campagna, documentazione contabile ecc.);
- l'analisi dello stato dei suoli
- l'analisi dello stato dei suoli.

7.8 – ATTIVAZIONE VERIFICHE PER CRITERI E NORME DI CONDIZIONALITÀ NON A CONTROLLO

Il sistema CAI garantisce la possibilità di rilevare eventuali infrazioni riscontrate nel corso dei controlli aziendali, relative ai Criteri di condizionalità anche nel caso in cui l'azienda non risulti selezionata a campione per i controlli di Condizionalità.

Nel caso in cui se ne verifichi la necessità, il tecnico potrà attivare il controllo di uno o più atti di condizionalità che non risultino già a controllo.

Attivando il controllo per un atto di condizionalità, verranno abilitate le scansioni, il tecnico dovrà quindi scansionare eventuali documenti presenti in azienda. Se l'azienda è già a controllo per un determinato atto, il tecnico troverà la risposta bloccata perché il controllo è già attivo.

8 – INPUT DATI ALFANUMERICI

Il tecnico in questa sezione dovrà acquisire i dati necessari allo svolgimento dei controlli dello Sviluppo Rurale e della Condizionalità. I documenti di riferimento per tale operazione sono il quaderno di campagna (che fornisce indicazioni in merito alle colture praticate e relative superfici coltivate, le operazioni colturali, i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni), il piano di concimazione aziendale ed i disciplinari di produzione.

8.1 – DEFINISCI APPEZZAMENTI AGRONOMICI

Questa fase di lavoro risulta fondamentale per rendere confrontabile l'aggregazione delle superfici registrata sul quaderno di campagna (appezzamento agronomico) con l'aggregazione delle superfici da costituire all'interno della banca dati CAI (appezzamenti). In considerazione del fatto che le aziende agricole raggruppano le stesse colture nell'ambito di un medesimo codice appezzamento, il sistema proporrà in automatico l'aggregazione delle superfici in appezzamenti, assegnando un codice appezzamento univoco per le particelle investite con la medesima coltura e la medesima varietà. Tali codici possono essere modificati in base alle esigenze di ogni specifica azienda, che verranno individuati dal tecnico all'interno del quaderno di campagna.

8.2 – OPERAZIONI COLTURALI

Il quaderno di campagna deve contenere le principali fasi fenologiche ed operazioni colturali: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta. Per essere completa, la registrazione deve contenere la data, la coltura, la superficie trattata e l'operazione registrata (Fertilizzazione, Potatura, Irrigazione, Semina, Trapianto, Innesto, Fioritura, Sfalcio, Erpicatura, ecc.)

8.3 – FERTILIZZAZIONI

Il tecnico desumerà le informazioni necessarie a compilare questo quadro all'interno del quaderno di campagna, nella sezione delle fertilizzazioni. Dovrà quindi inserire la data in cui è stata effettuata l'operazione, il nome del prodotto utilizzato, la quantità espressa in chili o litri. Dovrà poi valutare se la fertilizzazione è stata effettuata nel rispetto dell'epoca di impiego prevista, in base alla fase fenologica in cui si trovava la coltura alla data di esecuzione della fertilizzazione ed al tipo di prodotto usato. Il tecnico, inoltre, dovrà selezionare dall'apposita combo la fattura di acquisto del prodotto utilizzato per l'operazione oggetto di valutazione (il documento sarà stato precedentemente acquisito nel menù "scansioni").

CASO PARTICOLARE - inserimento del "nuovo prodotto": Può accadere che l'azienda utilizzi un prodotto immesso recentemente sul mercato e quindi non presente nel Data Base dell'applicazione CAI. Il tecnico dovrà risalire alla composizione del prodotto leggendo le indicazioni riportate sulla confezione o rese disponibili dal produttore. Le informazioni da acquisire per i "nuovi prodotti" riguardano: il nome del prodotto, il titolo (N/P/K), l'indicazione se il prodotto è ammesso nell'ambito della produzione con metodo "biologico" ed il nome del produttore.

NB: qualora l'azienda sia anche a controllo per l'atto CGO 1, i valori di azoto inseriti tramite fertilizzanti di sintesi saranno riportati nel form dell'atto CGO, per verificare il rispetto dell'azoto per ettaro su suoli che ricadono in ZVN.

8.4 – TRATTAMENTI FITOSANITARI (CONDIZIONALITÀ E SVILUPPO RURALE)

Il tecnico dovrà gestire questa sezione sia per le aziende a controllo per i CGO che per quelle a controllo per lo Sviluppo Rurale.

- **CONTROLLO SR:** Nel caso in cui l'azienda risulti a controllo Sviluppo Rurale, il sistema nell'apposita form richiederà al tecnico di inserire il numero di trattamenti fitosanitari effettuati dall'azienda. Partendo da questo dato, un algoritmo genererà in automatico il numero di trattamenti che il tecnico dovrà acquisire. In caso di accertamento di violazioni riferite ai trattamenti selezionati, il tecnico dovrà provvedere ad inserire tutti i trattamenti fitosanitari *effettuati dall'azienda e registrati sul quaderno di campagna*.
- **CONTROLLO Condizionalità CGO:** Nel caso in cui l'azienda risulti a controllo CGO, il sistema nell'apposita form richiederà al tecnico di inserire il numero di trattamenti fitosanitari effettuati dall'azienda. Partendo da questo dato, un algoritmo genererà in automatico il numero di trattamenti che il tecnico dovrà acquisire.

Nel caso in cui il Registro Aziendale fosse organizzato per schede colturali, il tecnico dovrà preliminarmente apporre a lato di ogni trattamento una numerazione progressiva a matita che dia un ordinamento complessivo a tutti i trattamenti. Si inserirà poi a sistema il numero totale dei trattamenti; il sistema in seguito ai calcoli prodotti dallo specifico algoritmo restituirà i numeri dei trattamenti da inserire: il tecnico avrà cura di selezionare correttamente tali trattamenti e inserirli a sistema.

Nel caso di trattamenti eseguiti da un contoterzista, e se questi non risultino registrati sul quaderno di campagna (con timbro e firma del contoterzista), la numerazione progressiva dei trattamenti coinvolgerà anche le singole schede dei trattamenti del contoterzista. Il tecnico avrà quindi cura di numerare singolarmente in modo progressivo ciascuna scheda (per ogni trattamento eseguito da un contoterzista, si avrà una scheda del trattamento).

Le informazioni necessarie per effettuare il controllo sono desumibili dal quaderno di campagna, nella parte destinata alla registrazione dei trattamenti fitosanitari. Si rimanda alla sezione "Scansioni" per una descrizione esaustiva dei controlli da svolgere su questo documento.

Il tecnico dovrà quindi inserire gli elementi richiesti dall'applicazione CAI: ad esempio la data in cui è stata effettuata l'operazione, il nome del prodotto utilizzato, la quantità di prodotto e quella di acqua di diluizione, l'avversità combattuta.

Si evidenzia che la normativa di riferimento prevede che ogni trattamento fitosanitario deve essere effettuato nel "rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare:

- in dosi corrette;
- su colture ammesse;
- sui terreni indicati (ove previsto);
- in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate;
- contro le avversità previste;
- nel rispetto dei tempi di carenza.

Viene inoltre valutata la presenza in azienda dei dispositivi di protezione individuale previsti.

A seguito della valutazione dell'utilizzo del prodotto, il tecnico dovrà rintracciare e selezionare dalla combo la fattura di acquisto del prodotto utilizzato per lo specifico trattamento fitosanitario (il documento sarà stato acquisito nel menù "scansioni").

CASO PARTICOLARE: l'inserimento di un "nuovo prodotto". Può accadere che l'azienda utilizzi un prodotto commercializzato di recente, e quindi non presente nel Database dell'applicazione CAI. Il tecnico dovrà risalire al nome del prodotto e desumere le informazioni richieste dal software consultando l'etichetta dello stesso.

8.5 – DEFINISCI SUB-APPEZZAMENTI

Il modulo "Definisci Sub Appezamenti" sarà abilitato per gli interventi dello Sviluppo Rurale che prevedono l'acquisizione di alcune informazioni necessarie ai fini di eseguire un controllo completo. Generalmente il menù è abilitato per aziende che hanno richiesto un pagamento nell'ambito delle misure agro climatico ambientali.

In questa fase, il tecnico analizzando il quaderno di campagna potrà riscontrare la divisione in sub appezzamenti di un appezzamento investito con la medesima coltura (ad esempio potrà definire nell'ambito di un appezzamento unico investito con la coltura "melo" diversi sub appezzamenti relativi a cultivar diverse che beneficiano di trattamenti diversi per tipo, quantità di prodotto utilizzato e tempi di esecuzione.

8.6 – DATI AGGIUNTIVI DELL'APPEZZAMENTO

Il modulo "Dati aggiuntivi dell'appezzamento" sarà abilitato per gli interventi dello Sviluppo Rurale per i quali la verifica del rispetto degli impegni risulta connessa alle modalità di esecuzione di particolari operazioni colturali (es. inerbimento, sfalcio, lavorazione del terreno, ecc.). Generalmente il menù è abilitato per le aziende che hanno richiesto un pagamento nell'ambito delle misure agro climatico ambientali, ma le condizioni di effettiva abilitazione saranno indicate specificamente nei paragrafi successivi.

Se il menù è abilitato, il tecnico incaricato del controllo analizzerà il piano di concimazione / fertilizzazione previsto per ogni coltura. La prima verifica è di carattere documentale, e prevederà la valutazione del documento (prendendo in considerazione ogni coltura), in termini di completezza, aggiornamento, presenza di errori formali. La verifica successiva prevederà la quantificazione degli apporti in elementi fertilizzanti (N; P; K) ed il successivo confronto con le relative quantità previste per la coltura in oggetto dagli specifici disciplinari o schede standard. Documenti di base per lo svolgimento dei controlli relativi a questa fase sono il **piano di concimazione** ed il **disciplinare regionale di produzione** o le **schede standard**.

8.7 – DATI AGGIUNTIVI OPERAZIONI COLTURALI

Il modulo “Dati aggiuntivi operazioni colturali” sarà abilitato per gli interventi dello Sviluppo Rurale che prevedono l’acquisizione di alcune informazioni aggiuntive relative alle operazioni colturali. Le informazioni richieste in questo menù sono generalmente rilevabili dal Quaderno di Campagna.

8.8 – DATI AGGIUNTIVI TRATTAMENTI FITOSANITARI

Il modulo “Dati aggiuntivi trattamenti fitosanitari” sarà abilitato per gli interventi dello Sviluppo Rurale che prevedono l’acquisizione di alcune informazioni aggiuntive relative ai trattamenti fitosanitari effettuati. Le informazioni richieste in questo menù sono registrate sempre sul Quaderno di Campagna.

9. – DATI DI BASE

Nel corso di questa fase della verifica, a seguito dell'ispezione completa dei terreni e delle strutture aziendali, sarà possibile accertare la presenza e la tipologia di depositi, siti di stoccaggio ed allevamenti animali di varia natura e dimensione. L'applicazione CAI consente di acquisire le relative informazioni a sistema e valutarli, in base alla loro tipologia.

9.1 – DEPOSITI DEI MEZZI TECNICI

9.1.1 – DEPOSITO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Nella fase di valutazione del deposito dei fitofarmaci è necessario considerare che “per essere considerato a norma il sito utilizzato deve essere costituito da un locale o armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato”. Le ulteriori indicazioni specifiche in merito alla conformità del deposito sono descritte al paragrafo 12 – Controlli.

9.2 – STOCCAGGI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Nel corso del controllo saranno acquisiti gli elementi quantitativi e qualitativi necessari alla valutazione degli stoccaggi per i reflui zootecnici. L'applicazione consente di acquisire diverse tipologie di stoccaggio: platea per la raccolta del letame, vasca circolare/rettangolare; a laguna in terra per il liquame. Il tecnico dovrà misurarne le effettive dimensioni e verificare l'eventuale presenza di perdite.

9.3 – ACQUISIZIONE FOTO

Per ogni deposito o stoccaggio rilevato in azienda dovrà essere scattata almeno una fotografia che poi sarà acquisita a sistema tramite le funzionalità messe a disposizione dall'applicazione (vedi Manuale del Software). Anche al fine di documentare il rispetto / non rispetto di impegni, criteri ed obblighi (ICO) legati agli interventi dello Sviluppo Rurale, il tecnico è tenuto ad acquisire un congruo numero di riprese fotografiche.

Per tutte le immagini che saranno acquisite nel sistema, verrà verificata la presenza dei metadati contenenti le coordinate geografiche relative al luogo dello scatto. Per le foto sprovviste di tali informazioni sarà previsto un alert che avvisa il tecnico incaricato del controllo che la foto non è conforme allo standard previsto in quanto non contiene le informazioni relative alla georeferenziazione.

Nell'ambito dei controlli di ammissibilità per i pagamenti connessi agli animali, sarà necessario documentare in modo adeguato le condizioni generali dell'allevamento e con riprese di dettaglio i controlli e le eventuali anomalie connesse al sistema di identificazione e registrazione degli animali.

In particolare, si procederà ad acquisire:

- almeno 3 fotografie significative dell'allevamento;
- almeno 4 foto di marchi auricolari dei capi controllati;

- in presenza di rilevamento di anomalia al sistema di identificazione, almeno 3 foto di capi con sistemi di identificazione non conformi.

In generale, il tecnico dovrà porre la massima cura affinché le foto:

- siano correttamente esposte (né buie né eccessivamente chiare);
- nei casi in cui siano riprese esterne, contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc.);
- documentino (anche con riprese aggiuntive di dettaglio) situazioni particolari di infrazioni agli obblighi il cui rispetto è oggetto di verifica.

10 – CONSISTENZA ZOOTECNICA

10.1 – VERIFICHE PRELIMINARI PER TUTTI GLI AMBITI DI CONTROLLO

Il sistema CAI consente di gestire i controlli sulla consistenza zootecnica attraverso vari menù abilitati a seconda del tipo di controllo a cui è sottoposta l'azienda.

In riferimento al modulo "Capi a Premio Sviluppo Rurale" per le aziende che richiedono pagamenti per gli interventi dello Sviluppo Rurale connessi alla salvaguardia delle Razze Minacciate di Abbandono, il sistema CAI proporrà questo menù attraverso il quale sarà possibile inserire, per ogni razza o specie a premio, il numero di animali dichiarati e quello degli animali effettivamente accertati nel corso del controllo. Il sistema utilizzerà i dati inseriti in questa fase per eseguire il controllo del rispetto degli impegni previsti per gli interventi correlati.

Il sistema CAI acquisirà in automatico i dati relativi ai bovini ed agli ovicaprini registrati in BDN.

Se l'azienda è registrata in BDN viene popolato in automatico il campo relativo al codice ASL associato alla stalla, all'interno della apposita colonna. Se invece l'azienda non è registrata in BDN, allora la colonna Codice ASL sarà vuota (e non editabile): in tal caso, il controllo termina con risultato negativo per anomalia "azienda non registrata in BDN".

Se l'azienda è a controllo per l'Ammissibilità Zootecnica e Sviluppo Rurale – interventi connessi ad animali - ai fini delle verifiche generali della consistenza zootecnica è necessario rilevare:

- il numero totale degli animali presenti in loco tramite conteggio fisico;
- il numero dei capi accertati in loco di proprietà di terzi;
- il numero dei capi al pascolo accertati in loco;

Se l'azienda è a controllo per la condizionalità sarà necessario rilevare anche:

- il numero dei capi (in media) accertati nel I – II – e III quadrimestre (le colonne saranno abilitate solo se l'azienda è a controllo per il CGO 2 oppure RMFER).

Al termine del conteggio fisico degli animali il tecnico dovrà confrontare il numero di capi risultati presenti con il numero dei capi trascritti nel registro di stalla e con quello dei capi presenti nel registro BDN, assegnando le eventuali infrazioni del sistema I&R, qualora rilevate.

Il tecnico, se rileva animali associati al codice ASL proposto dal sistema, dovrà inserire il numero dei capi conteggiati nella riga corrispondente al codice ASL e alla categoria cui appartengono. Se all'azienda non risultano associati codici ASL, ma il tecnico rileva la presenza di animali, dovrà comunque rilevarli come sopra descritto ed inserire il relativo numero nella tabella. Il sistema effettuerà dei controlli per verificare la congruità del dato.

I dati acquisiti andranno a popolare in automatico tutti i punti del flusso operativo del controllo in cui viene richiesta la verifica della presenza di animali.

Si evidenzia che per gli interventi dello Sviluppo Rurale la registrazione individuale dei capi ovi-caprini si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN).

Per i controlli di Ammissibilità Zootecnica se l'azienda detiene capi bovini, bufalini, ovini o caprini affinché il controllo sia positivo il tecnico deve accertarsi che l'azienda osservi le disposizioni in materia di registrazione e identificazione degli animali. L'azienda per risultare conforme deve:

- essere registrata in BDN/ASL

- detenere il registro di stalla con il codice ASL associato corrispondente a quello proposto dal sistema, il registro di stalla deve essere correttamente compilato ed aggiornato
- detenere tutti gli animali correttamente identificati, attraverso l'applicazione di una coppia di marche auricolari per i bovini, o bolo elettronico ed una marca auricolare nel caso degli ovicaprini (o due marche auricolari se nati prima del 1.1.2010)
- detenere tutti gli animali correttamente registrati, tramite l'effettiva trascrizione sul registro di stalla delle marche dei singoli capi e degli estremi dei Mod. 4 della loro movimentazione,
- aver registrato in BDN i Mod.4 elettronici, per tutti i capi movimentati in entrata ed in uscita
- rispettare i tempi fissati dalla normativa per la registrazione in BDN della movimentazione dei capi in entrata ed uscita.

Allo scopo di determinare la quantità di capi da controllare (numerosità) in relazione al numero complessivo rilevato di capi presenti, il CAI ne estrarrà il numero sulla base della Tabella II "Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza" di seguito allegata. Nel caso in cui l'azienda detenga **suini**, il tecnico deve accertarsi che vengano osservate le disposizioni in materia di registrazione e identificazione degli animali. Nel caso sia presente in azienda anche solo un capo, l'azienda deve quindi:

- essere registrata in BDN/ASL,
- detenere il registro di stalla con il codice ASL associato corrispondente a quello proposto dal sistema, ed il registro di stalla deve essere correttamente compilato,
- documentare le movimentazioni dei capi tramite il modello 4,
- detenere gli animali marcati individualmente tramite il tatuaggio riportante il codice ASL.

Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza

Numerosità della popolazione	Numerosità del campione	Numerosità della popolazione	Numerosità del campione
fino a 20	tutti	da 63 a 67	39
21	20	da 68 a 72	40
22	21	da 73 a 77	41
da 23 a 24	22	da 78 a 83	42
25	23	da 84 a 90	43
da 26 a 27	24	da 91 a 98	44
28	25	da 99 a 107	45
da 29 a 30	26	da 108 a 117	46
da 31 a 32	27	da 118 a 130	47
da 33 a 34	28	da 131 a 144	48
da 35 a 36	29	da 145 a 162	49
da 37 a 38	30	da 163 a 184	50
da 39 a 40	31	da 185 a 211	51
da 41 a 43	32	da 212 a 247	52
da 44 a 45	33	da 248 a 297	53
da 46 a 48	34	da 298 a 369	54
da 49 a 51	35	da 370 a 483	55
da 52 a 55	36	da 484 a 691	56
da 56 a 58	37	da 692 a 1194	57
da 59 a 62	38	da 1195 in poi	58

10.2 – CONSISTENZA ZOOTECNICA PER I CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ

Il controllo della consistenza zootecnica per gli ovicaprini e per i bovini/bufalini mediante la piattaforma CAI consente di utilizzare le informazioni raccolte nella fase di lavoro definita “verifiche preliminari” anche successivamente per valutare:

- il rispetto delle condizioni di ammissibilità ai pagamenti in relazione agli obblighi di identificazione e registrazione per gli Ovicaprini e per i Bovini/Bufalini.

Si premette che con nota prot. 2570-07/02/2014-DGSAF il Ministero della Salute ha eliminato l'obbligo della vidimazione dei Registri di stalla da parte dei Servizi Veterinari delle ASL, fatta eccezione per gli animali della specie bovina e bufalina per i quali permane l'obbligo della vidimazione.

Inoltre, il Ministero della Salute con nota prot. 9384 del 10/04/2015 ha eliminato l'obbligo di rilascio del Passaporto per i bovini/bufalini nati a partire dal 1° maggio 2015 che nascono e si movimentano sul territorio nazionale.

Infine, sempre il Ministero della Salute con Ordinanza del 28/05/2015, nell'ambito della lotta alla tubercolosi, alla brucellosi ed alla leucosi, ha sancito l'obbligo “su tutto il territorio nazionale” della registrazione individuale in BDN di ogni animale identificato elettronicamente, entro 7 giorni dalla identificazione e comunque prima di qualunque spostamento.

I controlli di **ammissibilità** Zootecnia svolti in azienda relativi alla **consistenza zootecnica** riguardano il numero di **capi potenzialmente ammissibili** e si articolano secondo le seguenti fasi.

- **Ovini e caprini:** i capi potenzialmente ammissibili 2024 sono le AGNELLE DA RIMONTA NELL'ANNO (sono le agnelle da rimonta nate tra il 1° luglio 2023 ed il 30 giugno 2024) in regola con il sistema di Identificazione & Registrazione secondo il Decreto Legislativo n.134 del 5 agosto 2022. Sono capi potenzialmente ammissibili 2024 anche gli AGNELLI MACELLATI DOP/IGP i cui dati di ammissibilità all'aiuto vengono acquisiti a fine Campagna dagli specifici Enti certificatori.

Si precisa che i controlli di “Appartenenza delle agnelle da rimonta a greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie” sono svolti a livello amministrativo e non formano oggetto dei controlli in azienda di cui al presente Manuale.

1. La verifica preliminare della registrazione in BDN dell'azienda e dei capi potenzialmente ammissibili, e la loro individuazione, viene effettuata dal CAI che provvede ad acquisire i dati tramite web service. Si rammenta che dopo 14 gg dallo scarico dei dati da BDN, se il controllo non è stato ancora concluso il sistema CAI chiederà di scaricare nuovamente la BDN aggiornata.
2. Verificare in azienda la presenza del registro aziendale regolarmente compilato; in caso positivo determinare:
 - che i capi potenzialmente ammissibili che risultano sul registro BDN scaricato nel CAI siano gli stessi, identificati e registrati singolarmente sul registro aziendale per mezzo di marca auricolare individuale e bolo elettronico, sia quelli che risultano ancora

- presenti in azienda alla data del controllo sia quelli che eventualmente risultano essere stati presenti in azienda a partire dal 1° gennaio 2024 ma non lo sono più;
- tramite conteggio fisico il numero dei capi come sopra definiti e riportarlo nel CAI;
 - per i capi potenzialmente ammissibili 2024 non più presenti in azienda alla data del controllo, la regolarità dei documenti di uscita (d.d.t., mod. 4 elettronico, denunce di smarrimento/furto, certificati veterinari, ecc.) e la trascrizione dei relativi estremi nel registro aziendale ed in BDN;
3. verificare, per tutti gli ovicaprini **potenzialmente ammissibili** presenti in BDN ed in azienda, l'avvenuta identificazione mediante applicazione di una marca auricolare individuale e del bolo elettronico;
 4. verificare i capi **potenzialmente ammissibili** presenti in BDN ed in azienda che risultano privi di uno dei dispositivi di identificazione (marca auricolare o bolo elettronico) e registrare sul CAI il relativo codice individuale per anomalia del sistema I&R indicando la tipologia di infrazione;
 5. verificare i capi **potenzialmente ammissibili** che risultano privi di entrambi i dispositivi di identificazione individuale e riportarne la quantità totale nell'apposito campo del CAI;
 6. il sistema calcolerà in automatico, sulla base dei dati inseriti precedentemente dal tecnico, quanti e quali capi **potenzialmente ammissibili** devono essere sottoposti a controllo (incrocio marche/registro/BDN) e il numero di anomalie del sistema I&R attese, (vedi paragrafo ANOMALIE). Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari individuali e delle registrazioni nel registro aziendale ed in BDN, presenza e correttezza della documentazione di ingresso/uscita (es.: fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, d.d.t., mod. 4 elettronico, ecc.) e relativa trascrizione degli estremi dei documenti stessi nel registro aziendale ed in BDN;
 7. completare il controllo con il conteggio dei capi avviati al macello nell'anno 2024 registrati sul registro di stalla e quelli risultanti sui mod. 4 elettronici ed in BDN, riportandone nell'apposito spazio del CAI la quantità accertata.
- **Bovini/Bufalini:** i capi potenzialmente ammissibili 2024 sono:
 - le vacche da latte che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda ed i cui vitelli siano identificati e registrati secondo il decreto legislativo n.134 del 5 agosto 2022.;
 - le vacche da carne che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda ed i cui vitelli siano identificati e secondo il decreto legislativo n.134 del 5 agosto 2022.;
 - le bufale di età superiore a 30 mesi che abbiano partorito nell'anno di presentazione della domanda ed i cui vitelli siano identificati e registrati secondo il decreto legislativo n.134 del 5 agosto 2022.;
 - i capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno 6 mesi nell'azienda richiedente;
 - i capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi, allevati per almeno 12 mesi nell'azienda richiedente.

Per tutti i capi potenzialmente ammissibili sopra definiti, la verifica degli ulteriori requisiti di ammissibilità stabiliti dal Decreto Legislativo n.134 del 5 agosto 2022.e s.m.i. è demandata ai controlli amministrativi svolti informaticamente su BDN e non fa parte dei controlli CAI, così come la verifica dei tempi di notifica alla BDN delle movimentazioni dei capi.

I controlli in azienda si svolgeranno come di seguito.

1. La verifica preliminare della registrazione in BDN dell'azienda e dei capi **potenzialmente ammissibili**, e la loro individuazione, viene effettuata dal CAI che provvede ad acquisire i dati tramite web service. Si rammenta che dopo 14 gg dallo scarico dei dati da BDN, se il controllo non è stato ancora effettuato il sistema CAI chiederà di scaricare nuovamente la BDN aggiornata;
2. verificare in azienda la presenza del registro aziendale regolarmente compilato. A tale scopo, si rammenta che a partire dal 14/06/2023 tutti gli allevamenti zootecnici, vengono considerati automaticamente autorizzati alla gestione elettronica del Registro di Stalla. con la possibilità per qualunque Organismo di controllo di chiedere la stampa immediata del registro informatizzato con tutti i movimenti dal 01.01.2024 alla data del controllo aziendale con la possibilità di determinare il numero di capi potenzialmente ammissibili presenti su tale registro che deve coincidere con quelli presenti nella BDN e nel CAI;
3. determinare tramite conteggio fisico il numero totale di capi **potenzialmente ammissibili** presenti in azienda, che deve coincidere con quello desunto dal registro di stalla e dalla BDN, e la corretta identificazione tramite applicazione di una coppia di marche auricolari: si devono riportare nel CAI i casi anomali riscontrati;
4. il sistema calcolerà in automatico, sulla base dei dati inseriti precedentemente dal tecnico, quanti e quali capi devono essere sottoposti a controllo (incrocio marche/registro/BDN/eventuale passaporto nei casi previsti) e il numero di anomalie del sistema I&R attese, (vedi paragrafo ANOMALIE). Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari individuali e delle registrazioni nel registro aziendale ed in BDN, passaporti se previsti, presenza e correttezza della documentazione di ingresso/uscita (es.: fatture di acquisto e di vendita, certificati veterinari, d.d.t., mod. 4 elettronici in BDN, ecc.) e relativa trascrizione degli estremi dei documenti stessi nel registro aziendale ed in BDN;
5. le verifiche del rispetto del Sistema I&R devono essere eseguite **prima sui vitelli nati** da vacche potenzialmente ammissibili, in quanto il requisito di ammissibilità al premio delle vacche (da latte o da carne) è che i relativi vitelli siano nati nell'anno 2024 e siano regolarmente identificati e registrati (registro di stalla e BDN); eventuali anomalie di I&R dei vitelli devono essere registrate a carico del vitello, riportandole con il codice della sua marca auricolare, ma poi va assegnata alla vacca "madre" la nuova anomalia "vitello non in regola col Sistema I&R";
6. completare il controllo con il conteggio e la verifica dei capi avviati al macello nell'anno 2024 registrati sul registro di stalla, in BDN e quelli risultanti sui modelli 4, identificando i capi con anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione.

Per l'esecuzione delle attività di controllo sono disponibili tramite l'applicazione CAI i dati della BDN relativi alla consistenza numerica ed all'elenco dei capi allevati in azienda.

Tale controllo prevede preliminarmente il caricamento del registro BDN tramite il Web Service, al massimo due giorni prima dell'inizio del controllo.

Il tecnico, utilizzando il modulo "Scansioni", dovrà preliminarmente acquisire il registro aziendale (solo la pagina 1 con l'intestazione e le pagine relative ai capi potenzialmente ammissibili) mediante fotografie dello stesso e associandone il relativo codice ASL. Nel caso in cui il registro sia assente o non consenta di eseguire una verifica della consistenza aziendale, il controllo si concluderà con esito negativo (registro aziendale assente o non regolarmente compilato).

Se il registro aziendale di stalla o altri documenti relativi ai capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando siano disponibili in azienda il registro o i documenti (se non è possibile farseli portare tempestivamente in azienda), al massimo entro le 48 ore successive.

In caso di registro presente, il tecnico dovrà provvedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili trascritti sul registro di stalla, inserendo poi tale valore nell'applicativo (si veda "Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA" par. CONTEGGIO ANIMALI) e verificando che **coincida** con il dato scaricato dalla BDN. Quindi, si dovrà procedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda, che dovranno essere quelli registrati individualmente in BDN, inserendone poi il numero nell'apposita casella del CAI.

Ai fini del controllo I&R dei capi potenzialmente ammissibili, si procederà alla verifica incrociata marca, bolo, registro, BDN, mod. 4 (per capi macellati) di tutti o di un campione di capi potenzialmente ammissibili presenti. Tali eventuali campionamenti (effettuati con i criteri della citata [Tabella II](#)) sono calcolati automaticamente da CAI secondo una procedura informatica che produrrà un elenco delle marche dei capi da controllare, in base al quale si procederà alla individuazione dei capi ed alla contestuale verifica della presenza di entrambi i dispositivi di identificazione individuale (marca auricolare + bolo elettronico) correttamente applicati. Si rileverà altresì il numero di capi privi di entrambi gli identificativi, o di uno solo, riportando i dati nel CAI, identificando altresì i capi potenzialmente ammissibili che presentino anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione.

In questa fase l'applicazione provvederà a definire, mediante i dati inseriti dal tecnico, le eventuali anomalie del sistema I&R riscontrate in fase di conteggio. Ad esempio, se il numero di capi sul registro aziendale alla data del controllo dovesse risultare minore rispetto al numero di capi registrati in BDN, in assenza di documento di uscita dei capi registrato sul registro di stalla ed in BDN, il sistema provvederà ad evidenziare un numero di anomalie, appartenenti alla macroclasse "Registrazione assente: Registro < BDN", pari alla differenza tra i due valori precedentemente descritti.

Per proseguire il controllo il tecnico sarà tenuto ad inserire un numero di anomalie del sistema I&R almeno pari a quelle calcolate in automatico dal software.

Con riferimento al controllo dei capi vivi (così come definiti: presenti in azienda, nel registro di stalla ed in BDN), di seguito si riporta un elenco di casi di infrazione riscontrabili e le eventuali anomalie associate, ricordando che i capi potenzialmente ammissibili sono le agnelle da rimonta dell'anno che devono quindi essere identificate entro il compimento del 6° mese di età con una marca auricolare ed un bolo elettronico e che risultano essere registrate individualmente nel registro di stalla ed in BDN:

1. Nel caso in cui il capo, **con un solo dispositivo di identificazione, non sia in regola con il sistema I&R** il codice anomalia sarà l'**1** e la descrizione la seguente: *“Presenza di una sola marca o solo del bolo ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo”*.
2. Nel caso di **assenza di una marca e del bolo, e mancanza di elementi giustificativi dell'assenza**, si dovrà assegnare il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza di bolo e marca”*.
3. Nel caso di **registrazioni di nascita/entrata assenti sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale”*.
4. Nel caso di **registrazioni di uscita assenti sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale”*.
5. Nel caso di **registrazioni di uscita/morte assenti in BDN**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *“Assenza registrazione di uscita o morte in BDN”*.
6. Se si riscontra **l'assenza dei documenti di entrata o uscita del capo** il codice anomalia è **1** e la descrizione sarà *“Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'entrata, oppure *“Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'uscita.
7. Se si riscontra o la **categoria animale o il codice razza errati** si avrà rispettivamente l'anomalia **5** o **6**.

Si ricorda che per uno stesso capo è possibile selezionare più anomalie. Inoltre, per tutte le anomalie che prevedono documenti giustificativi, il tecnico è tenuto ad acquisirli utilizzando l'apposita form (si veda “Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA” par. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA CAPI VIVI) altrimenti le anomalie passeranno al codice anomalia 1 con la descrizione *“Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore”*.

Per il controllo dei **capi macellati** il tecnico dovrà rilevare il numero di capi usciti verso il macello a partire dal 1° gennaio dell'anno di campagna, presenti sul registro aziendale, ed il numero dei capi avviati al macello associati ai modelli 4 registrati nel registro aziendale e relativi all'anno di campagna; tali mod. 4 devono risultare registrati in BDN con le relative quantità di capi cui si riferiscono.

Nel caso in cui i due valori non coincidano, il sistema provvederà in automatico ad inserire tanti capi anomali quanti sono quelli ricavati dalla differenza dei due valori. In particolare, se il numero dei capi registrati come usciti verso il macello sul registro risulta maggiore di quello riportato sui modelli 4 l'anomalia sarà di codice 1 e la descrizione: *“Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”*. Si ricorda che per poter indicare il numero di capi usciti verso il macello nell'anno di campagna presenti sui modelli 4 elettronici, si dovranno preliminarmente acquisire a sistema nel menù “scansioni” dell'applicazione, le pagine del registro stampato dalla BDN in cui sono registrati tali mod. 4.

Al fine di dare evidenza di quanto accertato in fase di controllo, il tecnico dovrà acquisire le foto del gregge controllato, avendo cura di fare in modo che da tali foto sia possibile valutare la presenza di capi senza marche.

10.4 – CONTROLLO BOVINI

Tale controllo prevede preliminarmente il caricamento della BDN tramite il Web Service, al massimo due giorni prima dell'inizio del controllo.

Il tecnico, dopo essersi recato in azienda, dovrà preliminarmente verificare se l'azienda è in possesso del registro di stalla acquisendolo tramite il modulo “scansioni”, mediante fotografie dello stesso e associando il codice ASL al

documento; se questo non fosse disponibile, dopo aver verificato che l'azienda non sia autorizzata a detenere il registro aziendale informatizzato, il controllo verrà concluso con esito negativo (registro aziendale assente).

Se il registro aziendale di stalla o altri documenti relativi ai capi non sono in azienda perché trattenuti dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro per il controllo aziendale quando siano disponibili in azienda il registro o i documenti (se non è possibile farseli portare tempestivamente in azienda), comunque al massimo entro le 48 ore successive (preavviso massimo è 48 ore).

In caso di registro presente, il tecnico dovrà provvedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili trascritti sul registro di stalla, inserendo poi tale valore nell'applicativo (si veda "Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA" par. CONTEGGIO ANIMALI).

Analogamente, si dovrà procedere al conteggio dei capi potenzialmente ammissibili presenti in azienda, inserendone poi il numero nell'apposita casella del CAI.

Ai fini del controllo dei capi potenzialmente ammissibili, si procederà alla verifica incrociata marche, registro, BDN, eventuali passaporti, mod. 4 di un campione di capi presenti. Tali campionamenti (effettuati con i criteri della citata Tabella II) sono calcolati automaticamente da CAI secondo una procedura informatica che produrrà un elenco dei capi da controllare.

Successivamente alla determinazione da parte di CAI dei capi potenzialmente ammissibili da sottoporre a controllo, si passerà alla fase di individuazione dei capi potenzialmente ammissibili ed alla contestuale verifica della presenza di entrambe le marche auricolari correttamente applicate. Si rileverà altresì il numero di capi privi di marche auricolari o di una sola marca auricolare, riportando i dati nel CAI. Il controllo eseguito su tali capi riguarderà tutti gli elementi pertinenti: rispondenza dei marchi auricolari, degli eventuali passaporti e delle registrazioni in BDN e nel registro aziendale, presenza e correttezza della documentazione di ingresso, identificando i capi potenzialmente ammissibili con anomalie del sistema I&R e registrandone la tipologia di infrazione. Lo stesso tipo di controllo andrà eseguito sui vitelli partoriti nell'anno 2024 (dalle vacche potenzialmente ammissibili di cui sopra) assegnando loro le eventuali anomalie di I&R rilevate; in questo caso, dovrà essere assegnata alla vacca "madre" la anomalia per "vitello non in regola col Sistema I&R".

In questa fase l'applicazione provvederà a definire, mediante i dati inseriti dal tecnico, le eventuali anomalie del sistema I&R riscontrate in fase di conteggio. Ad esempio, se il numero di capi sul registro aziendale alla data del controllo dovesse risultare minore rispetto al numero di capi registrati in BDN, il sistema provvederà ad evidenziare un numero di anomalie, appartenenti alla macroclasse "Registrazione assente: Registro < BDN", pari alla differenza tra i due valori precedentemente descritti.

Per proseguire il controllo il tecnico sarà tenuto ad inserire un numero di anomalie del sistema I&R almeno pari a quelle calcolate in automatico dal software.

Con riferimento al controllo dei capi vivi, di seguito si riporta un elenco di casi di infrazione riscontrabili e le eventuali anomalie associate:

1. Per i capi con **una sola marca auricolare e che non siano in regola con il sistema di identificazione e registrazione**, il codice anomalia da assegnare sarà **1** e la descrizione è la seguente: *"Presenza di una sola marca ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo"*,
2. Per **tutti gli altri casi che non rientrano nelle situazioni citate nei precedenti casi 3, 4**, si dovrà assegnare il codice anomalia **1** con descrizione *"Entrambe le marche assenti"*.
3. Nel caso di **registrazioni non corrette sul registro aziendale**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *"Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale"* per l'entrata, oppure *"Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale"* per l'uscita.
4. Nel caso di **registrazioni non corrette in BDN senza giustificazioni**, si avrà il codice anomalia **1** con descrizione *"Assenza registrazione di nascita o entrata in BDN"* per l'entrata, oppure *"Assenza registrazione uscita in BDN"* per l'uscita.

5. Se si riscontra **l'assenza dei documenti di entrata o uscita del capo** il codice anomalia è **1** e la descrizione sarà *“Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'entrata, oppure *“Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)”* per l'uscita.
6. Se si riscontra la **categoria animale o il codice razza errati sulla BDN** si avrà rispettivamente l'anomalia **5 o 6**.

Esempi

- a. Se un capo è privo di marche auricolari, l'azienda deve esibire la richiesta di duplicato spedita alla ASL, in conformità a quanto previsto dalla normativa: se la esibisce non sarà riportata alcuna anomalia in caso contrario l'anomalia sarà grave (codice anomalia 1).
- b. Se un capo presente in BDN non è invece presente in stalla perché deceduto/sostituito/venduto, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di notifica stabilito dalla normativa vigente: in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).
- c. Se un capo presente in stalla non è presente in BDN perché nato/sostituito/acquistato, l'azienda deve esibire la documentazione idonea a provare che l'evento è avvenuto entro il termine di registrazione/notifica stabilito dalla normativa vigente: in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).
- d. Se un capo non è presente né in azienda né sul registro aziendale perché deceduto/venduto, ma risulta ancora presente sulla BDN, l'azienda deve esibire la documentazione idonea sanitaria/uscita a riprova che la documentazione è stata consegnata alla ASL (o organismo delegato) per la registrazione in BDN entro i termini stabiliti dalla normativa e tale documentazione deve essere acquisita nel CAI: in caso contrario l'anomalia sarà grave (*codice anomalia 1*).
- e. Se il registro aziendale di stalla non è in azienda perché trattenuto dalla ASL/veterinario/Associazione Produttori etc., si dovrà fissare un nuovo incontro entro le successive 48 ore per il controllo aziendale quando sia disponibile in azienda il registro (se non è possibile farselo portare tempestivamente in azienda).

Si ricorda che per uno stesso capo è possibile selezionare più anomalie (nel caso in cui si verificano per uno stesso capo, più di un caso di quelli sopra descritti). Inoltre, per tutte le anomalie che prevedono documenti giustificativi, il tecnico è tenuto ad acquisirli nell'apposita form (*“Guida all'utilizzo dell'applicazione CAI-PDA”* par. DOCUMENTAZIONE PROBATORIA CAPI VIVI) altrimenti le anomalie passeranno al codice anomalia 1 con la descrizione *“Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore”*.

Successivamente si passa al controllo dei capi macellati, presenti nell'elenco specifico prodotto da CAI dei capi macellati potenzialmente ammissibili, aggiungendovi i capi eventualmente usciti verso il macello tra la data di estrazione del registro da BDN (effettuata da CAI) e la data del controllo in azienda. Questo si effettua mediante l'esame del registro aziendale di stalla e del registro presente in BDN, verificando che per i capi che risultano “usciti” con destinazione macello siano presenti i relativi documenti giustificativi (Modello 4 elettronico) regolarmente compilati e confermati in BDN e che gli estremi degli stessi siano trascritti nel registro aziendale e nel registro in BDN.

Il Modello 4 elettronico è tassativamente necessario per ogni capo uscito, ai fini della regolarità del sistema di identificazione e registrazione; i modelli 4, per essere validi, devono obbligatoriamente riportare il numero del marchio auricolare del capo uscito a cui si riferiscono ed essere correttamente compilati in ogni sezione.

A seconda del numero di capi macellati tra il giorno **1° gennaio 2024** ed il giorno della visita aziendale di controllo, l'applicazione può provvedere a definire, secondo uno specifico algoritmo, il numero di capi da estrarre a campione per il controllo.

Nel caso in cui il numero di capi registrati come macellati sul registro di stalla sia diverso rispetto a quello ricavato dal registro BDN o dal numero dato dal totale dei capi macellati nell'anno 2024 associati ai modelli 4 dell'azienda, il sistema provvederà a definire il numero di anomalie I&R attese per i capi macellati. Il tecnico sarà tenuto quindi ad inserire un numero di anomalie I&R almeno pari a quelle evidenziate dal sistema.

Poiché il mod. 4 elettronico viene compilato direttamente in BDN, per ogni capo macellato che non presenta anomalia, o che presenta anomalie di rilevanza minore, NON sarà più necessario acquisire il relativo modello 4 cartaceo.

Al fine di dare evidenza di quanto accertato in fase di controllo, il tecnico dovrà acquisire le foto dell'allevamento controllato, avendo cura di fare in modo che da tali foto sia possibile identificare se sono presenti capi senza marche o con una sola marca.

Saranno inoltre oggetto di rilevazione ed annotazione nel verbale di controllo e successiva segnalazione ai **SSVV** le seguenti casistiche:

- presenza capi senza marche
- presenza potenziali violazioni delle norme sul Benessere Animale
- presenza di potenziali violazione dell'Igiene alimentare (latte, mangimi, etc.).

NOTA BENE

Nel caso in cui sia stato inviato all'azienda il Preavviso di controllo, si ribadisce che la eventuale documentazione probante, esibita dall'azienda a giustificazione di eventuali anomalie riscontrate sui capi durante il controllo, per essere giudicata valida deve avere una data antecedente alla data del citato Preavviso. In caso contrario i capi interessati da tale documentazione sono da considerare in anomalia.

10.5 – ANOMALIE

Al fine di fornire ai tecnici incaricati dei controlli ulteriori strumenti di supporto e controllo della congruenza delle informazioni acquisite, all'interno del software è stata implementata una procedura di calcolo automatico delle anomalie attese in funzione dei dati oggettivi acquisiti nel corso del controllo di ammissibilità zootecnica.

La procedura software prevede che a valle dell'acquisizione dei dati del conteggio dei capi, il sistema definisca automaticamente il numero di anomalie attese. Le anomalie attese, saranno raggruppate dal software secondo "macroclassi". Così, ad esempio, tutte le anomalie che descrivono l'assenza delle marche o del bolo e marca saranno associate alla macroclasse con "5 - Marche assenti o assenza di bolo e marca".

Il tecnico è tenuto ad inserire un numero di anomalie almeno pari a quelle attese.

I codici anomalia associati alle varie anomalie sono i seguenti:

CODICI ANOMALIA

codice	tipo anomalia
1	Identificazione e/o registrazione del capo assente
5	Capo non corrispondente alla categoria animale desumibile dalla BDN
6	Capo non compatibile con il codice razza registrato in BDN

Di seguito è riportata la tabella con l'elenco delle anomalie e la tabella con l'elenco delle macroclassi generate dal sw CAI.

Macroclasse	COD. Anomalia	Descrizione	Doc. Richiesti	Visibilità
1	1	Assenza registrazione di uscita in BDN		BV
2	1	Assenza registrazione di nascita o entrata in BDN		BV
3	1	Assenza registrazione di uscita sul Registro aziendale		TV
4	1	Assenza registrazione di nascita o entrata sul Registro aziendale		TV
5	1	Entrambe le marche assenti o assenza di bolo e marca		OV
5	1	Entrambe le marche assenti		BV
6	1	Presenza di una sola marca o solo del bolo ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo		OV
6	1	Presenza di una sola marca ed irregolarità nel Sistema I&R per quel capo		BV
7	1	Passaporto assente		BV
8	1	Assenza registrazione di uscita o morte sul Registro aziendale		TM
9	1	Assenza registrazione di uscita o morte in BDN		TM
10	1	Assenza documento di uscita o morte (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TM
11	1	Assenza documento di entrata (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TV
11	1	Assenza documentazione di uscita (mod.4, d.d.t., certificato ASL, etc.)		TV
13	5	Categoria animale non corretta		TV
14	6	Codice razza non compatibile		TV
	1	Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore		TV
	1	Assenza documentazione attestante l'anomalia di rilevanza inferiore		TM
	999	Nessuna anomalia riscontrata		BV
	999	Nessuna anomalia riscontrata	MOD_4_CM	TM

Legenda Tabella Anomalie:

- Macroclasse: id della macroclasse
- Cod. Anomalia: codice dell'anomalia
- Descrizione: descrizione dell'anomalia
- Doc Richiesto: tipo di documento richiesto per attestare l'anomalia di rilevanza inferiore
- VISIBILITÀ: tipologia di capo al quale è possibile assegnare l'anomalia (BV = bovini vivi; OV = ovini vivi; TV = tutti i capi vivi; TM = tutti i capi macellati)

TABELLA MACROCLASSI

ID	DESCRIZIONE	ANOMALIE I&R
1	Registrazione assente: BDN > Registro	X
2	Registrazione assente: BDN < Registro	X
3	Registrazione assente: Registro > Conteggio	X

ID	DESCRIZIONE	ANOMALIE I&R
4	Registrazione assente: Registro < Conteggio	X
5	Marche assenti o assenza di bolo e marca	X
6	Presenza di una sola marca o solo del bolo	X
8	Assenza registrazione sul registro di stalla	X
9	Assenza registrazione in BDN	X
10	Assenza documentazione di uscita (mod. 4)	
11	Assenza documentazione dei capi vivi	
12	Categoria animale non corretta	
13	Razza animale errata	

11 – CONTROLLI

In questa sezione delle specifiche tecniche viene descritta la procedura di acquisizione dei dati e delle evidenze necessarie alla definizione dell'esito tecnico per il controllo di condizionalità. La maggior parte dei campi contenuti nelle *form* associate a questa sezione, saranno compilati automaticamente dal software (campi con testo di colore rosso) sulla base dei dati acquisiti nelle precedenti fasi del controllo.

11.1 – CGO 1 – REQUISITI OBBLIGATORI PER CONTROLLARE LE FONTI DIFFUSE DI INQUINAMENTO DA FOSFATI

Informazioni a carattere generale

Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO1_X	L'azienda fa uso di acque irrigue?	SI-NO		
Controllo documentazione di autorizzazione all'uso di acque ai fini di irrigazione				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO1_A1a	L'azienda è in possesso della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua?	SI-NO	Autorizzazione all'uso di acque irrigue (autorizzazione pozzi, certificazione di far parte di un consorzio, ecc.)	
CRCGO1_A1b	L'azienda ha avviato l'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione?	SI-NO-NA		
CRCGO1_A2a	La documentazione in possesso dall'azienda risulta completa e conforme con l'effettiva situazione aziendale?	SI-NO		
Protezione delle acque da inquinamento da fosfati				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO1_B1a	L'azienda è in possesso del Quaderno di Campagna?	SI-NO	QDC, con aggiornamento in merito alle concimazioni fosfatiche. Piano di fertilizzazione (se necessario). Fatture dei concimi fosfatici	
CRCGO1_B2a	Il Quaderno di Campagna risulta aggiornato?	SI-NO		
CRCGO1_B1b	È disponibile la comunicazione fatta da un centro di consulenza relativa alla prescrizione di apportare fosforo tramite concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici (piano di fertilizzazione) presso l'azienda?	SI-NO-NA		
CRCGO1_B2b	Il Piano di Fertilizzazione risulta aggiornato?	SI-NO-NA		
CRCGO1_B2c	I documenti presentati dall'azienda sono completi delle informazioni minime sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo P dichiarato?	SI-NO		
Verifica				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO1_X1	Il valore della SAU aziendale è pari a:	xxxxxx		
CRCGO1_X2	Si riscontra un'infrazione di natura intenzionale accertata da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli?	NO		
Verifica Impegni di controllo				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO1_I1	Violazione impegno A2 o B2 con una SAU aziendale <= 3 ettari	SI-NO		
CRCGO1_I2	Violazione impegno A2 o B2 con una SAU aziendale > 3 ettari	SI-NO		
CRCGO1_I3	Violazione impegno A1 o B1	SI-NO		

CRCGO1_lint1	Infrazione intenzionale	SI-NO		
CRCGO1_lint2	Infrazione intenzionale riscontrata da parte degli Enti preposti	SI-NO		
CRCGO1_InfG1	Presenza infrazione grave	SI-NO		

**11.2 – CGO 2 – PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI
PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE**

Consistenza Zootecnica						
Specie	Tipo Animale	Capi 1Q.	Capi 2Q.	Capi 3Q.	DOCUMENTI	FOTO
ASININA	Asini	0	0	0	Registro di stalla per inserire i capi presenti nel 3 quadrimestri	
AVICOLI	Broiler	0	0	0		
AVICOLI	Faraone	0	0	0		
AVICOLI	Ovaiole	0	0	0		
AVICOLI	Pollastre	0	0	0		
AVICOLI	Tacchino femmina	0	0	0		
AVICOLI	Tacchino maschio	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Bovini all'ingrasso	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Capi in rimonta	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Vacca nutrice	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Vacche da latte in produzione	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Vitelli a carne bianca	0	0	0		
CUNICOLI	Capo all'ingrasso (cunicoli)	0	0	0		
CUNICOLI	Fattrice (cunicoli)	0	0	0		
EQUINI	Fattrice o stallone	0	0	0		
EQUINI	Puledro da ingrasso	0	0	0		
OVI-CAPRINI	Agnellone	0	0	0		
OVI-CAPRINI	Ovicaprino adulto	0	0	0		
SUINI	Scrofe o verri	0	0	0		
SUINI	Suino grasso	0	0	0		
Verifica del carico di Azoto - Fertilizzazioni/Acque Reflue						
CUAA	Cod. UTE	Quantità [Kg/Anno]	Fertilizzazione/Acque Reflue	Estremi Documento Associato	DOCUMENTI	FOTO
		xxxx	Fertilizzazioni		Fatture concimi azotati	

Verifica del carico di azoto				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CGO190	È possibile discriminare lo spandimento di liquami tra zone ordinarie e zone ZVN	SI-NO		
A0491	Valore dell'azoto al campo complessivamente prodotto (ACP) [Kg]:	xxxx		
A0496	Valore dell'azoto al campo complessivamente spandibile [Kg]:	xxxx		
CGO192	Valore dell'azoto per lo spandimento:	xxxx		
A0490	L'azienda dispone di prati o ha praticato colture autunno-vernine?	SI-NO		
CGO191	Valore dell'azoto al campo in ZVN (in caso di discriminazione dello spandimento)	xxxx		
CGO01_30	L'azienda rispetta i massimali di Azoto al Campo definiti dalla Normativa.	SI-NO		
Obblighi amministrativi				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A0407	Classe Dimensionale di pertinenza dell'azienda.	1-2-3-4-5		
A0412	Comunicazione Semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.	SI-NO-NA	Documentazione giustificativa in merito alla classe di appartenenza	
A0413	Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.	SI-NO-NA		
A0414	Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma semplificata.	SI-NO-NA		
A0415	Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa.	SI-NO-NA		
A0431	Autorizzazione Integrata Ambientale.	SI-NO-NA		
CGO01_1a	Ai sensi delle disposizioni regionali per le ZVN, l'azienda ha obbligo di tenuta del registro?	SI-NO-NA		
CGO01_1	Ai sensi delle disposizioni regionali per le ZVN, l'azienda detiene il Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata?	SI-NO		
CGO01_8	Si riscontra un'infrazione di natura intenzionale accertata da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli?	SI-NO		
Valutazione stoccaggi				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A0495	Volume [m3] degli stoccaggi, richiesti per contenere, per il periodo specificato, i liquami prodotti dai capi stabulati in azienda:	0		Stoccaggi effluenti zootecnici
A0497	Volume [m3] degli stoccaggi presenti in azienda per contenere il liquame:	0		
A0494	Volume [m3] degli stoccaggi, richiesti per contenere, per il periodo specificato, il letame prodotto dai capi stabulati in azienda:	0		
A0498	Volume [m3] degli stoccaggi presenti in azienda per contenere il letame:	0		
A0416	Necessità della presenza di impianti di stoccaggio.	SI-NO		

A0418	Numero di impianti di stoccaggio esistenti.	0		
A0419	Corretto dimensionamento impianto/i in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire.	SI-NO-NA		
CGO01_2	Rispetto dello stato di manutenzione dell'impianto	SI-NO-NA		
A0420	Rispetto delle condizioni di impermeabilità dell'impianto/i di stoccaggio (assenza di perdite).	SI-NO-NA		
Obblighi agronomici 1				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A0422	Rispetto del divieto di utilizzazione del letame/liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustri, su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO		Eventuali infrazioni: fasce di rispetto non rispettate, inquinamento corsi d'acqua, distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, presenza di cumuli di materiale palabile.
A0422a	Dai dati derivanti dai controlli oggettivi di superficie, si riscontra il rispetto del divieto di utilizzazione del letame / liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustri, su suoli che ricadono in ZVN?	SI-NO-NA		
A0423	Realizzazione di una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea), su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO		
A0424	Rispetto del divieto di utilizzazione dei liquami sui terreni aventi pendenza superiore al 10%, su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO		
A0425	Rispetto del divieto di utilizzazione del letame/liquame in aree a destinazione non agricola e/o in prossimità dei centri abitati, su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO		
A0426	Rispetto del divieto di utilizzazione del letame/liquame nei boschi, su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO		
A0427	Rispetto del divieto di utilizzazione del letame/liquame su terreni soggetti a congelamento, in frana o saturi d'acqua, su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO		
A0428	Rispetto del divieto di utilizzazione dei liquami sulle colture ortive, foraggere e su quelle colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano, su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO		
Obblighi agronomici 2				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A0429	Rispetto dei divieti temporali - periodo 1° novembre - 28 febbraio, su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO		Infrazione rispetto ai divieti temporali di smaltimento di concimazioni azotate o di effluenti zootecnici.
A0429MAR	Rispetto dei divieti temporali - periodo 15 novembre - 15 febbraio, su suoli che ricadono in ZVN.	SI-NO-NA		
CGO01_4	Per tale azienda è possibile distinguere, dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso, il massimale apporto di azoto per i soli terreni in ZVN?	SI-NO-NA		
CGO01_5	La verifica del rispetto del massimale a livello aziendale, può essere verificato tenendo in considerazione l'insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse?	SI-NO-NA		
A0430	L'azienda rispetta i massimali di Azoto al Campo definiti dalla Normativa.	SI-NO		

CGO01_6	L'azienda rispetta il massimale previsto di apporto di azoto per singola coltura, a disposizione delle aziende ricadenti in ZVN, secondo le disposizioni dei Programmi d'Azione regionali?	SI-NO-NA		
A0434	indicare la superficie che complessivamente risultata non rispondere ai precedenti obblighi di tipo agronomico [mq]:	SI-NO-NA		
A0435b	La superficie aziendale è pari a [mq]:	xxxx		
A0435a	La superficie complessivamente in violazione sopra indicata rappresenta un valore percentuale della superficie aziendale pari a:	xxxx		
A0436	Da una verifica dei terreni aziendali, si riscontrano fenomeni di inquinamento da nitrati che interessano corsi d'acqua naturali o artificiali (effetti extra-aziendali)?	SI-NO-NA		
CGO01_7	Da una verifica dei terreni aziendali si riscontrano fenomeni di inquinamento da nitrati che interessano risorse idriche come fossi, pozzi e canali se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche?	SI-NO-NA		
A0437	Da una verifica dei terreni aziendali, si è riscontrato lo scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni?	SI-NO-NA		
A0437a	Dai dati derivanti dai controlli oggettivi di superficie, si è riscontrato la presenza di cumuli di effluenti zootecnici non protetti prossimi a corsi d'acqua?	SI-NO-NA		
A0433b	Dai dati derivanti dai controlli oggettivi di superficie, si riscontra la presenza in azienda di cumuli temporanei di materiali palabili?	SI-NO-NA		
A0433a	Da una verifica dei terreni aziendali è emersa la presenza di cumuli temporanei di materiali palabili?	SI-NO-NA		
CRCGO2_1	Si riscontra la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli?	SI-NO-NA		
Rispetto Fertilizzanti Azotati				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A0440	Sono rispettati gli impegni relativi all'uso dei fertilizzanti azotati previsti dal Piano d'Azione?	SI-NO-NA		
A0441	Descrivere la violazione riscontrata ed il riferimento al documento che definisce l'obbligo per il quale è stata rilevata la violazione:	SI-NO-NA		

Riepilogo impegni violati 1		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
A04I01	Infrazioni di natura agronomica.	SI-NO
A04I02	Presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente.	SI-NO
A04I03	Manca degli impianti di stoccaggio.	SI-NO
CRCGO2_6b1	Infrazione agli obblighi amministrativi: Assenza della comunicazione o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale e classe dimensionale >3 (Intenzionalità)	SI-NO
A04I04	Infrazione negli impegni per gli stoccaggi.	SI-NO

CRCGO2_I1CP	Caso particolare: distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli	SI-NO
A04I05	Infrazione nel rispetto dei massimali di N al campo.	SI-NO
CRCGO2_InfG1	Presenza infrazione grave	SI-NO
A04I06	Infrazione agli obblighi amministrativi.	SI-NO

Riepilogo impegni violati 2		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
A04I07	Scarico diretto effluenti nei corsi d'acqua.	SI-NO
A04I08	Presenza di effetti extra-aziendali.	SI-NO
A04I17	Infrazione fertilizzazioni azotate.	SI-NO
A04IDRM	Infrazione per deroga regionale non rispettata (Regione Marche)	SI-NO
A04I09	Infrazione a tutti gli obblighi dell'azienda.	SI-NO

11.3 – CGO 3 – CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI (DIRETTIVA 2009/147/CE)

verifica generale				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A0101	L'azienda ricade in una Zona a Protezione Speciale? (Rete Natura 2000)	SI-NO		
mantenimento degli habitat				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A01200b	È verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi?	SI-NO-NA		Riscontro di infrazioni accertate
A01201b	La distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS è volontaria?	SI-NO-NA		
A01202ab	L'autorizzazione per procedere all'eliminazione degli alberi isolati, alberi in filari o siepi era necessaria?	SI-NO-NA		
A01204b	L'autorizzazione richiesta è presente?	SI-NO-NA		
riepilogo impegni violati				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta		
A0111	Violazione degli impegni agronomici (diversi dalla conversione delle superfici al pascolo).	SI-NO		
A0112	Violazione degli impegni agronomici (conversione superfici a pascolo).	SI-NO		
A0113	Violazioni multiple agli impegni agronomici:	xxxx		
A0117	Infrazione agli Impegni agronomici e superficie coinvolta =100%.	SI-NO		
A01111	Mancata autorizzazione alla distruzione degli habitat (impegno 5)	SI-NO		

A01113	Infrazioni intenzionali Enti preposti	SI-NO
--------	---------------------------------------	-------

11.4 – CGO 4 – CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE (DIRETTIVA 92743/CEE)

verifica generale				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A0101	L'azienda ricade in una Zona SIC/ZPS	SI-NO		
mantenimento degli habitat				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
A01200b	È verificato il rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;	SI-NO-NA		Riscontro di infrazioni accertate
A01201b	È verificato il rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;	SI-NO-NA		
A01202ab	È verificata la presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	SI-NO-NA		
A01204b	È verificata l'attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale	SI-NO-NA		
A01205b	È verificato il rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI-NO-NA		
A01206b	È verificato il rispetto del divieto esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI-NO-NA		
riepilogo impegni violati				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta		
A0111	Violazione del rispetto del divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;	SI-NO		
A0112	Violazione del rispetto del divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente;	SI-NO		
A0113	Violazione relativa alla presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l'anno	xxxx		
A0117	Violazione relativa all'attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale	SI-NO		
A01111	Violazione del rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti	SI-NO		
A01113	Violazione del rispetto del divieto esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti	SI-NO		

11.5 - CGO 5 – STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

verifica tipologie produzioni				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
B1101	Azienda operante nel settore delle produzioni animali.	SI-NO	Manuale del latte (parte generale e speciale)	
B1102	Azienda operante nel settore delle produzioni vegetali.	SI-NO		
B1103	Azienda operante nel settore della produzione di latte.	SI-NO		
B1103a	Il latte prodotto dall'Azienda viene utilizzato anche per la produzione di latte fresco?	SI-NO-NA		
B1104	Codice allevamento in BDN:	NA		
B1106	Azienda operante nella produzione di mangimi o alimenti per animali.	SI-NO		
controllo produzioni vegetali				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
B1150b	L'azienda dispone di luoghi per lo stoccaggio o la manipolazione delle sostanze pericolose (carburanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.)?	SI-NO	Quaderno di campagna/Registro trattamenti (degli ultimi 3 anni)	Locali stoccaggio derrate. Stoccaggio sostanze pericolose. Infrazioni per contaminazione derrate con sostanze pericolose.
B1151b	I luoghi per lo stoccaggio o la manipolazione delle sostanze pericolose dei quali l'azienda dispone risultano spazialmente separati dai siti di stoccaggio, utilizzo o smaltimento delle derrate?	SI-NO		
B1152b	Si riscontrano modalità di manipolazione delle sostanze pericolose idonee ad evitare ogni contaminazione con le derrate prodotte?	SI-NO-NA		
B1153b	Si riscontra la contaminazione (con sostanze pericolose quali carburanti, olii, fitofarmaci, ecc.) dei mangimi o degli alimenti per animali destinati all'immissione in commercio?	SI-NO-NA		
B1112	Presenza del registro dei trattamenti (quaderno di campagna)	SI-NO-NA		
B1114	Aggiornamento del registro di trattamenti (entro 30 giorni dal trattamento effettuato)	SI-NO-NA		
B1155	Il Registro dei Trattamenti (o il Quaderno di Campagna) riporta, per ogni coltura, la registrazione delle principali fasi fenologiche/agronomiche (semina/trapianto, inizio fioritura e raccolta)?	SI-NO		
B1156	Il tecnico ha verificato l'immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari?	SI-NO		
B11057a	Si riscontrano nel Registro dei Trattamenti le evidenze per tutti i trattamenti effettuati negli ultimi tre anni?	SI-NO		
controllo produzioni vegetali 2				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO

B1133	L'azienda è tenuta ad effettuare analisi sulle piante o sui prodotti vegetali?	SI-NO	Analisi eseguite sulle piante o prodotti vegetali	
B1134	L'azienda detiene le analisi effettuate sulle piante o sui prodotti vegetali?	SI-NO		
B1135	Le analisi risultano aggiornate?	SI-NO		
B1135a	Le analisi risultano complete?	SI-NO		
riepilogo impegni violati produzione vegetali				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
B1113	Mancanza delle richieste analisi sulle piante	SI-NO		
B1113a	Incompletezza o mancato aggiornamento delle analisi sulle piante	SI-NO		
B1114	Mancanza del Registro dei Trattamenti	SI-NO		
B1114a	Incompletezza o mancato aggiornamento del Registro dei Trattamenti	SI-NO		
B11113	Assenza contemporanea del Registro dei Trattamenti e delle Analisi sulle piante	SI-NO		
B1115	Modalità di stoccaggio o manipolazione non idonee ad evitare ogni contaminazione (sostanze pericolose, sostanze chimiche, alimenti medicati)	SI-NO		
B1116	Carenze strutturali dell'azienda (stoccaggi delle sostanze pericolose non spazialmente separati dai depositi delle derrate).	SI-NO		
B11115a	Infrazione nelle produzioni vegetali	SI-NO		
riepilogo impegni violati generale				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta		
B11112	Effetti extra-aziendali.	SI-NO		
B11118a	Infrazioni intenzionali Enti preposti	SI-NO		
CRCGO5_CR11	Mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per produttori di latte fresco	SI-NO		

11.6 - CGO 7 – RELATIVO ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E CHE ABROGA LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 79/117/CEE E 91/414/CEE

Acquisizione informazioni di carattere generale			
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI
CRCGO7_X1	L'azienda agricola utilizza prodotti fitosanitari?	SI-NO	Contratto terzista, fatture fitofarmaci
CRCGO7_X2	L'acquisto dei prodotti fitosanitari viene eseguito in proprio dall'azienda?	SI-NO	
CRCGO7_X3	L'acquisto dei prodotti fitosanitari viene eseguito attraverso un consulente?	SI-NO-NA	
CRCGO7_X4	L'acquisto dei prodotti fitosanitari viene eseguito attraverso un contoterzista?	SI-NO	
CRCGO7_X5	I prodotti fitosanitari sono utilizzati in proprio dall'azienda?	SI-NO-NA	

CRCGO7_X6	I prodotti fitosanitari sono utilizzati in proprio dal consulente?	SI-NO-NA	
CRCGO7_X7	I prodotti fitosanitari sono utilizzati dal contoterzista?	SI-NO	
CRCGO7_0a	Si riscontrano infrazioni intenzionali da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli?	SI-NO	
Acquisizione informazioni fatture di acquisto e controllo Registro dei Trattamenti			
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI
CRCGO7_1a	Il registro trattamenti (quaderno di campagna) è disponibile presso l'azienda?	SI-NO	QDC/Registro dei trattamenti presente. Presente quello degli ultimi 3 anni.
CRCGO7_1b	Risultano interventi per cui non è stato conservato il registro dei trattamenti per i 3 anni successivi?	SI-NO-NA	
CRCGO7_1c	Il registro dei trattamenti è completo?	SI-NO	
CRCGO7_3a	Il registro dei trattamenti (entro 30 giorni) è aggiornato?	SI-NO	
CRCGO7_3b	Numero di registrazioni effettuate nell'anno oggetto della verifica	0	
CRCGO7_3c	Descrizione Anomalie Riscontrate	SI-NO-NA	
Acquisizione informazioni circa l'utilizzo dei prodotti fitosanitari			
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI
CRCGO7_4a	Utilizzo di un prodotto fitosanitario revocato o non più commerciabile?	SI-NO	Fatture e moduli d'acquisto dei prodotti impiegati nell'anno del controllo.
CRCGO7_4aa	Le produzioni vegetali trattate con un prodotto fitosanitario revocato o non più commercializzabile risultano uscite dall'azienda o commercializzate?	SI-NO-NA	
CRCGO7_4ab	Le produzioni vegetali trattate con un prodotto fitosanitario revocato o non più commercializzabile risultano utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda?	SI-NO-NA	
CRCGO7_5a	Verifica il rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto utilizzato?	SI-NO	
CRCGO7_5aa	Le produzioni vegetali trattate con un prodotto in cui non sono rispettate le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta risultano uscite dall'azienda o commercializzate?	SI-NO-NA	
CRCGO7_5ab	Le produzioni vegetali trattate con un prodotto in cui non sono rispettate le prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta risultano utilizzate per l'alimentazione di allevamenti zootecnici della stessa azienda?	SI-NO-NA	
CRCGO7_6a	I dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa sono presenti?	SI-NO	
CRCGO7_7a	L'azienda è in possesso delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative all'anno corrente?	SI-NO	
CRCGO7_7b	Per tutti i prodotti a uso professionale, sono disponibili e conservati (fino ai due anni antecedenti) le fatture di acquisto?	SI-NO	

Verifica Impegni di controllo

Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
CRCGO7_I1	Violazione Impegno 1: Assenza o mancata completezza registro dei trattamenti per i 3 anni successivi ad ogni intervento	SI-NO

CRCGO7_I2	Violazione Impegno 2: Ricorso a contoterzista e assenza per i 3 anni della scheda trattamento contoterzista o delle registrazioni sul registro trattamenti aziendale	SI-NO
CRCGO7_I3	Violazione Impegno 3: Registro dei trattamenti non aggiornato o incompleta compilazione delle schede dei trattamenti contoterzista	SI-NO
CRCGO7_I4	Violazione Impegno 4: Utilizzo di prodotti non ammessi vale a dire non commercializzabili o revocati	SI-NO
CRCGO7_I5	Violazione Impegno 5: Mancato rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato	SI-NO
CRCGO7_I6	Violazione Impegno 6: Assenza dei dispositivi di protezione previsti	SI-NO
CRCGO7_I7	Violazione Impegno 6: Assenza delle fatture di acquisto nei tre anni	SI-NO
CRCGO7_I8	Violazione degli effetti extra-aziendali	SI-NO
CRCGO7_lint1	Violazione intenzionale	SI-NO
CRCGO7_lint2	Infrazione intenzionale riscontrata da parte degli Enti preposti	SI-NO

11.7 – CGO 8 – UTILIZZO SOSTENIBILE DEI PESTICIDI

Acquisizione informazioni di carattere generale

Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_X1	L'azienda agricola utilizza prodotti fitosanitari?	SI-NO	Contratto terzista, fatture fitofarmaci, moduli d'acquisto.	
CRCGO8_X2	L'acquisto dei prodotti fitosanitari viene eseguito in proprio dall'azienda?	SI-NO-NA		
CRCGO8_X3	L'acquisto dei prodotti fitosanitari viene eseguito attraverso un consulente?	SI-NO-NA		
CRCGO8_X4	L'acquisto dei prodotti fitosanitari viene eseguito attraverso un contoterzista?	SI-NO		
CRCGO8_X5	I prodotti fitosanitari sono utilizzati in proprio dall'azienda?	SI-NO-NA		
CRCGO8_X6	I prodotti fitosanitari sono utilizzati in proprio dal consulente?	SI-NO-NA		
CRCGO8_X7	I prodotti fitosanitari sono utilizzati dal contoterzista?	SI-NO		
CRCGO8_0a	Si riscontrano infrazioni intenzionali da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli?	SI-NO-NA		
Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)1				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_1.1a	L'azienda risulta in possesso dell'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)?	SI-NO	patentino fitofarmaci azienda	
CRCGO8_1.1b	Quale è la data di validità dell'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)?	xx/xx/xxxx		
CRCGO8_1.1c	L'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) dell'azienda, alla data del controllo, è valida?	SI-NO		

Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)2				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_1.1d	In caso di autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) scaduto, l'azienda ha presentato domanda di rinnovo agli enti competenti?	SI-NO-NA	Domanda di rinnovo patentino fitofarmaci (in caso di documento scaduto) a nome del titolare dell'azienda	
CRCGO8_1.1e	In quale data è stata presentata la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)?	SI-NO-NA		
CRCGO8_1.1f	Nel caso in cui sia scaduta l'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) risulta che ci sia almeno un trattamento effettuato prima della data di rinnovo?	SI-NO-NA		
Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)3				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_1.1g	Nel caso in cui sia scaduta l'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) risulta che ci sia almeno una fattura del trattamento effettuato prima della data di rinnovo?	SI-NO-NA		
CRCGO8_1.1h	Nel caso di una nuova autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) risulta che sia stato effettuato un trattamento e/o acquisita una fattura antecedente alla data di inizio validità del documento?	SI-NO-NA		
CRCGO8_1.1i	Descrizione delle anomalie riscontrate	SI-NO-NA		
Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)4				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_1.1j	È presente una delega ad un consulente, o altro soggetto terzo?	SI-NO	delega consulente, patentino consulente	
CRCGO8_1.1k	Il consulente risulta in possesso dell'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l'acquisto dei prodotti fitosanitari?	SI-NO-NA		
CRCGO8_1.1l	Quale è la data di validità dell'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) del consulente?	SI-NO-NA		
CRCGO8_1.1m	L'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) del consulente che acquista / utilizza prodotti fitosanitari, alla data del controllo, è valido?	SI-NO-NA		
Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)5				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_1.1n	Il consulente è in possesso di un'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) scaduta, ma è stata presentata la domanda di rinnovo agli enti competenti?	SI-NO-NA	Domanda di rinnovo patentino fitofarmaci (in caso di documento scaduto) a nome del consulente.	
CRCGO8_1.1o	In quale data è stata presentata la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) del consulente?	SI-NO-NA		
Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)6				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_1.1p	Nel caso in cui sia scaduta l'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) del consulente risulta che ci sia almeno un trattamento effettuato prima della data di rinnovo?	SI-NO-NA		

CRCGO8_1.1q	Nel caso in cui sia scaduta l'autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) del consulente risulta che ci sia almeno una fattura del trattamento effettuato prima della data di rinnovo?	SI-NO-NA		
CRCGO8_1.1r	Descrizione delle anomalie riscontrate	SI-NO-NA		
Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino)7				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_1.1s	I trattamenti o le fatture di acquisto non coperte dal patentino dell'azienda, risultano coperte dal patentino del consulente (se presente)?	SI-NO-NA		
CRCGO8_1.1t	I trattamenti o le fatture di acquisto non coperte dal patentino del consulente, risultano coperte dal patentino dell'azienda (se presente)?	SI-NO-NA		
Verifica controllo funzionale periodico e rispetto intervallo tra i controlli				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_2.1a	Si riscontra la presenza di attrezzature per l'irrorazione o distribuzione dei prodotti fitosanitari?	SI-NO	Attestato controllo funzionale macchine irroratrici	
CRCGO8_2.1b	L'azienda dispone dell'attestato di esecuzione del controllo funzionale dei dispositivi per l'irrorazione con prodotti fitosanitari?	SI-NO		
CRCGO8_2.1c	Il controllo è stato eseguito da un tecnico del settore o da una struttura specializzata?	SI-NO		
CRCGO8_2.1c1	L'azienda dispone della certificazione che attesta il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione per uso professionale impiegati con prodotti fitosanitari?	SI-NO		
CRCGO8_2.1d	Le attrezzature per i trattamenti fitosanitari sono in uso a contoterzisti?	SI-NO		
Rispetto intervallo tra i controlli delle macchine irroratrici usate dal beneficiario				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_2.1e	L'azienda dispone di attrezzature nuove?	SI-NO-NA	fattura di acquisto macchine irroratrici nuove, controllo funzionale	
CRCGO8_2.1f	Per TUTTE le attrezzature nuove acquistate è stato effettuato il primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto?	SI-NO-NA		
CRCGO8_2.1g	Si riscontra la presenza di irroratrici montate su treni o aeromobili?	SI-NO-NA		
CRCGO8_2.1h	Per le macchine irroratrici montate su treni o aeromobili viene eseguito il controllo annuale della funzionalità?	SI-NO-NA		
CRCGO8_2.1i	Si riscontra la presenza di irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove)?	SI-NO-NA		
CRCGO8_2.1j	L'azienda detiene irroratrici con barra fino a 3 metri (anche nuove) è stato rispettato il termine di 6 anni tra due controlli funzionali consecutivi?	SI-NO-NA		
CRCGO8_2.1k	L'azienda detiene attrezzature impiegate per l'irrorazione con prodotti fitosanitari il cui ultimo controllo di funzionalità sia stato eseguito prima del 31/12/2020?	SI-NO-NA		
CRCGO8_2.1l	Per TUTTE le attrezzature impiegate per l'irrorazione con prodotti fitosanitari e controllate prima del 31/12/2020, è rispettato il termine di 5 anni tra due controlli funzionali successivi?	SI-NO-NA		

CRCGO8_2.1m	L'azienda detiene attrezzature impiegate per l'irrorazione con prodotti fitosanitari il cui ultimo controllo di funzionalità sia stato eseguito dopo il 01/01/2021?	SI-NO-NA		
CRCGO8_2.1n	Per TUTTE le attrezzature impiegate per l'irrorazione con prodotti fitosanitari e controllate dopo il 01/01/2021, è rispettato il termine di 3 anni tra due controlli funzionali successivi?	SI-NO-NA		
Regolazione e taratura delle macchine				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_3.1a	L'azienda dispone del certificato di taratura per le macchine irroratrici?	SI-NO-NA	taratura macchine irroratrici, scheda allegata al registro trattamenti/qdc	
CRCGO8_3.1b	Si riscontra la presenza dell'apposita scheda allegata al registro dei trattamenti per la regolarizzazione e taratura delle macchine?	SI-NO-NA		
Stoccaggio dei prodotti fitosanitari				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_4.1.1a	Sono presenti locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari?	SI-NO-NA		<p>STOCCAGGIO FITOFARMACI: chiuso, protetto posto su pavimento impermeabilizzato, areato (con aperture per l'aerazione protette da griglie, per evitare l'accesso agli animali), opportunamente segnalato e dotato dei numeri di emergenza. Dotato di materiali ed attrezzature idonee a tamponare o raccogliere eventuali sversamenti. Dotato di sistemi di contenimento che evitano la contaminazione di ambiente, acque e rete fognaria. Risulta asciutto, al riparo da pioggia e luce solare. La struttura costituita da materiali che evitano l'innalzamento delle temperature che altererebbero il contenuto. Dotato di ripiani in materiale non assorbente e privo di spigoli taglienti. Dotato di strumenti idonei a dosare i prodotti da utilizzare.</p>
CRCGO8_4.1.Xa	Il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari risulta essere chiuso, protetto e posto su un pavimento impermeabilizzato?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.1.Xb	Si riscontra la presenza di perdite dal deposito dei prodotti fitosanitari?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.1.4a	Si riscontra la presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti, di involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.2.1a	Il deposito è posto all'interno di un magazzino, in un'area specifica delimitata con pareti o reti metalliche o, nel caso in cui i quantitativi da conservare sono ridotti, in un armadio all'interno di un magazzino? [SI/NO]	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.2.2a	Nel deposito si riscontra la presenza di sostanze alimentari, mangimi compresi?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.3.1a	Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.3.2a	Il deposito dispone di sistemi di contenimento tali che, in caso di sversamenti accidentali, sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.4.1a	Il deposito è posizionato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.5.1a	Il deposito o l'armadio garantiscano un sufficiente ricambio dell'aria e le aperture per l'aerazione risultano protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.6.1a	Il deposito risulta asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.6.1b	La struttura ed i materiali del deposito sono in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo?	SI-NO-NA		

CRCGO8_4.6.1c	Il deposito è dotato di ripiani realizzati con materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.7.1a	I prodotti fitosanitari contenuti nel deposito sono custoditi nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.8.1a	Il deposito è dotato di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati) e tali strumenti risultano puliti e conservati all'interno del deposito o dell'armadietto?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.9.1a	L'accesso al deposito è consentito solo agli utilizzatori professionali?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.10.1a	Il deposito è dotato di porta dotata di chiusura di sicurezza esterna?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.10.1b	È possibile l'accesso al deposito dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre)?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.11.1a	Sulla parete esterna del deposito o dell'armadietto sono apposti cartelli di pericolo?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.12.1a	Sulle pareti in prossimità dell'armadietto o dell'entrata del deposito sono ben visibili i numeri di emergenza?	SI-NO-NA		
CRCGO8_4.13.1a	Il deposito è dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto?	SI-NO-NA		
Manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_5.1.1a	L'azienda fa uso di captazione di acqua da corpi idrici per il riempimento dell'irroratrice?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.1.1b	Il riempimento è eseguito con tecniche o dispositivi idonei a evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua)?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.1.2a	La macchina irroratrice dispone di uno strumento per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio, che sia almeno costituito da un dispositivo munito di asta graduata ben visibile dall'esterno?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.2.1a	Si riscontra la corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari al fine di evitare forme di inquinamento ambientale (conservazione degli imballaggi, presenza e integrità delle etichette poste sulle confezioni)?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.2.2a	I dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa sono presenti?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.2.3a	Si riscontra che le confezioni contenenti ancora prodotti fitosanitari siano disposte per evitare perdite (chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse e posizione stabile)?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.2.4a	Sono presenti rifiuti costituiti dagli imballaggi vuoti di prodotti fitosanitari?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.2.4b	I rifiuti sono stoccati in contenitori idonei destinati esclusivamente a tale uso e ben identificati?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.2.4c	I contenitori sono ubicati all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno del deposito temporaneo dei rifiuti agricoli in un'area separata, appositamente dedicata?	SI-NO-NA		

Macchina irroratrice provvista di strumento per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio, con dispositivo provvisto di asta graduata ben visibile dall'esterno. Confezioni contenenti prodotti fitosanitari stoccate all'interno dei locali, e posti in maniera tale da evitare perdite. **Stoccaggio** degli imballaggi vuoti, e dei contenitori vuoti opportuni per gestire tali sostanze pericolose (segnalato dalla lettera R). Macchina irroratrice opportunamente pulita e gestione delle acque utilizzate per il lavaggio, e dei locali per tale lavaggio, opportunamente impermeabilizzati per evitare contaminazioni.

CRCGO8_5.3.1a	Si riscontra che l'azienda adotti pratiche volte a minimizzare la quantità di miscela fitoiatrice residua al termine del trattamento anche attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.4.1a	Si riscontra che viene eseguita la pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e l'adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.4.2a	Si riscontra che la pulizia esterna della macchina irroratrice avviene in un'area impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque contaminate, che devono essere conferite per il successivo smaltimento?	SI-NO-NA		
Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi				
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta	DOCUMENTI	FOTO
CRCGO8_5.5X	Sono presenti rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, revocati o scaduti, imballaggi costituiti dai contenitori dei prodotti fitosanitari, altri materiali filtranti o derivanti dal tamponamento di perdite o di gocciolamenti o materiali derivanti dal processo di depurazione dei reflui relativi ai fitosanitari?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1a	Si riscontra che per lo smaltimento dei rifiuti relativi al punto precedente sia adibita un'Area temporanea apposita e ben identificata?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1b	Il deposito temporaneo viene svuotato non meno di una volta l'anno?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1c	Il deposito temporaneo è costituito da un ambiente o locale che impedisca la dispersione, la contaminazione di suolo e acque, inconvenienti igienico-sanitari o in generale danno a cose o persone? [SI/NO]	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1d	il deposito temporaneo è situato nel luogo di produzione dei rifiuti?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1e	I rifiuti all'interno del deposito temporaneo sono raggruppati per tipi omogenei?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1f	Sono presenti rifiuti pericolosi all'interno del deposito temporaneo?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1fa	I rifiuti pericolosi all'interno del deposito temporaneo sono depositati in uno specifico contenitore con una etichetta riportante il simbolo? R? di pericolosità e una etichetta riportante il Codice CER?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1fb	I rifiuti pericolosi all'interno del deposito temporaneo sono tenuti separati dai rifiuti non pericolosi?	SI-NO-NA		
CRCGO8_5.5.1g	Risulta che la classificazione dei rifiuti all'interno del deposito temporaneo sia effettuata dal produttore assegnando ad essi il componente CER, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione?	SI-NO-NA		

Riepilogo rispetto impegni

Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
CRCGO8_I1	Violazione Impegno 1 - Uso improprio e assenza o mancato rinnovo dell'autorizzazione/certificate di abilitazione (patentino) per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari	SI-NO

CRCGO8_I1x	Violazione Impegno 1 - In caso di ricorso a contoterzisti, assenza della scheda o modulo di trattamento effettuato dal contoterzista	SI-NO
CRCGO8_I1y	Violazione Impegno 1 - In caso di ricorso a consulenti uso improprio e assenza o mancato rinnovo dell'autorizzazione/certificate di abilitazione (patentino) per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari	SI-NO
CRCGO8_I2a	Mancata esecuzione del controllo da ente specializzato e/o assenza del certificato del buono stato delle macchine irroratrici	SI-NO
CRCGO8_I2b	Corretto intervallo di controllo funzionale delle macchine irroratrici	SI-NO
CRCGO8_I2	Violazione Impegno 2 - Mancata verifica del controllo funzionale periodico o del rispetto dell'intervallo tra i controlli	SI-NO
CRCGO8_I3	Violazione Impegno 3 - Assenza della regolazione e taratura delle attrezzature	SI-NO
CRCGO8_I4.1.1	Violazione Impegno 4.1.1 - Assenza di locali o armadi adibiti allo stoccaggio dei prodotti fitosanitari	SI-NO
CRCGO8_I4.1.2	Violazione Impegno 4.1.2 - Presenza di locali non a perfetta tenuta o armadi non chiusi senza dispersioni	SI-NO
CRCGO8_I4.1.3	Violazione Impegno 4.1.3 - Presenza di locali non a perfetta tenuta o armadi non chiusi con dispersioni	SI-NO
CRCGO8_I4.1.4	Violazione Impegno 4.1.4 - Presenza di eventuali depositi o accumuli potenzialmente inquinanti privi di adeguata protezione	SI-NO
CRCGO8_I4.2.1	Violazione Impegno 4.2.1 - Locale NON delimitato correttamente o assenza di appositi armadi	SI-NO
CRCGO8_I4.2.2	Violazione Impegno 4.2.2 - Presenza di alimenti o mangimi nel deposito o locale dei prodotti fitosanitari	SI-NO
CRCGO8_I4.3.1	Violazione Impegno 4.3.1 - Assenza di materiale e attrezzature idonee a raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto	SI-NO
CRCGO8_I4.3.2	Violazione Impegno 4.3.2 - Assenza di sistemi di contenimento per impedire la contaminazione delle acque o rete fognaria, in caso di sversamenti accidentali	SI-NO
CRCGO8_I4.4.1	Violazione Impegno 4.4.1 - Deposito posizionato NON tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque	SI-NO
CRCGO8_I4.5.1	Violazione Impegno 4.5.1 - Non adeguato ricambio d'aria nel deposito e assenza della griglia per impedire l'entrata degli animali	SI-NO
CRCGO8_I4.6.1	Violazione Impegno 4.6.1 - Deposito NON al riparo da agenti atmosferici e in grado di evitare la creazione di situazioni di pericolo	SI-NO
CRCGO8_I4.7.1	Violazione Impegno 4.7.1 - Prodotti NON custoditi nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili	SI-NO
CRCGO8_I4.8.1	Violazione Impegno 4.8.1 - Assenza di strumenti puliti e conservati per il dosaggio dei prodotti fitosanitari	SI-NO
CRCGO8_I4.9.1	Violazione Impegno 4.9.1 - Accesso al deposito NON consentito solo agli utilizzatori professionali	SI-NO

CRCGO8_I4.10.1	Violazione Impegno 4.10.1 - Assenza di chiusura di sicurezza esterna o possibilità di accesso al deposito dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre)	SI-NO
CRCGO8_I4.11.1	Violazione Impegno 4.11.1 - Assenza sulla parete esterna del deposito o dell'armadietto degli apposti cartelli di pericolo	SI-NO
CRCGO8_I4.12.1	Violazione Impegno 4.12.1 - Numeri di emergenza NON visibili in prossimità dell'armadietto o dell'entrata del deposito	SI-NO
CRCGO8_I4.13.1	Violazione Impegno 4.13.1 - Presenza di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto	SI-NO
CRCGO8_I5.1.1	Violazione Impegno 5.1.1 - Riempimento dell'irroratrice NON eseguito con tecniche o dispositivi idonei a evitare la contaminazione in caso di captazione delle acque	SI-NO
CRCGO8_I5.1.2	Violazione Impegno 5.1.2 - Assenza di uno strumento preciso e leggibile per la lettura della quantità di miscela presente nel serbatoio nella macchina irroratrice	SI-NO
CRCGO8_I5.2.1	Violazione Impegno 5.2.1 - NON corretta manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei prodotti fitosanitari	SI-NO
CRCGO8_I5.2.2	Violazione Impegno 5.2.2 - Assenza dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa	SI-NO
CRCGO8_I5.2.3	Violazione Impegno 5.2.3 - Confezioni contenenti ancora prodotti fitosanitari NON disposte per evitare perdite (chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse e posizione stabile)	SI-NO
CRCGO8_I5.2.4	Violazione Impegno 5.2.4 - NON corretto stoccaggio di rifiuti costituiti da imballaggi vuoti (contenitori idonei, area dedicata)	SI-NO
CRCGO8_I5.3.1	Violazione Impegno 5.3.1 - Assenza della minimizzazione della quantità di miscela fitoiatrica residua al termine del trattamento attraverso il calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione	SI-NO
CRCGO8_I5.4.1	Violazione Impegno 5.4.1 - NON corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e mancata adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera	SI-NO
CRCGO8_I5.4.2	Violazione Impegno 5.4.2 - Pulizia esterna della macchina irroratrice in un'area NON impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque incontaminate	SI-NO
CRCGO8_I5.5.2	Violazione Impegno 5.5.2 - Smaltimento non seguendo le prescrizioni previste	SI-NO
CRCGO8_I5.5.3	Violazione Impegno 5.5.3 - NON corretto allontanamento	SI-NO
CRCGO8_I5.5.4	Violazione Impegno 5.5.4 - NON corretto smaltimento della miscela residua	SI-NO
CRCGO8_Ix	Caso Particolare: Delega per trattamenti fitosanitari	SI-NO
CRCGO8_Iy	Caso Particolare: Sito di Stoccaggio	SI-NO
CRCGO8_Iw	Caso Particolare: Manipolazione, diluizione, miscelazione dei prodotti fitosanitari	SI-NO

CRCGO8_Ik	Caso Particolare: Recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi	SI-NO
CRCGO8_CRI1a	Calcolo del volume di miscela necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura di distribuzione per l'azienda minimizzare la quantità di miscela fitoiatrica residua al termine del trattamento e disponibilità del patentino	SI-NO
CRCGO8_CRI1b	Corretta pulizia delle parti interne della macchina irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e adeguata gestione delle acque di risulta che l'operazione di lavaggio genera e disponibilità del patentino [SI/NO]	SI-NO
CRCGO8_CRI1c	Corretta pulizia esterna della macchina irroratrice in un'area impermeabile ed attrezzata per raccogliere le acque incontaminate e disponibilità del patentino [SI/NO]	SI-NO
CRCGO8_CRI1d	Corretto smaltimento della miscela residua e disponibilità del patentino	SI-NO
CRCGO8_int1	Assenza del deposito e mancato patentino o di deleghe a contoterzisti o altri delegati abilitati	SI-NO
CRCGO8_int2	Infrazione intenzionale riscontrata da parte degli Enti preposti	SI-NO
CRCGO8_InfG1	Presenza infrazione grave	SI-NO
CRCGO8_I5.5.1	Violazione Impegno 5.5.1 - Assenza di area temporanea apposita e ben identificata per lo smaltimento dei rifiuti	SI-NO

11.8 – REQUISITI MINIMI FERTILIZZANTI

Consistenza Zootecnica					DOCUMENTI	FOTO
Specie	Tipo Animale	Capi 1Q.	Capi 2Q.	Capi 3Q.		
ASININA	Asini	0	0	0	Registro di stalla per inserire i capi presenti nei 3 quadrimestri	
AVICOLI	Broiler	0	0	0		
AVICOLI	Faraone	0	0	0		
AVICOLI	Ovaiole	0	0	0		
AVICOLI	Pollastre	0	0	0		
AVICOLI	Tacchino femmina	0	0	0		
AVICOLI	Tacchino maschio	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Bovini all'ingrasso	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Capi in rimonta	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Vacca nutrice	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Vacche da latte in produzione	0	0	0		
BOVINI/BUFALINI	Vitelli a carne bianca	0	0	0		
CUNICOLI	Capo all'ingrasso (cunicoli)	0	0	0		

CUNICOLI	Fattrice (cunicoli)	0	0	0		
EQUINI	Fattrice o stallone	0	0	0		
EQUINI	Puledro da ingrasso	0	0	0		
OVI-CAPRINI	Agnellone	0	0	0		
OVI-CAPRINI	Ovicaprino adulto	0	0	0		
SUINI	Scrofe o verri	0	0	0		
SUINI	Suino grasso	0	0	0		
Verifica del carico di Azoto - Fertilizzazioni/Acque Reflue						
CUAA	Cod. UTE	Quantità [Kg/Anno]	Fertilizzazione/Acque Reflue	Estremi Documento Associato	DOCUMENTI	FOTO
		xxxx	Fertilizzazioni		Fatture concimi azotati	

Verifica del carico di azoto		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
RMFER90	L'azienda ha spandimento di liquami tra zone ordinarie e zone ZVN	SI-NO-NA
RMFER91	Valore della SAU aziendale in ZVN	0.0
FER96	Valore dell'azoto al campo complessivamente spandibile [Kg]	SI-NO-NA
FER90	L'azienda dispone di prati o ha praticato colture autunno-vernine?	SI-NO-NA
FER91	Valore dell'azoto al campo complessivamente prodotto (ACP) [Kg]	SI-NO-NA
RMFER30	L'azienda rispetta i massimali di Azoto al Campo definiti dalla Normativa.	SI-NO-NA
Verifica Rispetto Massimali		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER80w	Si riscontra che per il controllo in oggetto è applicabile un Programma d'Azione Regionale (per le Zone Ordinarie e/o per le Zone Vulnerabili ai Nitrati)?	SI-NO-NA
FER81w	Per il Programma d'Azione Regionale, la quantità massima di azoto distribuibile in un anno su un ettaro di terreno ricadente sempre in Zona Ordinaria è di KG:	SI-NO-NA
FER82w	Per il Programma d'Azione Regionale, la quantità massima di azoto distribuibile in un anno su un ettaro di terreno ricadente sempre in Zona Vulnerabile ai Nitrati è di KG:	SI-NO-NA
FER83w	Il tecnico riscontra che, per qualche coltura, l'azienda abbia superato i limiti di apporto di azoto al campo stabiliti dal Programma d'Azione Regionale?	SI-NO-NA
Obblighi amministrativi		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER07	Classe Dimensionale di pertinenza dell'azienda:	X

Obblighi amministrativi		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER12	Comunicazione Semplificata di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.	SI-NO-NA
FER13	Comunicazione Completa di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.	SI-NO-NA
FER14	Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma semplificata.	SI-NO-NA
FER15	Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa.	SI-NO-NA
FER31	Autorizzazione Integrata Ambientale.	SI-NO-NA
FER32	Presenza e completezza della documentazione di asservimento dei terreni.	SI-NO-NA
Valutazione stoccaggi		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER98	Volume [m3] degli stoccaggi presenti in azienda per contenere il letame	0
FER93	Volume [m3] del liquame prodotto annualmente dai capi stabulati in azienda.	0
FER92	Volume [m3] del letame prodotto annualmente dai capi stabulati in azienda.	0
FER97	Volume [m3] degli stoccaggi presenti in azienda per contenere il liquame	0
FER94	Volume [m3] degli stoccaggi, richiesti per contenere, per il periodo specificato, il letame prodotto dai capi stabulati in azienda.	0
FER95	Volume [m3] degli stoccaggi, richiesti per contenere, per il periodo specificato, i liquami prodotti dai capi stabulati in azienda.	0
FER16	Necessità della presenza di impianti di stoccaggio.	SI-NO-NA
FER18	Numero di impianti di stoccaggio esistenti:	0
FER19	Corretto dimensionamento impianto/i in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire.	SI-NO-NA
FER20	Rispetto delle condizioni di impermeabilità dell'impianto/i di stoccaggio (assenza di perdite).	SI-NO-NA
FER19w	Si riscontra che le perdite per problemi di impermeabilizzazione dell'impianto abbiano interessato corsi d'acqua o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche?	SI-NO-NA
FER20w	L'impianto risulta raggiungibile con un veicolo per le operazioni di manutenzione straordinaria o per il suo svuotamento?	SI-NO-NA
Obblighi agronomici 1		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER22	Rispetto del divieto di utilizzazione del letame/liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustri, su suoli in ZO.	SI-NO-NA
FER22a	Dai dati derivanti dai controlli oggettivi di superficie, si riscontra il rispetto del divieto di utilizzazione del letame / liquame all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustri, su suoli in ZO?	SI-NO-NA

Obblighi agronomici 1		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER22b	Dai dati derivanti dai controlli oggettivi di superficie, si riscontra il rispetto del divieto di utilizzazione di fertilizzanti inorganici all'interno delle fasce di rispetto specificate per i corsi d'acqua, le acque marine o lacustri, su suoli in ZO?	SI-NO-NA
FER23	Realizzazione di una copertura vegetale permanente nelle fasce di rispetto (anche spontanea), su suoli in ZO.	SI-NO-NA
FER24	Rispetto del divieto di utilizzo dei liquami sui terreni aventi pendenza superiore al 10%, su suoli in ZO.	SI-NO-NA
FER25	Rispetto del divieto di utilizzo del letame/liquame in aree a destinazione non agricola e/o in prossimità dei centri abitati, su suoli in ZO.	SI-NO-NA
FER26	Rispetto del divieto di utilizzo del letame/liquame nei boschi, su suoli in ZO.	SI-NO-NA
FER27	Rispetto del divieto di utilizzo del letame/liquame su terreni soggetti a congelamento, in frana o saturi d'acqua, su suoli in ZO.	SI-NO-NA
FER28	Rispetto del divieto di utilizzo dei liquami sulle colture ortive, foraggere e su quelle colture i cui prodotti sono destinati al consumo umano, su suoli in ZO.	SI-NO-NA
Obblighi agronomici 2		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER29	Rispetto dei divieti temporali - periodo 1° novembre - 28 febbraio, su suoli in ZO.	SI-NO-NA
FER33a	Da una verifica dei terreni aziendali è emersa la presenza di cumuli temporanei di materiali palabili?	SI-NO-NA
FER30	L'azienda rispetta i massimali di Azoto al Campo definiti dalla Normativa.	SI-NO-NA
FER34	indicare la superficie che complessivamente risultata non rispondere ai precedenti obblighi di tipo agronomico [mq]:	SI-NO-NA
FER35b	La superficie aziendale è pari a [mq]:	
FER35a	La superficie complessivamente in violazione sopra indicata rappresenta un valore percentuale della superficie aziendale pari a:	SI-NO-NA
FER36	Da una verifica dei terreni aziendali, si riscontrano fenomeni di inquinamento da nitrati che interessano corsi d'acqua naturali o artificiali (effetti extra-aziendali)?	SI-NO-NA
FER37	Da una verifica dei terreni aziendali, si è riscontrato lo scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni?	SI-NO-NA
FER33b	Dai dati derivanti dai controlli oggettivi di superficie, si riscontra la presenza in azienda di cumuli temporanei di materiali palabili?	SI-NO-NA
FER37a	Dai dati derivanti dai controlli oggettivi di superficie, si è riscontrato la presenza di cumuli di effluenti zootecnici non protetti prossimi a corsi d'acqua?	SI-NO-NA
Obblighi agronomici 2		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER40w	L'inquinamento risultante dalla violazione di uno degli obblighi agronomici precedenti interessa o ha interessato corsi d'acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e	SI-NO-NA

Obblighi agronomici 2		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
	canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche?	
FER41w	L'inquinamento risultante dalla violazione di uno degli obblighi agronomici precedenti composti o abbia comportato lo scarico diretto sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni?	SI-NO-NA
FER30w	Dalla verifica del Registro delle Operazioni Colturali, si accerta che non sia stato fatto uso di fertilizzanti inorganici entro 5 metri dai corsi d'acqua, in corrispondenza della fascia tampone (obbligo conforme alla BCAA 1 - introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua)	SI-NO-NA
FER33w	Rispetto delle eventuali restrizioni e requisiti di utilizzo del fosforo previste dalle Autorità di bacino individuate nei piani di bacino a norma degli articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006	SI-NO-NA
Rispetto Fertilizzanti Azotati		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
FER40	Sono rispettati gli impegni relativi all'uso dei fertilizzanti azotati previsti dal Piano d'Azione?	SI-NO-NA
FER41	Descrivere la violazione riscontrata ed il riferimento al documento che definisce l'obbligo per il quale è stata rilevata la violazione:	SI-NO-NA

11.9 – REQUISITI MINIMI FITOFARMACI

Pre-Condizione		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
RMFIT-X1	Il controllo è precedente alla data del 26 Novembre 2015?	SI-NO-NA
RMFIT-X2	Il controllo è precedente alla data del 26 Novembre 2016?	SI-NO-NA
Prodotti fitosanitari / Impianti di irrorazione		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
EC1664-01	L'azienda agricola utilizza prodotti fitosanitari?	SI-NO-NA
EC1664-02	Sulla base della verifica della realtà aziendale, dei dati a vario titolo disponibili e delle pratiche agronomiche in essere, si riscontra l'utilizzo, da parte dell'azienda, di prodotti tossici, molto tossici o nocivi?	SI-NO-NA
Impianti di irrorazione / Bollettini fitosanitari		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
EC1658-1	L'azienda dispone di bollettini fitosanitari emessi dalla rete di monitoraggio fitosanitario?	SI-NO-NA
EC1658-2	I bollettini fitosanitari acquisiti a sistema contengono tutti i dati necessari, ossia dati relativi a dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio, bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture, materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria?	SI-NO-NA

Impianti di irrorazione / Bollettini fitosanitari		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
EC1658-3	L'azienda utilizza di servizi di consulenza, messi a disposizione dall'Amministrazione Locale competente (Regione o Provincia Autonoma), che forniscono indicazioni circa l'appropriato utilizzo dei prodotti fitosanitari?	SI-NO-NA
Controllo Deposito Fitosanitari - Precondizione		
Cod. Dom.	Descrizione	Risposta
EC1660-A001	È presente un deposito per l'immagazzinamento dei prodotti fitosanitari?	SI-NO-NA
EC1660-A002	L'azienda fa utilizzo di prodotti fitosanitari?	SI-NO-NA

12 – CHIUSURA DEL CONTROLLO

Completato il controllo di tutti gli impegni ed obblighi, il tecnico entrerà nel menu “valutazioni” nel quale, selezionando gli appositi pulsanti, potrà visualizzare gli esiti del controllo e le valutazioni tecniche (quali azioni correttive/ impegni di ripristino scaturite da infrazioni per il controllo di condizionalità o violazioni per il controllo zootecnia).

Sarà disponibile al tecnico un menù “dichiarazioni” nel quale egli avrà la possibilità di inserire eventuali dichiarazioni proprie e del rappresentante aziendale.

Si avrà l’opportunità attraverso il menù “**documentazione aggiuntiva**” di acquisire ulteriore documentazione a supporto del controllo; tale documentazione non sarà presa in considerazione nella valutazione del controllo (determinazione dell’esito). **L’applicazione produrrà il verbale di controllo compilato, che il tecnico dovrà stampare in due copie, sulle quali dovrà apporre la propria firma ed il proprio timbro professionale. Il tecnico in caso di accertamento di infrazioni dovrà sottoporre alla firma dal rappresentante aziendale entrambe le copie del verbale, rilasciandone quindi una al beneficiario.**

Si evidenzia che a completamento del controllo, contestualmente alla consegna della copia del verbale al beneficiario, il tecnico è tenuto a comunicare al rappresentante aziendale l’elenco completo delle violazioni accertate, le percentuali di riduzione derivanti, le azioni correttive per le violazioni agli impegni dello Sviluppo Rurale e gli impegni di ripristino da realizzare in riferimento alle violazioni degli obblighi della condizionalità.

Nei casi in cui il controllo si concluda con esito positivo, sarà possibile notificare al beneficiario il verbale di controllo, tramite l’invio di una PEC, inviandola all’indirizzo del beneficiario riportato nel fascicolo aziendale del SIAN ed eventualmente, su richiesta del beneficiario o del delegato, in aggiunta, anche ad altro indirizzo PEC. Si procederà quindi ad inserire a sistema il verbale firmato e timbrato dal tecnico incaricato del controllo insieme alla ricevuta di avvenuta consegna della PEC.

Completata l’operazione il tecnico acquisirà la scansione del verbale, condizione necessaria per avviare la procedura di chiusura del controllo. (**NB:** in caso di mancata scansione del verbale il controllo rimarrà aperto.) Una copia del documento verrà rilasciata al produttore mentre la seconda sarà archiviata nel fascicolo del controllo. Confermando l’operazione di chiusura nell’apposito menù non sarà più possibile modificare i dati e lo stato dell’azienda passerà a “lavorato”. Quando un’azienda è lavorata, sarà visibile nel browser applicando il filtro per la condizione “lavorata”.

Il tecnico dovrà inviare al più presto, al Server Centrale, i controlli completati utilizzando l’apposito comando “INVIA” presente sul pannello principale dell’applicazione PDA. Il ritardato invio dei dati acquisiti (sia alfanumerici che raster) porta al blocco dell’applicazione, così come già descritto nel paragrafo “Aggiornamento dell’Applicazione”.

12.1 – VALUTAZIONE DELL’ESITO

La fase di valutazione dell’esito del controllo viene prodotta in automatico dal sistema, in base ai dati inseriti dal tecnico nel corso della visita aziendale. Il software CAI calcolerà gli esiti in base alle regole, previste dalla normativa di riferimento in materia di applicazione di rifiuto o revoca dei pagamenti, descritte nel capitolo “Quadro di riferimento normativo”

In base alla normativa di riferimento, il controllo di condizionalità può concludersi con l'identificazione di alcune violazioni commesse dall'azienda che possono dar luogo ad Impegni di Ripristino, a seconda della tipologia di infrazioni riscontrate.

Per livelli d'infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze prive di conseguenze significative (articolo 9(4) regolamento (UE) 2022/1172), l'azienda ha l'obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati in sede di controllo.

La comunicazione della necessità di ripristinare le condizioni di conformità ha valore di informazione ai sensi dell'articolo 9(3) del regolamento (UE) 2022/1172. La verifica dell'effettivo ripristino della conformità verrà eseguita in maniera sistematica. Nel caso in cui la verifica avvenga entro l'anno di campagna del primo controllo e sia verificato il mancato ripristino, all'azienda sarà assegnato un criterio di rischio specifico per l'estrazione a campione nel biennio successivo.

Nel caso in cui la verifica avvenga nel corso di un controllo effettuato l'anno successivo e comunque entro il triennio consecutivo compreso l'anno del primo controllo, e si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l'impegno di ripristino o abbia commesso un'infrazione del medesimo Criterio o Norma, l'infrazione commessa sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate

Si evidenzia che gli impegni di ripristino, anche se correttamente eseguiti nei tempi previsti, non annullano gli effetti di riduzione sul pagamento nel caso di violazione di criteri o norme di condizionalità che si configurano come "impegni pertinenti di condizionalità" associati ad un impegno previsto dallo SR

13 – CONTROLLO DEGLI IMPEGNI DI RIPRISTINO PER LE INFRAZIONI AI CRITERI E ALLE NORME DI CONDIZIONALITÀ

13.1 – INTRODUZIONE

Nel presente capitolo viene definita la procedura da seguire per la verifica della corretta esecuzione degli impegni di ripristino, che verranno prescritti alle aziende al termine dei controlli aziendali relativi alla verifica del rispetto delle norme e degli atti di condizionalità.

Verifiche previste

Al fine di verificare la reale e corretta adozione da parte delle aziende degli impegni di ripristino sono previste due tipologie di controllo:

- verifiche documentali;
- verifiche oggettive

Nel primo caso le aziende sono chiamate a produrre documentazione (amministrativa, tecnica, etc.) che integri quella prodotta durante il controllo in azienda e trovata incompleta o del tutto mancante. Nel secondo caso la correzione della non conformità è legata alla realizzazione di un'azione agronomica o ad un intervento strutturale e pertanto la verifica si basa su elementi oggettivi. In questi casi il tecnico incaricato della verifica è tenuto ad acquisire una ripresa fotografica che documenti l'effettiva adozione dell'intervento prescritto, oppure in caso di verifica in BDN l'evidenza dell'aggiornamento.

Nella tabella che segue sono elencati gli impegni di ripristino previsti da realizzare entro 30 giorni dalla data di chiusura del controllo.

Cod.	Descrizione	Impegno Violato	Impegno di ripristino
CGO 1	Requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	1. Nel caso di mancanza della documentazione prevista per l'autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell'acqua irrigua o del mancato avvio dell'iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione	Il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione entro la campagna successiva.
		2. Nel caso di assenza del quaderno di campagna, o del suo mancato aggiornamento, o dell'assenza di parte delle informazioni minime richieste	Il beneficiario dovrà regolarizzare la propria posizione.
CGO 2	Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	A – Obblighi amministrativi	
		1. Assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa – impegno 1	Presentazione della comunicazione nei casi previsti
		2. Assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – impegno 2a, oppure assenza del	Presentazione del PUA in forma completa o semplificata, come previsto o dell'Autorizzazione Integrata Ambientale oppure

Cod.	Descrizione	Impegno Violato	Impegno di ripristino
		Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN - impegno 2b	predisposizione del Registro delle concimazioni, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d'Azione regionali per le ZVN
		B – Obblighi relativi agli stoccaggi	
		3. Rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:	
		3.1. Assenza del o degli impianti necessari – impegno 3a	Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari
		3.2. Non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire – impegno 3b	Adeguamento della capacità degli impianti
		C - stato di funzionalità dell'impianto	
		4.1. Stato di manutenzione non adeguato – impegno 4a	Manutenzione dell'impianto
		4.2. Mancata impermeabilità dell'impianto e/o presenza di perdite – impegno 4b	Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite
		D – Obblighi agronomici	
		5. Rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili impegni 6, 7 o 8	Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile
CGO 3	Conservazione degli uccelli selvatici (ZPS)		Non sono previsti impegni di ripristino
CGO 4	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche		Non sono previsti impegni di ripristino
CGO 5	Procedure nel campo della sicurezza alimentare	Produzioni animali	
		Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione
		Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei trattamenti dell'anno assente	Non sono previsti impegni di ripristino
		Produzioni vegetali	
		Problemi strutturali	Adeguamento stoccaggio per evitare contaminazione
		Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	Non sono previsti impegni di ripristino

Cod.	Descrizione	Impegno Violato	Impegno di ripristino
		Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	Adeguamento o aggiornamento registro dei trattamenti
		Registro dei trattamenti dell'anno assente	Predisposizione del registro dei trattamenti
		Produzione di uova	
		Problemi strutturali	Adeguamento delle modalità di stoccaggio
		Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei trattamenti dell'anno assente	Non sono previsti impegni di ripristino
		Produzione di latte	
		Problemi strutturali	Non sono previsti impegni di ripristino
		Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	Aggiornamento del registro
		Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei trattamenti dell'anno assente	Non sono previsti impegni di ripristino
		Produzione di mangimi o alimenti per animali	
		Problemi strutturali	Non sono previsti impegni di ripristino
		Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità)	Adeguamento registrazioni movimentazione delle produzioni
		Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei trattamenti dell'anno non conforme o non aggiornato	Non sono previsti impegni di ripristino
		Registro dei trattamenti dell'anno assente	Non sono previsti impegni di ripristino
CGO 7	Mercato dei prodotti fitosanitari		Non sono previsti impegni di ripristino
CGO 8	Utilizzo sostenibile dei pesticidi		Non sono previsti impegni di ripristino

13.2 – PIANIFICAZIONE DEL CONTROLLO

Ai fini della pianificazione delle attività, attraverso le funzioni del software CAI saranno resi disponibili ai coordinatori provinciali, per ciascuna azienda oggetto di verifica, le seguenti informazioni:

- CUAAs;
- CAA codice;
- CAA descrizione;
- Cod. Ute;
- Nominativo tecnico responsabile del controllo iniziale;
- Atti e standard di riferimento;
- Descrizione dell'impegno di ripristino
- Tempi di realizzazione previsti per ciascun impegno di ripristino;
- Tipo Evidenza richiesta;
- Data "massima" prevista per la realizzazione del rilievo

Per la descrizione delle funzioni software dedicate alla verifica degli impegni di ripristino si rimanda all'apposito manuale operativo di utilizzo del software.

13.3 – ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Sulla base degli elenchi prodotti mediante il software CAI, sarà definito il calendario delle verifiche da svolgere. In relazione alle procedure per il preavviso del controllo si rimanda alle indicazioni già fornite nel capitolo "Elementi generali del controllo". Nel corso del controllo, il tecnico verificherà l'esecuzione dell'impegno di ripristino previsto ed acquisirà gli elementi di prova della sua realizzazione. Per le categorie di impegno di ripristino per i quali è prevista la produzione di evidenze da parte delle aziende, i tecnici incaricati della verifica dovranno raccogliere e valutare gli elementi documentali prodotti dalle aziende, o realizzare le riprese fotografiche necessarie ad attestare l'effettiva esecuzione dell'intervento prescritto in relazione ai requisiti oggetto di violazione.

A seguito della verifica, verrà definito un esito che potrà essere positivo o negativo. Nel primo caso, l'evidenza prodotta è sufficiente a garantire l'esecuzione dell'impegno di ripristino e l'esito può essere considerato definitivo. Nel secondo caso, l'evidenza prodotta evidenzia una situazione non conforme e di conseguenza l'intervento prescritto è da considerarsi come non realizzato. Il verbale di controllo redatto in duplice copia dovrà essere sottoscritto dal tecnico e dal rappresentante aziendale presente alla verifica. Una copia del documento verrà rilasciata al produttore mentre la seconda sarà archiviata nel fascicolo del controllo.

ALLEGATI

ALLEGATO N°1 – FAC-SIMILE PEC PREAVVISO CONTROLLO IN LOCO

PREAVVISO CONTROLLI IN LOCO

A: PEC beneficiario

Oggetto: Preavviso di controllo in loco per il beneficiario XXXXX, cuaa XXXXX (art. 5-bis del DM MASAF del 4 agosto 2023).

Con riferimento alla Sua domanda n. 0000000 anno 2024, presentata all'Organismo Pagatore Argea, il sottoscritto dott. agr. Mario Rossi, incaricato dall'RTI – lotto 2 - Servizi Tecnici Agronomici per il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con la presente Le comunica che in data XX/XX/202X alle ore XX:XX si svolgerà una visita in loco relativa al controllo dell'aiuto in oggetto.

La invitiamo pertanto ad assicurare la Sua presenza o quella di un Suo incaricato munito di delega.

Per ogni eventuale richiesta di informazioni potrà contattare il tecnico incaricato del controllo ai recapiti riportati di seguito.

Distinti saluti

Dott. agr. Mario Rossi

Recapito telefonico

e-mail

PEC

ALLEGATO N°2 – FAC-SIMILE CONFERIMENTO DI INCARICO

CONTROLLI AZIENDALI - CONFERIMENTO DI INCARICO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il ___/___/___ e residente a _____ (Prov. ___)
in via _____

DELEGA

il/la signor/signora _____ nato/a a _____
il ___/___/___ e residente a _____ (Prov. ___)
in via _____

a rappresentarlo ai fini del controllo che si svolgerà a norma del DM MASAF 4 agosto 2023.

Si allega alla presente copia del documento di identità _____ (indicare il tipo di
documento) numero _____ rilasciato dal _____ il ___/___/___

Luogo e data

Firma

ALLEGATO N°3 – FAC-SIMILE TESTO NOTIFICA CONTROLLI CON ESITO POSITIVO

NOTIFICA VERBALE DI CONTROLLO

A: PEC beneficiario

Cc: controlli.aziendali@rti-lotto2.it

Oggetto: Piano strategico Nazionale della PAC 2023/2027 regolamenti (UE) n. 2021/2115 e 2021/2116 - Trasmissione verbale di controllo in loco - DM MASAF 4 agosto 2023.

Gent.mo Signor...,

Con riferimento alla Sua domanda n. 00000000 anno 2024, presentata all'Organismo Pagatore Argea, il sottoscritto dott. agr. Mario Rossi, incaricato dall'RTI – lotto 2 - Servizi Tecnici Agronomici per il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con la presente provvede alla notifica della relazione di controllo relativa all'aiuto in oggetto.

La chiusura del procedimento amministrativo sarà effettuata dall'Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli oggettivi alle ulteriori verifiche previste dalla regolamentazione nazionale.

La consegna della relazione di controllo costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi;

Per ogni eventuale richiesta di informazioni potrà contattare il tecnico incaricato del controllo ai recapiti riportati di seguito.

Distinti saluti

Dott. agr. Mario Rossi

Recapito telefonico

e-mail

PEC

Allegato:

- Relazione di Controllo

ALLEGATO N°4 – FAC-SIMILE TESTO NOTIFICA DI SOSPENSIONE DEL CONTROLLO

NOTIFICA VERBALE DI SOSPENSIONE DEL CONTROLLO

A: PEC beneficiario

Cc: controlli.aziendali@rti-lotto2.it

Oggetto: Piano strategico Nazionale della PAC 2023/2027 regolamenti (UE) n. 2021/2115 e 2021/2116 - Trasmissione verbale di sospensione del controllo.

Gent.mo Signor,

Con riferimento alla Sua domanda n. 0000000 – anno 2024, presentata all'Organismo Pagatore Argea, il sottoscritto dott. agr. Mario Rossi, incaricato dall'RTI – lotto 2 - Servizi Tecnici Agronomici per il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con la presente provvede alla notifica del verbale di sospensione del controllo aziendale svolto ai sensi del DM MASAF 4 agosto 2023. Il controllo sarà concluso al termine delle ulteriori verifiche documentali in corso.

Per ogni eventuale richiesta di informazioni potrà contattare il tecnico incaricato del controllo ai recapiti riportati di seguito.

Distinti saluti

Dott. agr. Mario Rossi

Recapito telefonico

e-mail

PEC

Allegato:

- Verbale di Sospensione del Controllo

ALLEGATO N° 5 – FAC-SIMILE RELAZIONE DI CONTROLLO



A norma dell'art. 28 del DM MASAF del 4 agosto 2023, la presente relazione viene redatta nel corso del controllo in contraddittorio con il rappresentante aziendale, per la verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e dai bandi regionali relativi agli interventi oggetto della domanda di adesione al Piano Strategico PAC 23/27 per gli interventi connessi alla superficie e agli animali nell'ambito del Fondo FEAGA e FEASR, allo scopo di rendere informato e consapevole il rappresentante aziendale sull'esito del controllo, anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AG.E.A. ai sensi della legge 241/90.

A1. DATI AZIENDA SOGGETTA A CONTROLLO	CUAA -	XXXXXXXXXXXXXXXX	provincia rappresentativa	XXX
	denominazione -	XXXXXXXXXXXXXXXX	UTE	1
	indirizzo - pec -	XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX@pec.it		
		regimi di aiuti e domande oggetto di controllo.		
			pagamento del premio unico -	XXXXXXXXXX
			pagamento di misure del PSR -	XXXXXXXXXX
			pagamenti del settore viticolo -	
A2. ESTREMI DEL CONTROLLO ESEGUITO PRESSO L'AZIENDA	data invio preavviso -	-----	Incaricato del controllo qualifica	dott. agr. XXXXXX XXXXXXXX ORD. AAFF XX n° XXXX
	data apertura del controllo -	XX/XX/2023	sospensione controllo	SI
	data chiusura del controllo -	XX/XX/2023	motivo sospensione	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	conferimento d'incarico	X	data sospensione controllo	XX/XX/2021
	identità del rappresentante aziendale	XXXXXXXX XXXXXXXX	data prevista ulteriore incontro	XX/XX/2021
			luogo	XXX - XXXXXXXXXXXX
	tipo documento identità	CARTA IDENTITA'		
	numero documento identità	XXXXXXXX	data riesame	XX/XX/20XX
			cod. istanza	XXXX
A3. VERIFICHE SVOLTE	A.3.1 - CONDIZIONALITA' - Criteri e norme			
	<ul style="list-style-type: none"> - CGO 1 - Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfori. - CGO 2 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) - CGO 3 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. in ZPS: impegni segreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: se richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B. 		<ul style="list-style-type: none"> - CGO 4 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) - CGO 5 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) - CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE; - CGO 8 - Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71) 	
	A.3.2 - PSP 23/27 - regione XXXXXX - Criteri di ammissibilità, impegni e obblighi connessi all'adesione a specifici interventi			
	<ul style="list-style-type: none"> - SRA61 - ACA 1 produzione integrata - SRA64 - ACA 4 apporto di sostanza organica nei suoli - SRA19 - ACA 19 riduzione impiego fitofarmaci 			
A.3.3 - PSP 23/27 - Pagamenti diretti accoppiati - Controlli di ammissibilità				
<ul style="list-style-type: none"> - Carni bovine - Carni ovine e caprine 				
A4. IRREGOLARITÀ ACCERTATE E CORRISPONDENTI RIDUZIONI (ESITO TECNICO)	PSP 23/27 - regione XXXXXX			SI
	- intervento XXXXXX		riduzione applicabile	X % *
	• si veda dettaglio nel quadro XX			
A5. INTERVENTI DI RIPRISTINO PRESCRITTI	NESSUNO			
	pagina 1 di XX	luogo e data	firma tecnico incaricato del controllo	firma del rappresentante aziendale

B. QUADRI ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO

quadro D	esito tecnico condizionalità - criteri e norme
quadro D1	elenco impegni violati relativi alla condizionalità - criteri e norme
quadro E	impegni di ripristino
quadro F	esito controlli ammissibilità sostegno accoppiato zootecnia
quadro G	elenco capi bovini soggetti a controllo
quadro H	esito controlli ammissibilità ovicaprini
quadro I	elenco capi ovicaprini soggetti a controllo
quadro L	verifica sistema I&R ed indicazione dei capi anomali
quadro M	esito verifica del rispetto degli impegni ed obblighi per gli interventi connessi alla superficie finanziati dal FEASR
quadro M1	scheda rilevazione colture arboree oggetto d'aiuto
quadro N	esito verifica del rispetto degli impegni ed obblighi per gli interventi connessi agli animali finanziati dal FEASR
quadro O	note

C. AVVERTENZE PER IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

- 1) Le risultanze della presente relazione di controllo sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto quanto accertato, costituisce soltanto elemento di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile da parte degli Organismi Pagatori;
- 2) La mancata sottoscrizione della relazione di controllo da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
 - non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la successiva richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in azienda;
 - ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale;
 - l'istruttoria tecnica si intende definitivamente conclusa;
- 3) La consegna della relazione di controllo costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli oggettivi;
- 4) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in azienda alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla regolamentazione comunitaria.
- 5) Nel caso di sospensione dell'incontro, se il beneficiario non si presenta al successivo incontro munito dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per la definizione dell'esito tecnico del controllo, i risultati attualmente in possesso dell'Amministrazione.

pagina 2 di XX

luogo e data

firma tecnico incaricato del controllo

firma del rappresentante aziendale

D. ESITO TECNICO DEI CONTROLLI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA' – CRITERI E NORME

Settore	Criteri e norme	Portata	Gravità	Durata	Punteggio Ponderato	Infr. insignificante	Non grave	grave	reiterata	Intenzionale
Clima ambiente	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.								
	CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).								
Biodiversità e paesaggio	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 8, punto B.								
	CGO4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)								
Salute pubblica, salute degli animali e delle piante	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)								
	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE								
	CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71)								
Totale										
Classe Punteggio										

classe	punteggio	% di riduzione
I	Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00	1%
II	Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00	3%
III	Uguale o superiore a 5,00	5%

pagina 3 di XX

luogo e data

firma tecnico incaricato del controllo

firma del rappresentante aziendale

D 1. ELENCO IMPEGNI VIOLATI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA' – CRITERI E NORME

Codice Impegno	Impegni di Condizionalità Violati
CGO 1	
CGO 2	
CGO 3	
CGO4	
CGO 5	
CGO 7	
CGO 8	

E1. CONDIZIONALITA' - IMPEGNI DI RIPRISTINO PREVISTI PER I CRITERI E LE NORME VIOLATE (2)

cod_	impegno / obbligo	tempi di realizzazione (gg)

E2. PSP 23-27 - IMPEGNI DI RIPRISTINO IN CASO DI INADEMPIENZE AD IMPEGNI ED OBBLIGHI (3)

cod_	impegno / obbligo	tempi di realizzazione (gg)

Avvertenze per il rappresentante aziendale:

- (1) In caso di specifiche violazioni, potrà essere prescritta all'azienda l'adozione di uno o più interventi obbligatori definiti come "impegni di ripristino". Tali interventi, se eseguiti correttamente e nei tempi fissati, eliminano gli effetti negativi dell'infrazione, pur non avendo effetti sulla riduzione applicabile;
- (2) In caso di accertamento di inadempienze che non pregiudicano la realizzazione delle finalità generali dell'operazione, l'Organismo Pagatore ha la possibilità di sospendere l'applicazione della riduzione se è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza, tramite la realizzazione di un'azione correttiva. Le azioni correttive prescritte alle aziende, se eseguite correttamente e nei tempi previsti, determinano la sospensione della riduzione.

pagina 6 di XX

luogo e data

firma tecnico incaricato del controllo

firma del rappresentante aziendale

F. – ESITO CONTROLLI AMMISSIBILITA' SOSTEGNO ACCOPPIATO ZOOTECNIA

TIPO DI SOSTEGNO ACCOPPIATO	premio richiesto
Settore latte (art. 23 DM 23/12/2022)	
codice intervento	
codice intervento	
codice intervento	
Settore carne bovina (art. 24 DM 23/12/2022)	
codice intervento	
codice intervento	

CAPI BOVINI MACELLATI	
numero totale capi macellati potenzialmente ammissibili	0
numero totale capi macellati potenzialmente ammissibili non conformi al sistema di identificazione e registrazione	0
numero totale capi macellati ammissibili da controllo in loco	0
numero totale capi ammissibili da controllo in loco	0
numero capi potenzialmente ammissibili controllati (campioni)	0
numero totale capi potenzialmente ammissibili non conformi al sistema di identificazione e registrazione	0
numero totale capi potenzialmente ammissibili	0
CAPI BOVINI	

Avvertenze per il rappresentante aziendale:
Il numero di capi potenzialmente ammissibili, determinato a seguito dei controlli in loco, indicato nelle tabelle del presente quadro, deriva esclusivamente dai controlli oggettivi e pertanto quanto accertato, costituisce soltanto elemento di base per i successivi controlli che saranno svolti prima del pagamento nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo

luogo e data

firma tecnico incaricato del controllo

firma del rappresentante aziendale

H . ESITO CONTROLLI AMMISSIBILITA' OVICAPRINI

Sostegno accoppiato per il settore ovi - caprino	premio richiesto

CAPI OVICAPRINI	
numero totale capi potenzialmente ammissibili	50
numero capi potenzialmente ammissibili controllati (campione)	30
numero totale capi potenzialmente ammissibili non conformi al sistema di identificazione e registrazione	0
numero totale capi ammissibili da controllo in loco	50

Avvertenze per il rappresentante aziendale:

Il numero di capi potenzialmente ammissibili, determinato a seguito dei controlli in loco, indicato nelle tabelle del presente quadro, deriva esclusivamente dai controlli oggettivi e pertanto quanto accertato, costituisce soltanto elemento di base per i successivi controlli che saranno svolti prima del pagamento nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

CONTROLLI AZIENDALI – RELAZIONE DI CONTROLLO
 (art. 28 DM MASAF del 4 agosto 2023)

**M - ESITO VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ED OBBLIGHI PER GLI INTERVENTI
 CONNESSI ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI FINANZIATI DAL FEASR**

REGIONE : XXX – INTERVENTO: XX

descrizione degli Impegni, Criteri ed Obblighi controllati	codice impegno pertinente di condizionalità	calcolo della riduzione in caso di violazione degli Impegni Criteri ed Obblighi											
		montante riducibile			parametri per il calcolo								
		tipologia di operazione	gr. colture	coltura	Entità (E)	Gravità (G)	Durata (D)	Media (E+G+D)/3	% di riduzione	violazione di criteri e norme pagamenti di condizionalità	per interventi pluriennali accertamento della violazione anche in anni precedenti	inadempienza ripetuta	inadempienza grave
			1					2	3	4	5		
IC301 – Difesa e controllo delle infestanti	CGO_X		X		1	1	5	2,33	3%	X		X	100%
IC1197 – Requisiti Minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari													

Attenzione per il rappresentante aziendale:

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AL RIEPILOGO DELLE VIOLAZIONI DEGLI IMPEGNI CRITERI ED OBBLIGHI – Violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR – Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. Riferimenti all'art. 12 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42

- In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali ovvero degli altri pertinenti obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP, si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno solare dell'accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati;

- La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione.

2. accertamento di violazioni pertinenti di condizionalità - riferimenti all'art. 13 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42

- In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, determinata dall'Autorità di Gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, del 6 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'operazione in questione nel corrispondente anno civile;

3. accertamento della violazione per interventi pluriennali anche in anni precedenti - riferimenti all'art. 12 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42

- Nel caso di violazioni di interventi pluriennali, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento;

4. accertamento di inadempienze ripetute - riferimenti all'art. 14 comma 1 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42

- La ripetizione di una violazione in questione quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento;

5. accertamento di inadempienze ripetute - riferimenti all'art. 14 comma 2 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42

- Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo;

pagina 11 di XX luogo e data firma tecnico incaricato del controllo firma del rappresentante aziendale

M 1. SCHEDA RILEVAZIONE COLTURE ARBOREE OGGETTO D'AIUTO

CPR REGIONE "XXXX" INTERVENTO 10 - "XXXXXXXXXXXXXXX" -

Coltura / varietà	Prov. Comune	foglio	part.	n° piante dichiarate	sup. effettiva dichiarata	n° piante rilevate	densità (n° pp / ha)	Superficie equivalente rilevata (ha)	note

pagina 12 di XX

luogo e data

firma tecnico incaricato del controllo

firma del rappresentante aziendale

N - ESITO VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI ED OBBLIGHI PER GLI INTERVENTI CONNESSI AGLI ANIMALI

tipo allevamento	categoria	coeff. conversione UBA	CAPI a premio DICHIARATI (A)			CAPI a premio ACCERTATI (B)			DIFFERENZA (A-B)		
			numero capi	di cui femmine	U.B.A.	numero capi	di cui femmine	U.B.A.	numero capi	U.B.A.	% (*)
TOTALI											

pagina 13 di XX	luogo e data	firma tecnico incaricato del controllo	firma del rappresentante aziendale
-----------------	--------------	--	------------------------------------

O. NOTE

01 -EVENTUALI NOTE DEI TECNICI INCARICATI DEL CONTROLLO	
<input type="checkbox"/>	CONTROLLO NON ESEGUITO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE O A CHI NE FA LE VECI
	Il presente verbale, in cui sono riportati i dati relativi alla comunicazione per mezzo telegramma o pec di preavviso del controllo, ha lo scopo di rendere informato e consapevole il rappresentante aziendale, anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'AGEA ai sensi della legge 241/90, che il controllo aziendale non è stato effettuato per cause a lui imputabili.
02 - EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE	

pagina 14 di XX

luogo e data

firma tecnico incaricato del controllo

firma del rappresentante aziendale